ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CAMPUS DI RAVENNA

SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE

Corso di Laurea Magistrale in
Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani
e dei beni etno-culturali

Tesi in Diritto Pubblico e Tutela dei diritti fondamentali

DIGNITÀ NEL LAVORO:
IL CASO DEL CAPORALATO

PRESENTATO DA
Antonia Cannito

RELATORE
Caterina Drigo

CORRELATORE
Francesco Chiarello

Anno Accademico 2017/2018

Introduzione……..…….……5

Capitolo 1 - Lavoro ed esistenza libera e dignitosa nel contesto internazionale ed europeo……..……..……..8

1.1 La dignità umana: breve excursus storico-filosofico……..…….…....8

1.2 Norme internazionali che assicurano un'esistenza libera e dignitosa…….....13

1.2.1 La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo……..……...14

1.2.2 Patti economici e sociali delle Nazioni Unite...……..16

1.2.3 Altre Convenzioni internazionali che tutelano la dignità..…… 18

1.3 Il lavoro dignitoso nella normativa internazionale dell'OIL...……...….19

1.3.1. Il "*decent work"*...…….……21

1.3.2 Il lavoro dignitoso: una buona politica per contrastare il caporalato a livello internazionale……...…24

1.4 Le norme europee che assicurano un'esistenza dignitosa.…...……...…29

1.4.1. La dignità umana nella Convenzione EDU e nella giurisprudenza della Corte EDU……30

1.4.2 La dignità umana nella dimensione normativa europea.……...…….34

1.4.3 Le misure dell'Unione Europea che favoriscono il lavoro dignitoso…….37

1.4.4 La dignità nelle Costituzioni europee……...……..43

Capitolo 2 - Lavoro ed esistenza libera e dignitosa nel contesto italiano e il caso del caporalato……...…….……47

2.1 Il diritto al lavoro negli artt. 1, 2, 3, 4 Cost.…….……...49

2.2 La dignità della persona nelle disposizioni lavoristiche…….....54

2.2.1 Il lavoro: garante di un'esistenza libera e dignitosa…….....59

2.2.2 La tutela dell'esistenza libera e dignitosa: l'art. 36 Cost. attraverso il prisma della giurisprudenza costituzionale……....…….61

2.3 Il caporalato come offesa ad un'esistenza libera e dignitosa.…….....…71

2.3.1 La prassi del caporalato…….……...……..71

2.3.2 Il caporalato: una indegnità costituzionale…….75

2.3.3 Le norme sul caporalato……..……..….81
2.3.4 Il nuovo reato di caporalato di cui all'art. *603bis* c.p…….....86
2.3.5 La nuova legge contro lo sfruttamento del lavoro e
il fenomeno del caporalato……..…88
2.3.6 Punti forti e debolezze della l. 199/2016……...….94

Capitolo 3 - Il caporalato nel territorio della Capitanata: cause, effetti e proposte……...……...…….99
Premessa……..99
3.1 La normale irregolarità dell'agricoltura meridionale……...101
3.2 Il sistema agricolo della Capitanata……..……..…102
3.2.1 Alcune caratteristiche strutturali ed economiche del settore agricolo…….....105
3.2.2 Il ricorso al lavoro migrante nell'economia delle 5P……..…111
3.3 Il Caporalato in Capitanata tra passato e presente……..……....114
3.3.1 Il caporalato come sistema: a chi e perché conviene……....….119
3.3.2 Le condizioni di vita nelle borgate rurali……..……..125
3.3.3 Le ragioni e i fattori alla base delle condizioni abitative nei ghetti……..……128
3.4 Le agromafie e il caporalato……131
3.5 Buone pratiche e indicazioni di policy contro il grave sfruttamento lavorativo nell'agricoltura meridionale…….…....135
3.6 Le misure legislative, le OP e la GDO……...……..141

Conclusioni e possibili soluzioni…….……..…..148

Bibliografia, Sitografia, Filmografia…….…...…156

Ringraziamenti……..……167

Ma ciò che accade oggi non viene dal nulla,
viene da lontano.
Dalle ferite non sanate del Sud contadino.[…]
E' un'onda lunga che riaffiora.
E poiché, in un modo o nell'altro,
dalle campagne veniamo tutti,
poiché non c'è famiglia italiana,
gruppo, classe, partito
che possa dichiararsi estraneo
a quella che è stata l'evoluzione del lavoro agricolo,
in quella rivoluzione lenta siamo tutti coinvolti.
Ci sono fili invisibili
che portano alle matasse aggrovigliate del passato.
Nessuno può tirarsi fuori,
conviene dipanarle.

Alessandro Leogrande, *Uomini e Caporali*

Introduzione

"L'aspirazione di tutti gli uomini dopo quella alla sopravvivenza e al rispetto dei più elementari diritti umani è quella ad un lavoro degno. La strada da percorrere perché a tutti sia garantita questa possibilità passa necessariamente per una visione integrata dello sviluppo: non esiste sviluppo economico senza sviluppo sociale; non esiste sviluppo senza equità. E' precisamente questo che significa dare un volto umano all'economia globale."

- Juan Somavia, Direttore generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Come bene afferma il presidente dell'OIL, in una celebre citazione, la conquista più grande che appartiene a gli uomini è quella di avere un lavoro ed un'esistenza degna.

Il rispetto dei diritti umani, specialmente in campo lavorativo, permette il progresso economico, sociale e culturale di tutti i Paese, soprattutto nei Paesi più poveri del mondo e nelle regioni del mondo ad alto tasso di intensità lavorativa e di diseguaglianza. Il lavoro dignitoso, dunque, è proprio la chiave di volta, l'elemento essenziale capace di implementare uno sviluppo equo e sostenibile nel tempo.

A partire dagli anni Novanta, l'apertura dei mercati mondiali ha reso possibile la convergenza dei modelli produttivi, la standardizzazione dei modelli di consumo, nonché l'ibridazione di culture diverse. Si è assistito ad un processo planetario di omologazione economica e culturale che trascina con sé diversi effetti tra cui si può citare l'incremento degli investimenti diretti esteri (IDE), l'abbattimento delle barriere tariffarie, la standardizzazione dei prodotti finanziari, la deregolamentazione dei mercati, la convergenza dei prezzi, nonché il collegamento in tempo reale tra località distanti, reso possibile da un uso massiccio delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Lo stesso non si può dire per il rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore, i quali pur essendo diritti basilari e necessari, restano ancora dei privilegi di pochi paesi e di un numero esiguo di persone.

Non c'è alcun dubbio, infatti, che la globalizzazione economica può raccogliere tutti i suoi frutti e prosperare solo se, in tutto il mondo, senza eccezione alcuna, ci sono forti

sistemi sociali che assicurano e promuovono i diritti di base nel lavoro.[1] Lo sviluppo non si crea abbassando la soglia dei diritti, ma intervenendo sui nodi strutturali che ne condizionano il funzionamento.

In realtà, la grande maggioranza dei lavoratori mondiali vive ancora in condizioni di schiavitù o lavoro forzato, è vittima di discriminazione; vive in situazioni di illegalità diffusa, vittima dell'economia criminale che va – per esempio - dall'immigrazione clandestina, all'evasione dei trattamenti economici e normativi imposti per legge o per contratto collettivo al mercato del lavoro ufficiale; dall'assenza totale di tutele riguardanti orario di lavoro, retribuzione e ferie alla disoccupazione; dal lavoro minorile all'esclusione sociale, povertà, corruzione, e dignità del lavoro.

In questo contesto si inserisce il discorso della tutela e del rispetto dei diritti umani in campo lavorativo proprio nel momento in cui il prezzo della "merce umana" ha generato un immenso benessere alle élite e ha continuato o aggravato il processo di impoverimento della maggioranza dei poveri.[2] Ecco, quindi, che parlare di diritto al lavoro e dignità, di lavoro sommerso e lavoro dignitoso, di sfruttamento lavorativo e caporalato, nel momento di maggiore espressione per un mondo "civilizzato" quale ritiene di essere oggi il nostro, non risulta essere un discorso anacronistico o legato ad un tempo ormai andato.

In piccoli angoli di mondo, lo sviluppo umano si è bloccato, annodato intorno al un mercato del lavoro gestito interamente dall'illegalità e dalla riduzione in condizioni semi - servili di centinaia di donne, uomini e bambini, che hanno ridotto, violentemente, a merce il bene lavoro e subordinato la loro esistenza dignitosa ad un mero fatto produttivo.[3]

Le ragioni che hanno condotto alla produzione del presente lavoro di tesi, pertanto, sono da ricercare nell'appartenenza ad una terra, la Capitanata, in cui al colore dei campi s'oppone il sudore di lavoratori vittime silenziose del caporalato. Dopo essere stata, in prima persona, nel ghetto di Borgo Mezzanone, e dopo aver visto con i miei occhi quell'inferno a cielo aperto in cui la vita umana è ridotta alla mera sopravvivenza, dove

---

[1] R. BLANPAIN, M. COLUCCI, *L'Organizzazione Internazionale del Lavoro: diritti fondamentali dei lavoratori e politiche sociali*, Jovene Editore, 2007, p. 15

[2] R. BLANPAIN, M. COLUCCI, *L'Organizzazione Internazionale del Lavoro: diritti fondamentali dei lavoratori e politiche sociali*, cit. p. 100

[3] Cfr. P. ALO', *Il caporalato nella tarda modernità. La trasformazione del lavoro da diritto sociale a merce*, WIP Edizioni, 2010, p. 15

non esistono desideri, alternative, chances di vita e, soprattutto, diritti, ho deciso di approfondire le cause e gli effetti di questa pratica arcaica ed inedita allo stesso tempo. Una pratica – quella del caporalato- che è solo uno degli elementi che concorre al mantenimento del sistema di sfruttamento, ormai parte della configurazione del lavoro agricolo in Italia e in tutte le campagne dell'Europa mediterranea. Di qui, l'esigenza di trattare il tema da una prospettiva più complessa e attraverso un punto di vista giuridico, filosofico, antropologico e sociologico.

Attraverso un giro lungo si partirà dal concetto di dignità umana, "matrice e misura dei diritti umani"[4], si tratterà del significato di lavoro dignitoso, analizzando le norme che tutelano i diritti del lavoratore in campo internazionale, europeo e italiano. Per poi concludere con il fenomeno del caporalato, vera e propria offesa alla Costituzione e alla dignità umana. Nell'ultimo capitolo dell'elaborato si ripercorrono le vicende storiche, le pratiche e le devianze che hanno prodotto l'evoluzione dal caporalato classico a quello globalizzato dei giorni nostri, con particolare riferimento al territorio della Capitanata, mettendo in evidenza che guardare soltanto il ruolo che svolge il caporale porta ad osservare il fenomeno in maniera limitativa ed inefficace. Il caporalato di oggi si rivela molto più sofisticato ed attrezzato di quello conosciuto e contrastato negli anni 80; spesso si organizza tramite le agenzie di viaggio, o attraverso le Agenzie di Somministrazioni, che altro non sono che la parte finale della catena dello sfruttamento e della pratica delle illegalità, oltre che anelli funzionali ad un modo di fare impresa. Impresa che in questi anni si è innovata, sia sul versante delle specializzazioni produttive e lungo la filiera, sia sul versante delle tecnologie.

Se «il caporalato in agricoltura è un fenomeno da combattere come la mafia» come ha dichiarato il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina all'indomani dei drammatici casi di braccianti morti nelle campagne pugliesi nell'estate del 2015, «la lotta non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma - amava ripetere Paolo Borsellino - un movimento culturale e morale che coinvolga tutti e specialmente le giovani generazioni».

Alla luce di tale riflessione, l'obiettivo di questo lavoro di tesi è contribuire, seppur in minima parte, a muovere una operazione culturale che rompa la cappa di vulnerabilità ed invisibilità nella quale vivono le vittime di sfruttamento sul lavoro.

[4] U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana* , Laterza, 2009, p. 3 e ss.

Capitolo 1

Lavoro ed esistenza libera e dignitosa nel contesto internazionale ed europeo

1.1 La dignità umana: breve excursus storico-filosofico

E' difficile definire il significato di dignità umana. Il fascino e la complessità del tema si sono subito palesati proprio per la difficoltà di dare una definizione letterale e giuridica del termine dignità.[5]

Se, al di là delle mille varianti che se ne possono riscontrare, il significato di dignità umana dovesse essere sintetizzato in una definizione condivisibile da tutti coloro che si richiamano ad esso, la definizione in questione potrebbe essere più o meno la seguente: *è (giuridicamente) doveroso che tutti gli uomini siano trattati come ritenuto (moralmente) doveroso trattare un uomo in quanto tale*.[6]

Della "dignità dell'uomo" - e così della "dignità umana" o della "dignità della persona"- se ne occupano il filosofo, lo storico, il religioso, il giurista, e per certi aspetti, immancabilmente, anche il medico e lo scienziato, impegnati a ricercare i contenuti di un concetto che si mostra via via sempre meno decifrabile.[7] Il termine dignità, adoperato assolutamente o nel contesto nel sintagma <<dignità umana>> , è ambiguo e ricco di sfaccettature.

Storicamente il concetto di dignità umana ha assunto due accezione filosofiche e, rispettivamente, due significati che si sono evoluti fino ai nostri giorni: nel primo senso è l'uomo in quanto tale ad avere quella dignità che gli deriva dall'essere al culmine della scala gerarchica della natura, nel secondo senso la dignità dipende dalla posizione

[5] E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Lezioni Volterrane, Volume II 2006, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 7

[6] E' la definizione che da il Professore E. RIPEPE in *La dignità umana: il punto di vista della filosofia del diritto*, in E. CECCHERINI, *La tutela della dignità dell'uomo*, p. 27

[7] A. PIROZZOLI*, La dignità dell'uomo. Geometrie Costituzionali*, Collana della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo, 21, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 3

che egli ricopre nella scala gerarchica sociale.[8] La prima accezione troverà terreno fertile nel messaggio giudaico-cristiano, secondo cui la dignità dell'uomo sta nel suo essere creato a immagine e somiglianza di Dio e nella sua capacità di orientare le proprie scelte in una continua tensione etica verso Dio. La seconda accezione mette in risalto la caratteristica fondamentale dell'uomo: la ragione. Grazie ad essa l'uomo non è soltanto un essere della natura, ma anche un soggetto dell'autonomia pratica e, come tale – secondo Kant – possiede dignità, cioè un valore interno assoluto.[9] È stata così distinta una «teoria della dotazione» da una «teoria della prestazione»[10]. Secondo la teoria della dotazione, l'essere umano è dotato di dignità nel momento stesso in cui nasce, essendo tutti gli uomini dotati di ragione senza distinzione alcuna. Per la teoria della prestazione la dignità umana è legata a un'etica dell'onore che esalta le virtù eroiche, la nobiltà d'animo e la magnanimità: la cosiddetta *dignitas* romana o αξία (axía) dei Greci. L'eroe per eccellenza è Ettore, il quale viene animato non soltanto dalla la ricerca della gloria mediante la vittoria in battaglia, ma dal senso del dovere verso la sua patria; l'onore personale e la salvezza della propria comunità si uniscono così nei concetti di valore e di dignità, che sono tanto più grandi quanto più ardue sono le imprese che si è chiamati a compiere.[11]

Ci si trova di fronte ad una teoria che ha la pretesa di essere universalistica e, quindi, rivolta a tutti gli uomini e un'altra che invece riconosce la dignità solamente agli uomini che si sono distinti secondo le concezioni culturali dominanti. .

Un punto d'incontro tra le due concezioni, quella della dotazione e quella della prestazione, può essere in qualche modo trovato nel celebre discorso *De dignitate hominis* (1486) di Giovanni Pico della Mirandola che, da una parte, fonda la dignità umana sulla centralità ontologica dell'uomo nel mondo e, dall'altra, la collega all'uso della libertà.[12] Si mette l'accento, quindi, sulla libertà, necessaria per la connessione tra

[8] P. BECCHI, *Il principio di dignità umana*, Morcelliana, 2013, p. 131
[9] F. VIOLA, *Dignità umana in Enciclopedia Filosofica*, vol.3, Milano 2006, p. 2863
[10] H. HOFMANN, *La promessa della dignità umana*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 76, 1999, p. 625
[11] U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, cit. p.7
[12] "Ti ho posto in mezzo al mondo, perché di qui potessi più facilmente, guardandoti attorno, osservare quanto è nel mondo. Non ti abbiamo fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché come libero, straordinario plasmatore e scultore di te stesso, tu ti possa foggiare da te stesso nella forma che avrai prescelto. Potrai degenerare negli esseri inferiori, che sono i bruti; potrai rigenerarti, secondo la tua decisione, negli esseri superiori, che sono divini" di G. PICO DELLA MIRANDOLA, Discorso sulla dignità umana, Guanda, 2003, p. 103

dignità e autodeterminazione da cui deriva una connessione tra dignità e principi di libertà e uguaglianza.

Durante l'Illuminismo si ritrova la dimensione giuridica della dignità umana, la quale viene posta alla base dello stato costituzionale. Fu I. Kant a costruire il passaggio dalla dignità come categoria etica alla dignità come categoria (anche) giuridica.[13]

La novità sta nel fatto che Kant, partendo dalla concezione che bisogna agire in modo da trattare l'umanità <<sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo>>[14], propone un nuovo binomio ovvero una dignità legata allo status di cittadino, spiegando che <<non può esservi nello Stato nessun uomo che sia privo di dignità, a condizione di non averla perduta per un suo proprio crimine>>[15]. La dignità kantiana ha, in effetti, valore assoluto, e diremmo oggi, è di tipo oggettivo, che si impone su qualunque diversa opzione individuale: è cioè destinata a prevalere sulla personale concezione della dignità umana che ciascuno di noi ha e può avere. Nel corso del Novecento si valuterà come prioritaria la dignità soggettiva, la quale è alla base dell'odierna tendenza ad attribuire a ciascuno del proprio corpo e della stessa propria vita.

Con la fine del XVIII secolo il concetto di dignità supera la dimensione meramente filosofica in cui si era sviluppata, non solo grazie all'apporto di Kant ma anche grazie alle Dichiarazioni di fine secolo[16] sebbene essa non assurge ancora a concetto giuridico fino al secondo giuridico nelle carte costituzionali e internazionali.

Sebbene nella Dichiarazione dei diritti della Virginia[17] (12 giugno 1776) e nella Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino[18] (1789) non si faccia esplicito riferimento alla dignità, si può facilmente comprendere che le suddette si siano ispirate alla dignità umana, <<carattere pregnante dell'umanità in generale>>[19].

La Dichiarazione dei diritti della Virginia inaugura un modello normativo che, per stile, contenuto, suggestione, condiziona ancor oggi il modo del riconoscimento e della

[13] U. VINCENTI, *Diritti e Dignità umana*, cit. p.28
[14] I. KANT, *La metafisica dei costumi*, Laterza, 1970, p. 88
[15] I. KANT, *La metafisica dei costumi*, cit. p. 162
[16] C. DRIGO, *La dignità umana* in L. MEZZETTI (a cura di), Diritti *e Doveri*, Giappichelli Editore, 2013, p. 163 e ss.
[17] Di cui l'art. 1 afferma che: "Tutti gli uomini sono da natura egualmente liberi ed indipendenti, e hanno alcuni diritti innati".
[18] Di cui l'art.1 l'art. 1 sancisce che «Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune»; l'art. 2 stabilisce che «Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione»
[19] U. VINCENTI, *Diritti e Dignità*, cit. p. 30

protezione dei diritti innati (o naturali o fondamentali o inderogabili o inviolabili).[20] Quest'ultima fu fortemente influenzata dal giusnaturalismo ovvero dall'idea che i diritti umani pre-esistono e gli individui, tutti titolari di diritto, stipulano un patto per assicurare una protezione più stabile alla loro libertà naturale, mediante la creazione di una comunità politica.

Nelle Dichiarazioni dei diritti della fine del XVIII secolo non può non individuare il primo anelito ed un'originale ed originaria aspirazione alla universalità dei diritti, che troverà compiuto sviluppo solo nel XX secolo.[21] Infine, le grandi codificazioni del pensiero illuministico contribuirono in misura determinante a consacrare i nuovi principi di giustizia, di libertà e dignità dell'individuo come per esempio la prima stesura del Codice penale francese del 1971, il Codice napoleonico del 1804 e il Codice di procedure civile del 1806.

Bisogna osservare che, già nello Stato liberale ottocentesco il modo di intendere i diritti cambia gradualmente e al modello individualistico, prevalente nelle Rivoluzioni settecentesche, si sostituisce un modello basato sulla funzione dello Stato.

E' proprio nel XIX secolo che comincia ad emergere la consapevolezza dell'insufficienza del diritto naturale e della ragione ad offrire tutela efficace ai diritti, facendosi parallelamente strada l'idea che solo il diritto positivo sia l'unico strumento veramente idoneo a questo scopo.[22]

Hegel contribuisce in maniera decisiva nell'elaborazione e nello sviluppo del tema dei rapporti tra uomo e Stato. Secondo Hegel, infatti, la libertà trova compimento nello Stato e in esso si "risolve", poiché solo dallo Stato derivano tutto il valore dell'uomo e tutta la realtà spirituale.[23]

E' solo con il passaggio dallo Stato liberale di diritto allo stato costituzionale che si è assistito nuovamente al posizionamento della dignità umana al centro del dibattito, posizione che si è ulteriormente affinata durante il XX secolo a causa di diversi fattori.[24]

La questione sociale, concernente le conseguenze derivanti dall'impoverimento e dalla proletarizzazione di ampi settori della popolazione nell'ambito dell'industrializzazione

---

[20] U. VINCENTI, *Diritti e Dignità*, cit. p. 51

[21] L. MEZZETTI, *Storia dei diritti umani*, in (a cura di) L. MEZZETTI, *Diritti e Doveri*, CIT. p.27

[22] C. DRIGO, La dignità umana p. 164.

[23] G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, a cura di G. BONACINA, L. SICHIROLLO, IV ed., 2010, p.35.

[24] U. VINCENTI, *Diritti e Dignità*, cit. p. 53

europea, fu percepita quale problema centrale durante il XIX secolo. L'intento di proteggere i lavoratori, come si vedrà in seguito, condusse al riconoscimento, in seno al Trattato di Pace di Versailles del 1919, che la pace mondiale poteva essere realizzata solo se fondata sulla giustizia sociale e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. Pertanto fu istituita l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL o ILO) che faceva parte delle Nazioni Unite.[25]

Nel primo dopoguerra si ha il completo annullamento della dignità umana e con essa esplodono le contraddizioni dei regimi liberali, la cui incapacità di fronteggiare le tensioni sociali derivanti dall'ingresso sulla scena politica di nuove classi sociali apre la via alla conquista del potere da parte del partito fascista in Italia e di quello nazista in Germania.[26] L'affermarsi dello Stato Costituzionale porta con sé una preminenza dei diritti nell'ordinamento[27], i quali vengono concepiti come fondamentali e sono riconosciuti quali preesistenti allo Stato che deve tutelarli e attuare i valori che divengono lo struttura portante della Costituzione.[28] La dignità umana riacquista la sua centralità grazie anche alla generalizzazione dei diritti e delle libertà – positive e negative – e alla riflessione sull'intangibilità e l'inviolabilità di certi diritti attraverso la garanzia dei diritti sociale e di partecipazione sociale e politica, che devono essere codificati giuridicamente secondo una prospettiva laica e moderna. Con la fine della seconda guerra mondiale, la risposta alle barbarie dei totalitarismi, al trauma delle guerre, all'annientamento totale della dignità dell'uomo fu un'ulteriore sviluppo dello Stato Costituzionale.

Emerse la consapevolezza dell'inadeguatezza dei confini del diritto statuale a poter garantire una tutela efficace della dignità umana e ciò ebbe come effetto la pretesa di tutela della dignità umana a livello internazionale e regionale, in modo tale da attuare uno strumento di garanzia sovranazionale da cui, successivamente, le Costituzioni europee hanno tratto ispirazione. E' indubbio che i diritti sono universali, perché rivolti

[25] L. MEZZETTI, *Storia dei diritti umani*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e Doveri*, cit. p. 33

[26] P. CARETTI, G. BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, Giappichelli Editore, 2017, op. cit. p. 13

[27] E' un fenomeno che caratterizza, la Costituzione di Cadice del 1812, la Costituzione Francese del 1814, le costituzioni degli Stati tedeschi ed italiani della Restaurazione , la Costituzione norvegese del 1814, olandese del 1815 (…) IN L. Mezzetti*, Storia dei diritti umani*, cit. p. 28

[28] C. DRIGO, *La dignità umana* in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e Doveri*, cit. p. 166.

a tutti gli uomini, sono positivi perché se ne afferma il contenuto, se ne riconosce il valore e se ne pongono le basi per una loro efficace protezione.[29]

1.2 Norme internazionali che assicurano un'esistenza dignitosa

Il rispetto dei diritti dei lavoratori è il fondamento del lavoro dignitoso.

Come ha scritto Amartya Sen, [30]si tratta di una piattaforma imprescindibile per sviluppare le *capabilities* di chi lavora, costituendo la dignità della persona l'autentico luogo dal quale deve oggi dipanarsi un qualsiasi elenco organico e aggiornato di prerogative individuali e collettive.

Soltanto al termine delle persecuzioni che avevano portato al disconoscimento e al disprezzo dei diritti dell'uomo e all'offesa della coscienza dell'umanità[31], inizia un processo di reazione e azione che raggiunge l'apice con la pretesa di rendere universali i diritti dell'uomo con tutte le difficoltà che ne derivano. Basti pensare alle problematicità che sono alla base del concetto stesso di universalità dei diritti, alle differenze culturali, religiose e politiche presenti tra i Paesi, alle difficoltà di coniugare un progetto di diritti validi per tutti gli esseri umani con la sovranità statale che andrebbe ceduta da parte degli Stati per permettere l'ingresso di vincoli di diritto internazionale.

Nonostante ciò, il processo di affermazione dei diritti umani inizia a livello internazionale con primi atti internazionali che si ispirano al rispetto dei diritti umani e richiamano espressamente la dignità umana, quali il Preambolo della Carta delle Nazioni Unite del giugno del 1945, il quale afferma che "Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, (…)" e il Preambolo dello Statuto dell'Unesco del 1945, il quale proclama "Che

[29] C. ZANGHI, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Giappichelli editore, 2002, p. 17

[30] Così citato in G. BRONZINI, *La schiavitù nel lavoro contemporaneo. Dal decent work ai diritti oltre la subordinazione*, in «Parolechiave», n. 55, 2016, p. 50.

[31] Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948)

la dignità dell'uomo che esige la diffusione della cultura e l'educazione di tutti per il raggiungimento della giustizia, della libertà e della pace, comporta sacri doveri per tutte le nazioni da adempiere con spirito di reciproca assistenza." Si rintraccia un unico precedente nell'art. 151, co. 1, della Costituzione di Weimar del 1919: "L'ordinamento delle vita economica deve corrispondere alle norme fondamentali della giustizia e tendere a garantire a tutti un'esistenza degna dell'uomo".[32]

La comunità internazionale ha espresso la sua etica sociale in documenti fondamentali come la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo; Patti Internazionali sui diritti civili e politici; Patti Internazionali sui diritti economici, sociali e culturali; Convenzioni e raccomandazioni dell'ILO.[33]

Il complesso più importante di norme internazionali in materia di dignità e lavoro è quello la cui adozione è stata promossa dall'Organizzazione internazionale del Lavoro, sebbene un ruolo importante hanno svolto le Nazioni Unite e, su un piano geografico più ristretto, anche organizzazioni a carattere regionale.[34]

In tutti questi strumenti internazionali, operanti sia a livello universale o tendenzialmente tale, sia a livello regionale, nonostante le differenze che indubbiamente sussistono, non è difficile rendersi conto come l'elencazione dei diritti trova un nucleo comune a tutti i testi che affonda le sue radici nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.[35]

1.2.1. La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo

Prima del 1948 non esisteva un documento che in cui fossero elencati diritti universali positivi, diritti spettanti ad ogni essere umano, quale che sia la sua razza, cittadinanza, religione o opinione politica. Si può, certamente, considerare la Dichiarazione come un faro nella notte, soprattutto in un periodo in cui i diritti umani fondamentali basilari vengono calpestati nella maggior parte dei Paesi più poveri.

---

[32] A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie Costituzionali*, cit. p. 31 e ss.

[33] G. DHARAM, "*Pedagogical Materials on Decent Work*", International Institute for Labour Studies Geneva, 2006. Disponibile su www.ilo.org

[34] A. ZANOBETTI, *Diritto internazionale del lavoro. Norme universali, regionali e dell'Unione Europea*, Giuffrè Editore, 2011, p. 7.

[35] C. ZANGHI, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, cit. p. 18.

La Dichiarazione Universale ha il merito di formulare una trama di valori ampiamente riconosciuta, la cui tutela è considerata un dovere cui ciascuno Stato deve assolvere nel proprio ordinamento interno.[36]

Si può iniziare analizzando il Preambolo della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre del 1948[37], il quale afferma che "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo".

Il Preambolo della Dichiarazione universale è importante perché enuncia principi assolutamente innovativi per il sistema delle relazioni internazionali, in particolare quello secondo cui il rispetto della dignità che inerisce a "tutti i membri della famiglia umana" e dei loro diritti eguali e inalienabili sta alla base della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, dunque anche dell'ordine mondiale: il valore della dignità umana è posto al di sopra della sovranità degli stati.[38]

La Dichiarazione sancisce solennemente all'art. 1 che "*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza*." L'accento sull'essere umano è posto sin dall'inizio, dal riconoscimento dei diritti primari, quali: l'uguaglianza, la libertà, la non discriminazione, la vita, la sicurezza personale e l''integrità fisica (1-5). Seguono poi i diritti civili e di libertà (6-18), quelli specifici di natura giuridica (19/21) e i diritti economici, sociali e culturali (22-27).[39]

Strumento non vincolante, da assimilare, sul piano giuridico, ad una mera raccomandazione[40], essa è però divenuta , a causa della sua forza morale, punto di riferimento nella costruzione del diritto internazionale in materia di diritti umani ed ha

---

[36] C. ZANGHI, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, cit. 32.

[37] "Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà (…)"

[38] Commento del prof. Antonio Papisca sul Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani disponibile su: www.unipd-centrodirittiumani.it

[39] C. ZANGHI., *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, cit. p. 25 ss.

[40] Le raccomandazioni e in particolare le Dichiarazioni, pur non avendo valore di norme giuridiche obbligatorie, contribuiscono a formare la c.d. soft law. (…) Tali atti, finiscono con il determinare, nel tempo, l'adeguamneto a quel comportamento della gran parte dei destinatari, e perciò costituiscono un diritto soft, non imposto, ma spontaneamente adottato (…), in A. ZANOBETTI, *Diritto internazionale del lavoro,* cit. p. 13.

costituito la prima fase del processo che ha portato, nel 1966, all'adozione dei due Patti del 1966, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti sociali, economici e culturali.[41]

In materia di tutela del lavoro, l'articolo 23 della Dichiarazione recita: "*Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi."* Si può notare come la dignità di ogni individuo, senza discriminazione alcuna, sia sottesa alla possibilità di avere un lavoro scelto liberamente, retribuito equamente e in maniera da garantire un'esistenza degna a lui stesso e alla sua famiglia.[42] L'art. 23 della Dichiarazione, inoltre, come si vedrà più avanti, richiama alla mente il concetto di lavoro degno o *decent work* proposto dall'OIL, il quale è divenuto un obiettivo universale incluso nelle Dichiarazioni e nelle raccomandazioni più importanti in campo internazionale. Dall'adozione della Dichiarazione, il processo evolutivo inteso alla proclamazione e al rispetto dei diritti dell'uomo non si è mai arrestato.[43]

1.2.2 Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali

La Dichiarazione Universale dei diritti umani ha rappresentato l'innesco di un moto, di vastissima portata, di sviluppo dei diritti, principi e valori in essa contenuti in seno ad una pluralità di trattati e convenzioni concepiti nell'ambito delle Nazioni Unite, come i Patti sui diritti economici, sociali e culturali sopra menzionati nonché sui diritti civili e politici.[44]

Il Patto relativo ai diritti civili e politici, contiene disposizioni sulla non discriminazione, sul divieto di lavoro forzato e sul diritto di associazione.

---

[41] A. ZANOBETTI, *Diritto internazionale del lavoro*, cit. p. 134
[42] Si ritroverà lo stesso diritto nell'art. 36 della Costituzione Italiana.
[43] C. ZANGHI*., La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, cit. p. 352
[44] L. MEZZETTI, *Storia dei diritti umani*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e Doveri*, cit. p. 38

Nella parte terza del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fra i diritti economici sono enunciati il diritto al lavoro, alle condizioni di lavoro nonché i diritti sindacali agli articoli 6, 7 e 8.

L'art. 6 afferma che "g*li Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto"* e in tal senso ogni Stato dovrà prendere delle misure atte ad attuare "*programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui."*

Il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali ha dedicato al diritto al lavoro l'Osservazione generale n.18, adottata nel 2005. Il Comitato nota innanzitutto che il diritto al lavoro – diritto che fa parte integrante della dignità umana- comporta l'obbligo per gli Stati contraenti di garantire il diritto di ogni individuo ad un lavoro liberamente scelto o accettato, e a non esserne privato ingiustamente. Il diritto al lavoro è un diritto individuale e allo stesso tempo collettivo.[45]

Il paragrafo 2 dell'art. 6 e l'art. 7 sanciscono alcuni degli obblighi che spettano agli Stati per rendere effettivo il diritto al lavoro e per tutelare il soggetto lavoratore. Gli Stati devono assicurare "*giuste e favorevoli condizioni di lavoro",* tra cui: *la remunerazione, un equo salario ed una eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere, un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto; la sicurezza e l'igiene del lavoro; la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali; il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.*

Il messaggio che proviene dal Diritto internazionale è chiaro: il settore del lavoro non può essere lasciato al libero arbitrio del mercato, ma deve costituire oggetto di politiche pubbliche nel quadro di una più ampia programmazione di stato sociale.

[45] A. ZANOBETTI, *Diritto internazionale del lavoro,* cit. p. 139

1.2.4 Altre Convenzioni Internazionali che tutelano la dignità

Le Nazioni Unite hanno promosso l'adozione di altre importanti convenzioni internazionali su argomenti più settoriali e specifici, ma che comunque hanno inciso sulla proclamazione dei diritti umani e del rispetto della dignità umana.[46]

Nel corso degli ultimi anni, infatti, la forte esigenza di assicurare il rispetto della dignità umana ha ampliato enormemente il ventaglio di strumenti che si possono adoperare per la tutela di particolari categorie di soggetti.

In particolare si devono evidenziare: la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 la quale intende stabilire un codice dei diritti dei rifugiati che copra tutti gli aspetti fondamentali della vita; la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 che impegna gli Stati contraenti a vietare ed eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a garantire a ciascuno il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge; proclama in particolare il diritto al godimento del diritti al lavoro e inerenti ad esso, senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, dei diritti economici, sociali e culturali; la Convenzione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979; la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989; la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990 che definisce all'art. 1 "lavoratori migranti" le "persone che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato una attività remunerata in uno Stato cui loro non appartengono". E' importante sottolineare che la Convenzione nella terza parte proclama i diritti dell'uomo spettanti a tutti i lavoratori migranti e ai loro famigliari, senza distinzione fra coloro che si trovano in posizione regolare e coloro che sono invece in situazione irregolare.

Si pensi, inoltre, alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006, alla Dichiarazione di Vienna e il suo programma d'azione del 1993; la Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace del 1984; la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche del 1992; la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo del 1981; la Convenzione contro la tortura del 1984 e

[46] A. ZANOBETTI, *Diritto internazionale del lavoro*, cit. p. 144

la Convenzione sulla schiavitù e sul lavoro forzato firmata il 1926 e modificata successivamente nel 1956 a New York.

Infine, dedicati al rispetto dei diritti umani e dalla dignità dell'essere umano sono anche Dichiarazioni o Patti a carattere regionale, quali la Convenzione americana sui diritti dell'uomo del 1969, la Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, la Carta araba dei diritti dell'uomo del 1994 nonché la Carta asiatica dei diritti dell'uomo adottata nel 1997 dalle ONG asiatiche. Non si può non ricordare la Convenzione di Oviedo del 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.[47]

1.3 Il lavoro dignitoso nella normativa internazionale dell'OIL

Il corpo più ampio, completo e particolareggiato di norme internazionali in materia di lavoro si trova in strumenti di carattere settoriale, cioè specificatamente dedicate alla materia sociale e del lavoro; si tratta per lo più delle Convenzioni e delle raccomandazioni elaborate dall'OIL, la quale ha posto in essere un insieme di norme cui ben spetta l'appellativo di "codice internazionale del lavoro".[48]

Il tentativo certamente più nobile e in un certo senso anche, ingenuamente, grandioso di distinguere tra il lavoro avente caratteristiche minime da poter essere considerato "decente" e quindi legalmente accettabile, in linea quindi con quei principi, che sono comunemente ritenuti fondativi della modernità, e il lavoro al di sotto di questi standard "minimi", che quindi condivide elementi comuni al lavoro schiavistico e servile, è stato quello intrapreso negli anni Novanta dello scorso secolo ad opera dell'OIL.[49]

L'Organizzazione internazionale del lavoro ha una storia abbastanza datata. Questa venne istituita alla fine della II Guerra mondiale durante la Conferenza di pace di Versailles del 1919 nel corso della quale la quale gli Stati, determinati a dare un nuovo assetto alle relazioni internazionali, diedero vita alla Società delle Nazioni la quale,

[47] C. DRIGO., *La dignità umana,* in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, cit. p. 175
[48] A. ZANOBETTI, *Diritto internazionale del lavoro*, cit. p. 2
[49] G. BRONZINI, *La schiavitù nel lavoro contemporaneo.Dal decent work ai diritti oltre la subordinazione*, cit. p. 60

però, ebbe vita breve e difficile e con la seconda guerra mondiale fu sostituita con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, istituita mediante la Carta di San Francisco.

Per quanto concerne il diritto sociale e del lavoro, già dalla prima guerra mondiale, veniva invocato di lavoratori e dai governi un progetto che disciplinasse la materia del lavoro attraverso la creazione di un ente a composizione tripartita[50] (governi, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori) che avrebbe posto in essere norme specifiche in materia di lavoro in maniera tale da fissare livelli uniformi di protezione dei lavoratori.[51]

Venne così adottata la Costituzione dell'OIL, completata nel 1944 dalla "Dichiarazione di Filadelfia", ovverosia la Carta degli Obiettivi e dei Principi dell'organizzazione, venne inserita nei trattati di pace insieme al programma al quale la nuova organizzazione avrebbe dovuto dare esecuzione al più presto[52].

La Costituzione afferma che "il lavoro non è una merce" da cui discende la conseguenza che il prezzo e i costi sociali connessi al lavoro non possono essere lasciati alle libere forze di mercato. Questo è un problema attuale, sempre più preoccupante a causa della globalizzazione e della concorrenza internazionale le quale impongono dei ritmi produttivi e degli standard a cui bisogna allinearsi e, per fare ciò, si consentono condizioni di lavoro inaccettabili, sfruttamento lavorativo, l'abbassamento del costo del lavoro e dei costi di produzione, la mancanza di formazione, di igiene, di sicurezza e di contratti lavorativi.[53]

---

[50] La natura tripartita dell'OIL evita che le decisioni vengano assunte secondo criteri tecnocratici e contribuisce ad ispirare fiducia nei confronti dell'organizzazione sia nelle associazioni sindacali, sia in quelle dei datori di lavoro e a coinvolgere la loro responsabilità in tutte le attività dell'Organizzazione stessa.

[51] A. ZANOBETTI, *Diritto Internazionale del lavoro*, cit. p. 20 e ss.

[52] I quattro principi che ispirano l'agire dell'OIL contenuti nella Dichiarazione di Filadelfia sono: il lavoro non è una merce; la libertà di associazione e di espressione è condizione essenziale per un progresso costante; la povertà, ovunque esista, costituisce una minaccia per la prosperità di tutti; tutti gli essere umani, indipendentemente dalla razza, religione e sesso, hanno diritto di perseguire il loro benessere materiale e il loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, sicurezza economica e pari opportunità." Cfr. *Premabolo della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro*.

[53] Questo tema verrà affrontato nel terzo capitolo. Sul tema è interessante leggere: L. Gallino, *Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità*, editori Laterza,2007

1.3.1 Il "*Decent Work*"

L'OIL nel Rapporto sulla dimensione sociale della globalizzazione del 2003 osservava che: "gli effetti negativi della globalizzazione su certi gruppi di lavoratori possono derivare dall'assenza o dall'inadeguata applicazione degli standards del lavoro. Quando gli standards nazionali ed internazionali, non sono applicati, i lavoratori non hanno gli strumenti di base di cui hanno bisogno per difendersi. Questo è il caso dei lavoratori temporanei, dei lavoratori migranti e dei lavoratori che lavorano in alcune zone per l'esportazione, come quelli che lavorano nell'economia informale o in quella sommersa. Molte ricerche dimostrano che il fallimento nell'applicazione degli standards del lavoro stanno danneggiando lo sviluppo nazionale. Garantire un lavoro dignitoso è un obiettivo cruciale oer tutti gli attori (pubblici e privati)."[54]

Dalla seconda metà del secolo scorso l'attività dell'OIL si è intensificata notevolmente, perseguendo, in maniera costante, l'obiettivo di promuovere i diritti umani, la pace, il progresso, la giustizia sociale e i diritti di base nel lavoro.[55]

Gli obiettivi strategici all'interno del quale si sostanziano le azioni dell'OIL sono: promuovere e garantire l'applicazione delle norme nonché dei principi e diritti fondamentali del lavoro; creare maggiori opportunità di occupazione e reddito dignitosi per donne e uomini; estendere i benefici e l'efficacia della protezione sociale per tutti; rafforzare il tripartitismo e il dialogo sociale.

L'OIL ha inteso nel 1995 il Summit mondiale per lo sviluppo sociale di Copenhagen, nel quale ha posto la lotta alla povertà, l'obiettivo del pieno impiego e dell'integrazione sociale come basi per lo sviluppo economico. Pur riconoscendo che lo sviluppo economico va di pari passo con lo sviluppo sociale e che, di conseguenza, è impossibile imporre gli stessi *standard* sociali ai Paesi sviluppati ed a quelli arretrati, ha assunto un obiettivo globale indicato con la formula "*decent work*": si tratta del rifiuto di condizioni di lavoro che, quale sia il livello di sviluppo dei diversi Paesi, determinano un evidenza pregiudizio alla dignità umana.[56]

---

[54] OIL, *Rapporto sulla dimensione sociale della globalizzazione*, 2003, disponibile su www.ilo.org

[55] Nel 1969, in occasione del 50esimo anniversario dell'OIL, venne attribuito il Nobel per la Pace all'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

[56] C. ZANGHI, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, cit. p. 92

L'OIL ha voluto promuovere un nocciolo duro di diritti fondamentali: i c.d. *core labour standards*, ovvero garanzie minime inderogabili e universali che riguardano ciascun lavoratore: libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva; l'eliminazione del lavoro minorile; l'abolizione del lavoro forzato; l'eliminazione della discriminazione nell'assunzione e nell'occupazione. [57]

Ciò ha condotto all'adozione della "Dichiarazione concernente l'applicazione di principi e diritti fondamentali in materia di lavoro" adottata il 18 giugno 1998 adottata nel corso dei lavori della 86esima sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, "al fine di dare un forte impulso all'effettivo instaurarsi di un insieme di norme che costituiscono uno standard minimo inderogabile in materia di lavoro"[58]. Gli standard del lavoro non sono infatti "solo" prerogative ed obiettivi delle attività dell'OIL, essi sono anche nell'agenda di altri organismi internazionali come le Nazioni Unite, il Nafta e l'OCSE.

Si è previsto che tutti gli stati membri dell'OIL siano obbligati, in forza della loro appartenenza alla Organizzazione stessa ed ancorché non abbiano provveduto alla ratifica, a "rispettare, promuovere e realizzare, in buona fede" i principi di un ristretto gruppo di convenzioni (otto) [59] fondamentali che corrispondono a quattro categorie di diritti minimi essenziali: a) libertà sindacale e diritto alla contrattazione collettiva (Convenzioni OIL n. 87 e n. 98 del 1948 e 1949); b) eliminazione di ogni forma di lavoro coatto o forzato (Convenzioni n. 29 e n. 105 del 1930 e 1957); c) abolizione del lavoro minorile (Convenzione n. 138 del 1973 e n. 182 del 1999); d) abolizione delle discriminazioni all'impiego (Convenzioni n. 100 del 1951 e n. 111 del 1953). Il caso *b*) è espressamente rivolto al lavoro "non libero" e quindi semischiavistico, ma a ben guardare anche i diritti sindacali e di associazione sembrano dovere necessariamente completare lo *status libertatis* del lavoratore moderno posto che lo schiavo non ne gode perché è proprio la legge che lo depriva del potere di contattare il suo salario e di determinare consensualmente i contorni della sua prestazione.[60]

---

[57] R. BLANPAIN, M. COLUCCI, *L'Organizzazione Internazionale del Lavoro: diritti fondamentali dei lavoratori e politiche sociali*, cit. p. 14

[58] A. ZANOBETTII, *Diritto internazionale del lavoro*, cit. p. 57

[59] V. FERRANTE, *Dignità dell'uomo e diritto del lavoro*, cit. p. 203.

[60] G. BRONZINI, *La schiavitù nel lavoro contemporaneo. Dal decent work ai diritti oltre la subordinazione,* cit. p. 65

La piaga del lavoro forzato mantiene, peraltro, seppure in un contesto mutato, una inquietante attualità.[61] Secondo il rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro *Global Estimate of Forced Labour: Results and Methodology* del 2012 a livello mondiale si stimano circa 18 milioni di vittime di lavoro forzato, il 68% delle quali impiegate in agricoltura, costruzioni o lavori domestici.

Figure 1. Global estimate by form of forced labour

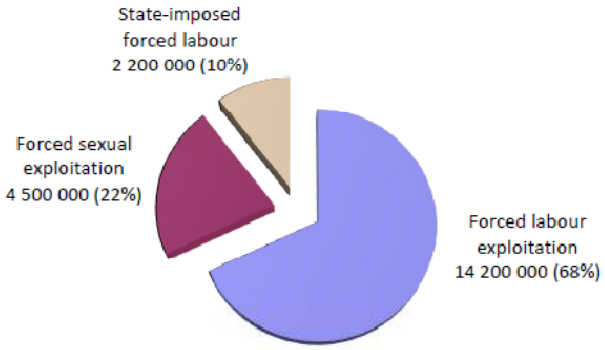

Figura 1[62]

Casi di lavoro forzato sono riscontabili, purtroppo, in molti paesi, anche ad economia avanzata.[63] Da una analisi dei dati assoluti , la situazione risulta essere la seguente: al primo posto figurano i paesi asiatici con 11.7 milioni di lavoratori forzati, seguiti al secondo posto dall' Africa con 3.7 milioni di vittime e al terzo posto dall'America Latina con 1.8 milioni di vittime. Al quarto posto figurano i paesi dell'Europa centrale e sud orientale , i paesi sviluppati con 1.5 milioni e infine il Medio Oriente con 600 000 vittime.[64]

---

[61] K. BALES, *I nuovi Schiavi. La merce umana nell'economia globale,* Feltrinelli, 2000

[62] Cfr. OIL , *Global Estimate of Forced Labour Results and methodology , Special Action Programme to Combat Forced Labour* , 2012 , pag. 14

[63] Si deve porre in evidenza che Il Canada e gli Stati Uniti non hanno ratificato la Convenzione n. 29, mentre la Cina non ha ratificato né la n. 29 né 105, adducendo l'incompatibilità della sua legislazione interna con i due strumenti. Si deve precisare che la Dichiarazione del 1998 afferma che il rispetto delle Convenzioni dichiarate come fondamentali, è obbligo di ogni stato membro dell'OIL, indipendentemente dalla ratifica, perché la Convenzioni sono espressione di principi posti dalla stessa Costituzione dell'Organizzazione.

[64] OIL , *Global Estimate of Forced Labour Results and methodology , Special Action Programme to Combat Forced Labour* , p. 15

La materia in questione è debordante, è come una piaga che non si rimargina, anzi si allarga a mò di metastasi. Le cosiddette forme moderne di schiavitù sono appunto espressioni di metastasi, alla cui riproduzione contribuiscono certamente i processi legati all'interdipendenza planetaria e alla globalizzazione: il 'caporalato' nei riguardi di contadini e operai provenienti da paesi poveri, il bonded labour, il traffico di essere umani, la tratta di bambine nigeriane, l'arruolamento dei minori nei corpi militari, ecc. Oggi, più che mai, sembra improrogabile la necessità di localizzare il concetto di lavoro dignitoso e di "rendere i diritti fondamentali al lavoro *human rights* in senso stretto".[65]

1.3.2 Il lavoro dignitoso: una buona politica per contrastare il caporalato a livello internazionale

La globalizzazione e l'apertura mondiale dei mercati ha come effetto, in molte parti del mondo, violazioni continue dei diritti sociali, esclusione sociale, sfruttamento, pratiche discriminatorie. Tutto ciò incide sulla privazione della dignità umana delle molte migliaia di persone che lavorano nell'economia sommersa e sono vittime della prassi, purtroppo consolidata, del caporalato.

In alcuni paesi in via di sviluppo o nelle regioni del Sud Italia, queste persone costituiscono la forza lavoro bracciantile prevalente.

L'OIL, attraverso la politica del "*decent work*", promuove un paradigma universale, persegue un obiettivo necessario da realizzare e implementa uno strumento stesso di sviluppo e di riduzione della povertà dal momento che individua nella dignità, nella libertà, nella pace e nella democrazia gli elementi chiave per incentivare una globalizzazione giusta, incoraggiare lo sviluppo e l'occupazione.[66] In questo senso, l'OIL ha dato grande enfasi al concetto del lavoro dignitoso come modello da assumere per contrastare tutti fenomeni che da esso si discostano e che si esplicano in varie manifestazioni e in diversi settori: nell'agricoltura, nella produzione di mattoni, nelle

[65] G. BRONZINI, *La schiavitù nel lavoro contemporaneo. Dal decent work ai diritti oltre la subordinazione,* cit. p. 55

[66] Nel 2002 l'OIL ha istituito una Commissione mondiale incaricata di analizzare in maniera approfondita i diversi aspetti della globalizzazione e i suoi effetti sul progresso economico e sociale e di studiare nuove prospettive. Essa ha condotto alla pubblicazione nel 2004 del primo rapporto: " Una globalizzazione giusta: creare opportunità per tutti" (consultabile sul sito dell'OIL); A. ZANOBETTI, *Diritto internazionale del lavoro*, cit. p. 59

miniere, nelle cave, nella produzione di stoffe e tappeti, nel lavoro domestico, nella prostituzione.

Bisogna ricordare che l'OIL "si occupa di tutti i lavoratori. A causa delle sue origini, l'OIL ha prestato maggiore attenzione alle esigenze dei lavoratori salariali - la maggioranza degli uomini - nelle imprese formali. Ma questa è solo una parte del suo mandato e solo una parte del mondo del lavoro. Quasi tutti lavorano, ma non tutti sono impiegati. L'OIL deve occuparsi di lavoratori oltre il mercato del lavoro formale, con lavoratori salariati non regolati, lavoratori autonomi e lavoratori a domicilio".

Com'è noto l'OIL, fin dalla sua creazione nel 1919, ha espresso preoccupazione per la situazione dei lavoratori sottoposti a lavoro forzato. Il fatto che nel mondo ci siano ancora uomini,donne e bambini che vivono e lavorano in condizioni di schiavitù è un affronto a tutte le persone e le nazioni di tutto il mondo. Il diritto ad essere liberi dal lavoro forzato è sia un diritto fondamentale del lavoro e sia un diritto umano.

La piaga del lavoro forzato e' ancora oggi una realtà, nonostante 178 paesi abbiano ratificato la Convenzione sul lavoro forzato n. 29 del 1930 e 175 abbiano ratificato la Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato Convenzione n. 105 del 1957. Da una brevissima analisi delle due Convenzioni si possono evincere alcuni passaggi fondamentali. Dalla Convenzione n. 29 elementi salienti si rivengono nell'impegno da parte di tutti gli Stati ratificanti a eliminare l'uso del lavoro forzato (art. 1), la prescrizione per gli Stati membri di relazionare all'OIL annualmente circa l'uso del lavoro forzato e l'impegno per gli Stati ad emettere regole precise e a vigilare sullo svolgimento del lavoro forzato od obbligato (art. 23) con obbligo di sanzionare penalmente i trasgressori (art. 25). Dalla Convenzione n. 105 si rileva: l'impegno a non ricorrere, da parte degli Stati ratificanti, a forme di lavoro forzato o obbligatorio (art. 1) e la previsione dell'impegno da parte degli Stati ad adottare ogni opportuna azione al fine di abolire immediatamente e completamente il lavoro forzato (art.2).[67]

Di fronte ad una situazione ancora così drammatica l'ILO, nel'ambito della 103° Conferenza Internazionale sul Lavoro, ha deciso di lanciare una nuova campagna per promuovere l'eliminazione di questo fenomeno: la campagna "*50 For Freedom"* si pone l'obiettivo di ottenere la ratifica del Protocollo alla Convenzione sul Lavoro Forzato da parte di almeno cinquanta Paesi entro il 2018. Il Protocollo adottato da

[67] R. BLANPAIN, M. COLUCCI, *L'Organizzazione Internazionale del Lavoro: diritti fondamentali dei lavoratori e politiche sociali*, cit. p. 112

rappresentanti di governi, sindacati e organizzazioni datoriali attualizzare la Convenzione n. 29 dell'ILO sul lavoro forzato - è uno strumento giuridicamente vincolante che intende dare nuovo slancio all'azione mondiale per l'eliminazione del lavoro forzato attraverso un maggiore impegno nella prevenzione, nella protezione e nel risarcimento delle vittime andando oltre la mera persecuzione del reato. Per combattere la piaga dello sfruttamento è però necessario intervenire anche sul sistema di reclutamento dei lavoratori che avviene spesso attraverso pratiche di assunzione fraudolente ed illegali.[68] La "*Fair Recruitment Initiative*" (Iniziativa di Reclutamento Equo) dell'ILO intende interviene proprio in questo contesto con l'obiettivo di rafforzare i meccanismi per garantire l'attuazione di pratiche di assunzione trasparenti e regolari che tutelino i diritti dei lavoratori. Gli obiettivi del reclutamento equo sono: prevenire la tratta di esseri umani e il lavoro forzato; proteggere i diritti dei lavoratori, compresi i lavoratori migranti, da abusi e pratiche fraudolente, in particolare nella fase di reclutamento e collocamento; ridurre il costo della migrazione per lavoro e valorizzarne gli effetti positivi per i lavoratori migranti e le loro famiglie, nonché per i paesi di origine e di destinazione. [69]

Ed è proprio nel settore agricolo che ha preso piede in Italia il fenomeno del caporalato, costringendo sempre più persone, in particolare braccianti immigrati, ai lavori forzati nei campi.[70]

Il concetto di lavoro dignitoso, che esprime l'aspirazione ad un lavoro per tutti, con una giusta retribuzione e svolto nel rispetto dei diritti è stato nuovamente istituzionalizzato dalle Nazioni Unite nel 2015 e posto al centro della "Agenda del lavoro dignitoso", la quale persegue quattro obiettivi: promozione dell'occupazione tramite la creazione di un

[68] E' importante evidenziare che proprio nel 2016, il 18 ottobre, il Parlamento italiano ha approvato la legge 4008/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo". Lo scopo di questa legge è quello di punire il ricorso al lavoro agricolo attraverso il sistema illecito del caporalato, un fenomeno che secondo le stime, affligge più di 400.000 lavoratori stagionali in agricoltura di cui circa 100.000 (prevalentemente stranieri) sono costretti a subire forme di ricatto lavorativo e a vivere in condizioni fatiscenti. Il testo di legge, prevede delle pene più severe per chi utilizza queste forme di lavoro forzato e l'estensione della sanzionabilità, anche attraverso la confisca dei beni, non solo gli intermediari illegali ma anche i datori di lavoro che utilizzano lo sfruttamento illecito di manodopera.

[69] Il ruolo delle agenzie per l'impiego nella prevenzione di abusi e sfruttamento dei lavoratori migranti, in www.lavorodignitoso.org

[70] Il recente rapporto "Filiera sporca" ha messo in evidenza la gravità del sistema dello sfruttamento ai danni dei lavoratori immigrati nel meridione: ghetti, lavoro minorile, condizioni abitative e igieniche da bidonville, violenza contro le donne, sfruttamento selvaggio e caporalato. Disponibile su: www.filierasporca.org

contesto istituzionale ed economico sostenibile; lo sviluppo e il potenziamento di strumenti di protezione sociale che siano sostenibili ed adeguati al contesto sociale; la promozione del dialogo sociale e del tripartitismo, e il rispetto, la promozione e l'attuazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro. Questi ultimi, sono diventati elementi integranti della nuova Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile definita come "un piano d'azione per la gente, il pianeta e la prosperità"[71]. Tra i suoi 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, si evidenzia l'obiettivo n. 8 che ha lo scopo di "promuovere una crescita economica inclusiva e sostenibile e un lavoro dignitoso per tutti" e vede i leader mondiali impegnati a "prendere misure immediate ed efficaci per sradicare il fenomeno del lavoro forzato, a porre fine alla schiavitù moderna e al traffico di esseri umani entro il 2030".[72]

Un ulteriore politica dell'OIL per promuovere il lavoro dignitoso è da ritrovare nei programmi nazionali integrati di lavoro decente, i c.d. *Decent Work Country Programmes* (DWCPs) , volti a definire priorità ed obiettivi nei diversi contesti nazionali. Tali programmi si differenziano da paese a paese e sono stati definiti come il veicolo principale per la fornitura del sostegno dell'OIL ai paesi.

Per concludere, è doveroso evidenziare che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stilato una lista di indicatori che permettono di misurare il livello di lavoro dignitoso in ogni Paese.

Non esisteva, infatti, esisteva un insieme concordato di indicatori statistici che definissero e misurassero il lavoro dignitoso o che monitorasse e valutasse la situazione nei Paesi. Questa lacuna ha condotto alla progettazione da parte dell'unità di sviluppo e analisi statistiche di un insieme di indicatori statistici per misurare il lavoro dignitoso. "*How decent is your work*?" Il rapporto "*Measuring Decent Work with Statistical Indicators*" si apre con questa frase per poi descrivere le sei dimensioni concettuali del lavoro dignitoso. Innanzitutto il lavoro dignitoso deve realizzarsi nell'opportunità, da parte di tutti gli esseri umani, di poter trovare lavoro, dal momento che il lavoro dignitoso non è possibile senza il lavoro stesso. In secondo luogo il lavoro deve essere scelto liberamente e non costretto agli individui e che la schiavitù e il lavoro minorile non sono accettabili nel XXI secolo. La terza dimensione si riferisce al lavoro

[71] OIL, "*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*", Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015, in www.un.org

[72] OIL, Obiettivi per uno sviluppo sostenibile, in www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/

produttivo il quale deve assicurare adeguati mezzi di sostentamento ai lavoratori e alle loro famiglie . In seguito l'equità nel lavoro, ovvero la quarta dimensione, dichiara la necessità di eque condizioni di lavoro, l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione e nella capacità di bilanciare il lavoro con la vita familiare. La quinta dimensione, inerente alla sicurezza nel lavoro, identifica il bisogno di tutelare la salute, le pensioni e la protezione finanziaria. Infine, la sesta dimensione è quella della dignità, la quale richiede che i lavoratori siano trattati con rispetto sul lavoro e siano in grado di esprimere preoccupazioni e partecipare al processo decisionale sulle condizioni di lavoro. Un ingrediente essenziale è la libertà dei lavoratori per rappresentare collettivamente i loro interessi.[73]

Gli indicatori statistici del lavoro dignitoso sono identificati guardando attraverso il gli occhi della gente per identificare le caratteristiche generali e gli indicatori specifici del lavoro dignitoso intesi a descrivere le caratteristiche dell'economia e della popolazione che costituiscono il contesto per determinare i livelli, i modelli e la sostenibilità del lavoro dignitoso. Gli undici indicatori sono a) opportunità di lavoro; b) lavoro inaccettabile; c) guadagni adeguati e lavoro produttivo; d) ore di lavoro decenti e) stabilità e sicurezza del lavoro f) unione del lavoro e della vita familiare; g) trattamento equo nell'occupazione; h) ambiente di lavoro sicuro; i) protezione sociale l) dialogo sociale e relazioni sul luogo di lavoro; m) contesto economico e sociale di un lavoro dignitoso.

Tutti questi indicatori possono essere utili per fare un parallelo con la crescita economica e il benessere umano. Un impiego decente, protetto e tutelato, distante dallo sfruttamento e dalla schiavitù può portare ad un aumento della produttività, del benessere del lavoratore e ad una vita migliore. Al contrario, un lavoro malsano, che calpesti i diritti fondamentali spettanti ad ogni uomo, non può far altro che causare impoverimento e diseguaglianza e diminuzione della produttività.

Amartya Sen nel libro "*Lo sviluppo è libertà*" afferma che "lo sviluppo richiede che siano eliminate le principali fonti di illibertà, la miseria come la tirannia, l'angustia delle prospettive economiche come la deprivazione sociale sistematica, la disattenzione verso i servizi pubblici come l'intolleranza o l'autoritarismo di uno stato repressivo".[74]

---

[73] R.ANKER, I. CHEMISHEY., P. EGGER, F. MEHRAN, J. RITTER, *Measuring Decent Work with Statistical Indicators*, ILO, 2002, cit. pag. 2.

[74] A. SEN, *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia,* Mondadori, 2001, p, 10.

Nel complesso, è più facile misurare l'occupazione di quanto non sia quello di misurare i progressi verso un lavoro dignitoso. Ma, la stessa natura del lavoro dignitoso richiede un approccio che affronta problematiche difficili. Questa è una questione fondamentale, un fondamento per molto altro.[75] Come si evince dal *rapporto* presentato dal Direttore Generale Juan Somavia alla 87esima sessione della Conferenza internazionale del lavoro, l'obiettivo principale dell'Organizzazione è di "fornire a ogni uomo e ogni donna possibilità reali di accedere ad un lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana".[76]

1.4 Le norme europee che assicurano un'esistenza dignitosa

La garanzia dei diritti fondamentali è uno dei principi di base dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. A lungo i trattati europei non hanno riportato alcun elenco scritto di tali diritti. Essi si limitavano a far riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La dignità non è una espressione o un valore esplicitato nella Convenzione EDU, e tuttavia molte sono le pronunce che vi fanno cenno, e in qualche modo hanno fatto scuola.[77] Allo stesso modo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha contribuito ampiamente con la sua giurisprudenza allo sviluppo e al riconoscimento dei diritti fondamentali.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, divenendo uno strumento giuridicamente vincolante, ha potuto ampliato questa base giuridica. Vi si dice che l'Unione "riconosce i diritti, e libertà e principi sanciti nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (…) che ha lo stesso valore giuridico dei trattati; si riconosce la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in forma di adesione e si precisa che i diritti

[75] .ANKER, I. CHEMISHEY., P. EGGER, F. MEHRAN, J. RITTER, *Measuring Decent Work with Statistical Indicators*, cit. pag. 3

[76] C. MASSIMIANI, *Flessicurezza e lavoro dignitoso in Europa: una convivenza possibile?,* Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 2008, 3, pp. 833.

[77] G. ALPA, *Dignità personale e diritti fondamentali*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Franco Modugno*, Editoriale scientifica, 2011, p. 3

fondamentali, garantiti dalla Convenzione, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".[78]

E' doveroso esaminare il modo in cui il concetto di dignità appare sia nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia nell'uso che la Corte di Strasburgo ne ha fatto, soprattutto nell'applicazione dell'artt. 3 e 4 della CEDU . Inoltre, non si può non esaminare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia per poter confrontare il modo in cui viene tutelata la dignità dell'uomo e del lavoratore nella dimensione europea.

1.4.1 La dignità umana nella Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali e nella giurisprudenza della Corte EDU

L'Unione europea in quanto tale non fa parte della Convenzione europea dei diritti umani e della libertà fondamentali, mentre tutti gli Stati membri ne fanno parte. L'articolo 6, paragrafo 2, del TUE ha imposto all'UE di aderire alla CEDU, il che ha comportato la sottomissione dell'Unione in materia di rispetto dei diritti fondamentali al controllo di una giurisdizione esterna all'Unione stessa, specializzata nel campo della protezione dei diritti fondamentali: ovvero la Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata nel quadro del Consiglio d'Europa nel 1950 e integrata da alcuni protocolli, costituisce un testo essenziale in materia di diritti fondamentali, il perno dell'ordinamento comunitario.

In seno alla CEDU, nonostante l'assenza di riferimenti testuali esplicitamente alla dignità umana, non implica una mancanza di contenuti. Questa, infatti, rivesta nella CEDU una dimensione assiologica e rappresenta un concetto sotteso ed implicitamente presupposto alle disposizioni della Convenzione (specialmente gli art. 3 e 8). Quindi, non è assente una forte sensibilità per le esigenze di protezione di tale concetto.[79] La presenza implicita della dignità nel testo della Convenzione è confermata dalla

[78] G. ALPA, *Dignità personale e diritti fondamentali*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Franco Modugno*, p. 5 e ss.

[79] C. DRIGO, *La dignità umana*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e Doveri,* cit. p. 171 e ss.

giurisprudenza della Corte EDU, che ha individuato nella tutela della dignità il fondamento dei divieti di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, e di schiavitù.[80]

Un primo collegamento tra protezione della dignità e CEDU è ravvisabile nel richiamo che il Preambolo della Convenzione fa della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948, in cui oltre ad esprimere l'importanza e il riconoscimento di una sorta di "primogenitura" in campo a quest'ultima, si afferma l'intenzione degli Stati firmatari di considerarla come fonte di diritto e di assicurare la garanzia collettiva dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.

Ciò è confermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che ha colmato la mancanza di un riferimento espresso della dignità nel testo della Convenzione. A tale proposito i giudici delle Corte EDU con la decisione 25 gennaio 2007, *Vereinigung Bildender Künstler v. Austria*, in cui la Corte ha chiaramente enunciato che « la dignità e la libertà dell'uomo sono l'essenza stessa della Convenzione» e che «il fondamento dei diritti umani non può essere identificato altrimenti che nell'uguale dignità di tutti gli uomini. Essendo, la dignità e l'universalità, concetti indissolubili.[81]

Come è stato anticipato, alcuni articoli della CEDU, fanno implicitamente riferimento alla dignità umana. Tra questi gli articoli 3, 4 e 8, volti rispettivamente a vietare la tortura o pena o trattamenti inumani e degradanti, il lavoro forzato obbligatorio e la servitù e a garantire il rispetto della vita privata e familiare, hanno consentito, da parte della Corte, un'applicazione più significativa del concetto di dignità umana.

In primo luogo viene messo in rilievo un collegamento sussistente tra il rispetto della dignità umana e il divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti.

L'art. 3 della CEDU afferma che "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti."[82]. Il divieto di tortura e di trattamento inumano o degradante, sancito dall'art. 3, costituisce uno dei traguardi più importanti delle società moderne. Il carattere assoluto della garanzia prevista da questa disposizione è bene evidenziato nella sentenza *Soering*[83] del 7 luglio 1989, in cui l'estradizione di un cittadino tedesco negli Stati Uniti, da parte del Regno Unito, è stata ritenuta contraria alla

[80] A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, cit. p. 51
[81] Dalla decisione della CEDU del 25 gennaio 2007, in www.hudoc.echr.coe.int
[82] Dal testo della Convenzione EDU, in www.echr.coe.int
[83] Sentenza della Corte EDU del 7 luglio 1989, *Soering* c. Regno Unito, reperibile su www.echr.coe.int .

CEDU in quanto nello stato di destinazione l'interessato avrebbe rischiato certamente una delle condotte vietate dall'art. 3 CEDU. La Corte ha stabilito che l'art. 3 non è suscettibile di limitazioni, deroghe o bilanciamento con altri diritti o principi.

Il diritto a non essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti "tende in generale ad impedire lesioni particolarmente gravi della dignità umana. Di conseguenza, una misura che scredita una persona nel suo ceto sociale, nella sua situazione o reputazione, può messere considerata un trattamento segregante ai sensi dell'art. 3."[84]

Inoltre, i giudici di Strasburgo, hanno riconosciuto un obbligo positivo e un obbligo negativo in capo agli Stati, per cui essi devono rispettivamente garantire condizioni di trattamento minime compatibili con il rispetto della dignità umana[85] e astenersi dal porre in essere delle condotto attivamente lesive della dignità umana. Il rispetto della dignità viene invocato di frequente per la salvaguardia di adeguate condizioni detentive nelle carceri italiane, con riferimento particolare alla mancanza di spazio personale nella cella per ciascun detenuto.[86]

E' doveroso fare riferimento anche all'art. 4 della Convenzione EDU per il quale "Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio." L'art. 4, con i suoi divieti di schiavitù, servitù, lavoro forzato e obbligatorio, lungi dal segnare solo una netta e definitiva cesura rispetto a pratiche aberranti del passato, si è rivelato un potente strumento per perseguire anche le pratiche più ambigue, subdole, perverse, ma proprio per questo ad oggi più gravi e diffuse, di schiavismo moderno e contemporaneo. Nonostante l'abolizione giuridica della schiavitù abbia rappresentato una tappa fondamentale nel processo di civilizzazione che ha portato la totalità degli Stati del mondo occidentale a considerarla oggi illegale, sarebbe un'ingenuità ritenere che ciò sia conciso con la sua definitiva scomparsa: essa esiste a tutt'oggi,anche se non esiste più in quanto tale l'istituto giuridico della schiavitù; ha assunto altre forme, meno visibili e riconoscibili e dunque più difficili da sradicare. Sono quelle che vengono definite le nuove schiavitù e in questo ambito, la Corte Edu, soprattutto nella sua giurisprudenza più recente, tiene conto di queste nuove forme di schiavismo, offrendo un'interpretazione evolutiva e teleologica del termine "schiavitù" contenuto nell'art. 4,

[84] Corte EDU, Sentenza Soering, p. 88
[85] Corte EDU, Sentenza 17 gennaio 2012 Stanev c. Bulgaria
[86] A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, cit. p. 169.

per garantire adeguata tutela a tutti i soggetti deboli.[87] Con sentenza del 30 marzo 2017, la Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sul caso *Chowdury e altri c. Grecia*, aggiungendo un importante tassello alla piuttosto scarna giurisprudenza in merito all'art. 4 della CEDU[88].

La Corte, dopo aver confermato che l'art. 4 CEDU impone agli Stati il rispetto di obblighi positivi, di natura sostanziale e procedurale (Corte europea dei diritti umani, *Siliadin c. Francia*, ricorso n. 73316/01, sentenza del 26 luglio 2005), ha condannato la Grecia per violazione dell'art. 4 par. 2 CEDU, poiché le autorità elleniche, pur disponendo di un quadro legislativo nazionale adeguato, non avevano in concreto adottato misure sufficienti a prevenire le condotte contrarie al divieto di schiavitù e lavoro forzato ed a tutelare le vittime (par. 115). La sentenza appare di particolare interesse per diverse ragioni. In primo luogo, perché, come già anticipato, ha dato alla Corte occasione di pronunciarsi nuovamente sul divieto di lavoro forzato previsto dall'art. 4 CEDU. In secondo luogo, perché, per la prima volta, ha consentito di applicare il divieto di cui all'art. 4 CEDU ad un fenomeno tristemente assai diffuso in molti Paesi europei (tra cui anche l'Italia), vale a dire lo sfruttamento dei lavoratori (migranti, in particolare) nel settore agricolo. L'entità del fenomeno rende particolarmente importante la pronuncia, poiché punta i riflettori sulle nuove forme di schiavitù che, nonostante la loro diffusione, troppo spesso si fermano alle cronache dei giornali.[89]

E' importante sottolineare che il divieto del lavoro forzato o obbligatorio fa parte dei diritti fondamentali, e che il lavoro forzato o obbligatorio costituisce una violazione dei diritti umani e un'offesa alla dignità di milioni di donne e di uomini, contribuisce a perpetuare la povertà e ostacola la realizzazione del lavoro dignitoso per tutti.[90]

Un ultimo ed indispensabile riferimento va fatto all'art. 8 che sancisce: "*Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza*". I diritti garantiti nell'art. 8 della CEDU hanno lo scopo di proteggere

[87] S. BARTOLE, P. DE SENA ,V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla convenzione europea dei diritti dell'uomo* , CEDAM, 2012, p. 90.

[88] Si fa riferimento a due sentenze: Van der Mussele v. Belgium, Application No. 8919/90 (23 Novembre 1983) e Siliadin v. France, Application No. 73316/01 (26 luglio 2005).

[89] E. CORCIONE, *Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: lo sfruttamento dei braccianti nel caso Chowdury*, in Diritti umani e diritto internazionale, 2017, 20, 2, 516-522, p. 516

[90] Dal testo della Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra nel 2014.

l'individuo da ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici nella sua sfera privata o familiare.[91] La nozione di rispetto contenuta nell'art. 8, interpretata in modo estensivo ed evolutivo dalla giurisprudenza, implica anche la nascita di obblighi positivi dello Stato inerenti al rispetto effettivo della vita privata al fine di eliminare gli ostacoli al pieno sviluppo della personalità. L'ingerenza da parte dello Stato è consentita soltanto in via eccezionale: ciò risulta dalla lettura del secondo paragrafo, il quale prevede una riserva di legge condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi (ordine pubblico, sicurezza nazionale, ecc.) ma che tali deroghe siano necessarie in una società democratica.[92]

1.4.2 La dignità umana nella dimensione normativa europea

Anche l'ordinamento europeo accorda al valore della dignità una posizione di assoluta centralità, che diviene parte integrante dei principi generali e parametro di legittimità degli atti giuridici comunitari.[93]

Il Trattato sull'Unione europea (TUE), modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, sancisce all'art. 2 che «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

Inoltre, all'art. 21, par. 1, TUE, si dispone che «L'azione esterna dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale». Si può

[91] Sulla base dell'art. 8 della Convenzione vengono in rilievo gli stretti legami che intercorrono fra dignità umana e autodeterminazione del soggetto , soprattutto se si prendono in considerazione le pronunce in cui la Corte si è occupata dei diritti dei transessuali con un chiaro riferimento al rispetto della loro dignità. Qui fa riferimento alla sentenza dell'11 luglio 2002 – ricorso n. 25680/94 – *I. v. The United Kingdom.*

[92] C. ZANGHI, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, cit. p. 187

[93] P. MENGOZZI, *Il principio personalista nell'Unione Europea*, Cedam, Padova, 2010 in A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, cit. p. 43.

bene comprendere come il rispetto della dignità umana figuri sia come colonna portante dell'Unione europea sia come principio che ne accompagna l'azione sul piano interno ed internazionale.

I Trattati istitutivi delle Comunità europee non contenevano alcuna clausola volta alla tutela della dignità umana: tuttavia ciò non implicava affatto che l'ordinamento europeo fosse estraneo a forme di tutela dei diritti fondamentali. C'è da dire, però, che prima del riconoscimento della dignità nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Corte di Giustizia aveva già dato rilievo a questo valore tramite alcune sentenze. [94] Si pensi alla sentenza del 13 novembre 1990, *Carmina di Leo c. Land Berlin*[95], in cui la Corte di Giustizia ha ritenuto la dignità quale condizione essenziale e funzionale a garantire la pienezza del diritto alla libera circolazione dei lavoratori.[96] Così in seguito, anche in una pronuncia del 30 aprile 1996 sul licenziamento di un transessuale per motivi legati al suo mutamento di sesso[97], in cui la Corte afferma che tollerare una tale discriminazione equivarrebbe a non rispettare la dignità e la libertà di questa persona.[98] La Corte, quindi, ha cercato di colmare la mancanza di disposizioni specifiche a garanzia dei diritti fondamentali, facendo riferimento alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

L'utilizzo del concetto di dignità dell'uomo nel campo giuridico si deve soprattutto alla disposizione iniziale della Legge fondamentale tedesca, la cui solenne enunciazione è stata poi presa ad *incipit* della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.[99] Tale documento, recepito nel Trattato di Lisbona e perciò giuridicamente vincolante, chiarisce sin dal primo articolo del Capo I sulla "Dignità" che la dignità umana è inviolabile e deve esser rispettata e tutelata.[100]

Nella sentenza del 9 ottobre 2001[101], la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale alla dignità umana è parte integrante del diritto dell'Unione. Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della

[94] A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, cit. p. 47.
[95] Sentenza del 13/11/1990, *Carmina di Leo c. Land Berlin*, Causa C-308/89.
[96] C. DRIGO, *La dignità umana*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e Doveri*, cit. p. 175
[97] Decisione 30/04/1996, C-13/94, *P. v. S and Cornwall Country Council.*.
[98] A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali* op. cit. p. 161.
[99]V. FERRANTE, *Dignità dell'uomo e diritto del lavoro*, in Rivista Il Mulino, Lavoro e diritto, Fascicolo 1, inverno 2011, p. 201.
[100] A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, cit. p. 43.
[101] causa C-377/98, *Regno dei Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.*

sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.[102]

Analizzando il testo del Presidium della Convenzione Europea che aveva redatto la Carta, destinato a costituire uno strumento per l'interpretazione delle disposizioni della Carta medesima, si afferma, infatti, che "la dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali". Ne deriva, sempre secondo il Presidium, che "nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto".

Quindi, essendo la dignità alla base dei diritti fondamentali, non sarebbe ammissibile alcun bilanciamento o comunque alcuna limitazione della dignità in funzione di una maggior tutela di alcuno dei diritti fondamentali individuati nella Carta stessa. Questa interpretazione sarebbe poi rafforzata per il fatto che soltanto la dignità è dichiarata inviolabile e ciò potrebbe stare a significare che la dignità non è soggetta a bilanciamenti.[103]

Tuttavia, la prima sentenza di rilievo per il riconoscimento di un'autonomia concettuale della dignità come diritto fondamentale rispetto all'integrità della persona è successiva alla Carta di Nizza. Nella nota sentenza *Omega* del 14 ottobre 2004, C-36/02[104], la Corte ha affermato la comprimibilità della libertà di circolazione di servizi per ragioni di tutela della dignità umana che, essendo parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, prevale nel bilanciamento con le altre libertà, in particolare con le libertà economiche.[105]

I diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali sono per lo più universali e vengono raggruppati in sei capitoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. [106]

---

[102] www.fra.europa.eu - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 303/17 - 14.12.2007

[103] MONACO G., *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in www.forumcostituzionale.it, p. 4

[104] La Corte ha dovuto pronunciarsi sulla richiesta di verificare la compatibilità tra la normativa comunitaria con l'ordine di chiusura del laserdromo di Bonn – motivato dalle autorità tedesche dalla necessità di tutelare la dignità umana, vulnerata dalla possibilità di giocare con pistole giocattolo che consentivano di simulare omicidi di esseri umani.

[105] A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali* ,cit. p. 163

[106] A. ZANOBETTI, *Diritto internazionale del lavoro* , cit.p. 205

In materia di protezione del lavoratore, la Carta, nel capo dedicato alla libertà, sancisce all'art. 15 il diritto per ogni individuo di lavorare ed esercitare una professione liberamente scelta o accettata; nel capo dedicato alla solidarietà, riconosce il diritto a "condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose" (art. 31.1). Nell'ambito dello stesso capo quarto si rintracciano poi, ma senza alcun richiamo diretto alla dignità, le altre previsioni "sociali" e, fra di esse, il riconoscimento del diritto alla negoziazione e all'azione collettiva (art. 28), il divieto di lavoro minorile (art. 32), il diritto del lavoratore alla limitazione della durata massima del lavoro (art. 31.2). Si segnala altresì il riconoscimento del diritto alla stabilità del posto di lavoro (art.30) e il diritto a conciliare vita familiare e vita professionale, che include il diritto ai congedi di maternità e ai congedi parentali.[107]

La Carta, non vuole inventare nulla di nuovo ma vuole soltanto ribadire diritti fondamentali che si trovano in una molteplicità di testi, ed in particolare nella CEDU, nelle Carte Sociali adottate dal Consiglio d'Europa, nella giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia, nonché nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.[108] La sola previsione direttamente rilevante per il diritto del lavoro che si rinviene sotto il capo primo è costituita dal divieto di lavoro forzato e obbligatorio, di cui all'art. 5.2 della "Carta".

Una tale proibizione rinvia, congiuntamente agli artt. 28, 31 e 32 prima richiamati, ad uno dei cc.dd. *core labor standars*, e cioè ad una di quelle convenzioni che costituiscono per tutti i paesi membri dell'OIL, una sorta di base minima comune, indipendentemente dalla espressa ratifica dei singoli Stati, nella prospettiva di assicurare tutti gli uomini un "lavoro decente".[109]

1.4.3 Le misure dell'Unione Europea che favoriscono il lavoro dignitoso

La tutela delle condizioni di lavoro e il miglioramento della qualità del lavoro negli Stati membri dipende in primo luogo dalla normativa nazionale e dall'efficacia delle

[107] V. FERRANTE, *Dignità dell'uomo e diritto del lavoro*, cit.p. 202
[108] ZANGHI C., *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo,* cit. p. 250
[109] V. FERRANTE, *Dignità dell'uomo e diritto del lavoro* , cit. p. 203

misure repressive e di controllo, del rispetto della legislazione adottate a livello nazionale. Al livello dell'UE, l'*acquis* sociale sostiene e integra l'azione degli Stati membri in materia.[110]

Il paradosso inquietante delle società globalizzate contemporanee è che più si genera ricchezza più si svaluta, si discrimina e si scarta il lavoro; che una parte significativa della popolazione mondiale, nonostante i benefici della globalizzazione, è esclusa dal lavoro o accetta il lavoro senza condizioni minime e persino umilianti, solo per sopravvivere; che la disoccupazione e il lavoro senza diritti e doveri di base, in particolare i bassi salari, sono una fonte di povertà e di miseria sociale. E' fondamentale, dunque, la necessità di porre in essere delle politiche europee che tutelino il lavoratore e che contrastino il lavoro sommerso. Il lavoro sommerso è un problema che riguarda tutti gli Stati membri in quanto si tratta di un fenomeno dilagante contrario agli ideali europei di solidarietà e giustizia sociale ed è quindi una delle questioni d'interesse comune in ambito occupazionale. I lavoratori del sommerso occupano una zona "grigia" in cui i diritti fondamentali del lavoro o della protezione sociale possono essere considerevolmente ridotti, generando una situazione d'insicurezza per quanto riguarda le prospettive future di occupazione, con un impatto su scelte cruciali della loro vita privata.

Un lavoro dignitoso, così come è stato delineato dall'OIL, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è una componente chiave per il benessere sociale ed economico. Oltre ad essere una fonte di reddito, il lavoro dignitoso contribuisce al progresso socio-economico, alla dignità personale, alla stabilità familiare, alla pace e alla democrazia.

Nel 1995-1997 la Commissione Europea annunciò la propria intenzione di avviare un dibattito sulle cause e sulle possibili soluzioni del lavoro sommerso ("*undeclared work*") e di considerare la lotta contro il lavoro sommerso quale elemento della strategia complessiva per l'occupazione. La Commissione intende il lavoro sommerso come "qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri". Con la Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 la lotta al sommerso viene inserita tra le dieci azioni prioritarie della rinnovata Strategia europea per l'Occupazione. Da tale

[110]Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde: *Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo*, Bruxelles, 22.11.2006.

decisione si prevede che "gli Stati membri dovrebbero sviluppare e mettere in atto azioni e misure di ampia portata per eliminare il lavoro nero che prevedano la semplificazione del contesto in cui operano le imprese, fornendo incentivi adatti nel quadro dei sistemi fiscale e previdenziale, dotandosi di una maggiore capacità di far rispettare le norme e applicare sanzioni. Essi dovrebbero intraprendere gli sforzi necessari a livello nazionale ed europeo per misurare le dimensioni del problema e i progressi conseguiti a livello nazionale.[111]

Nell'ottobre del 2003 il Consiglio ha adottato una risoluzione che chiede agli Stati membri di affrontare questo problema. Tra le misure proposte figurano misure preventive e sanzioni, ma anche la conclusione di partnership fra le parti sociali e i poteri pubblici a livello nazionale per lottare contro il lavoro non dichiarato. Tali misure rivestono attualmente la forma di una miscela di misure di incentivo alla trasformazione del lavoro non dichiarato in impiego regolare, sanzioni e penalità, legami rafforzati con il sistema fiscale e delle prestazioni sociali, semplificazioni amministrative o fiscali.[112]

Nel 2003 la Commissione ha varato due provvedimenti importanti sul tema. Il primo è, la comunicazione del 14 gennaio 2003 sul "*Il futuro della Strategia europea per l'occupazione* (SEO)", nella quale è ribadito come il lavoro nero sia un problema comune a tutti gli Stati membri, un problema che implica posti di lavoro di bassa qualità, senza o con poca sicurezza per il lavoratore (spesso immigrati clandestini) e che compromette il finanziamento e l'erogazione della protezione sociale e dei servizi pubblici. Il secondo provvedimento è la Comunicazione "*immigrazione, integrazione e occupazione*" del 3 giugno 2003, secondo cui "poiché il lavoro sommerso e l'immigrazione illegale si nutrono a vicenda, il collegamento con politiche generali finalizzate a eliminare e combattere il lavoro sommerso è evidente". Si rende necessario pertanto rafforzare tali politiche nel quadro di un più ampio policy mix mirato a trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare. Nelle linee-guida dell'occupazione del 2003, la trasformazione del lavoro irregolare in regolare è divenuta una specifica linea-guida. Gli Stati Membri devono infatti "sviluppare e mettere in atto azioni e

[111]Nel 2002, la Commissione ha pubblicato uno studio sull'economia sommesa nell'Unione europea: *Undeclared labour in Europe. Towards an integrated approach of combating undeclared labour*, il quale ha precisato le percentuali di incidenza dell'economia sommersa relativamente a ciascun paese. In particolare, le rilevazioni parlano di un'incidenza del del 27,2% del Pil in Italia,

[112] Risoluzione del Consiglio sulla trasformazione del lavoro non dichiarato e l'occupazione regolare - GU C 260 del 29.10.2003.

misure di ampia portata per eliminare il lavoro nero che prevedano la semplificazione del contesto in cui operano le imprese, rimuovendo i disincentivi e fornendo incentivi adatti nel quadro dei sistemi fiscale e previdenziale, dotandosi di una maggiore capacità di far rispettare le norme e di applicare sanzioni".[113]

Il lavoro sommerso rappresenta il principale fattore alla base del dumping sociale, specie considerando che lo stesso tende a essere caratterizzato da cattive condizioni di lavoro e da conseguenti rischi per la salute dei lavoratori, da modeste prospettive di avanzamento di carriera e da una protezione sociale insufficiente, tutti elementi che si pongono in contrasto con l'obbiettivo comunitario dei "*better jobs*", più volte evocati nel dibattito comunitario come obiettivo essenziale delle politiche di coesione economica e sociale.[114]

Inoltre, nel 2007, tramite un'indagine chiamata "Eurobarometro", la Commissione ha fatto luce sulle caratteristiche e le cause del lavoro sommerso. E' proprio sulla base di tali dati che la Commissione ha proposto una "strategia politica equilibrata fatta di misure volte a ridurre o prevenire il fenomeno e d'interventi che garantiscano l'applicazione di queste misure, con il coinvolgimento delle parti sociali" e ha illustrato le buone prassi adottate dagli Stati membri.[115]

Nel 2008 è stata adottata una risoluzione dal Parlamento Europeo, con la quale è stato accolto con favore l'approccio adottato dalla Commissione che pone il lavoro sommerso tra le priorità politiche dell'Unione e che richiede importanti interventi a livello comunitario e nazionale. Nello specifico il Parlamento "sollecita gli Stati membri a una migliore applicazione della legislazione e degli standard del lavoro esistenti per combattere il lavoro sommerso; ritiene che l'Unione europea dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo per la promozione di una maggiore e migliore cooperazione e coordinazione tra gli ispettori nazionali del lavoro e quelli sociali".[116] Inoltre, la risoluzione "è del parere che il problema dell'occupazione degli immigrati in situazione illegale costituisca un problema complesso, che non può essere tuttavia risolto solo limitandosi a sanzionare i datori di lavoro, ma che richiede anche misure trasversali ad

[113] Decisione del Consiglio (2003/578/CE) cit.
[114] Comunicazione della Commissione del 27 giugno 2007/359 def.
[115]Commissione Europea, *Special Eurobarometer Undeclared work in the European Union*, 2007, in www.ec.europa.eu
[116] Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) (2010/C 9 E/01), punto 76.

ampio raggio; in particolare, ritiene necessario seguire gli orientamenti dell'OIL, sul sostegno ai lavoratori migranti per la difesa dei loro diritti".

Ritiene che la lotta al lavoro sommerso richieda un approccio globale che deve tener conto della necessità di salvaguardare e promuovere i diritti dei lavoratori immigrati, regolari o clandestini, che sono sfruttati dai datori di lavoro e sostiene che una lotta contro la crescente economia sommersa e, in particolare, contro lo sfruttamento dei lavoratori immigrati clandestini, oltre che su una politica di rimpatrio si possa basare anche su strumenti e meccanismi di prevenzione e di lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori immigrati, contemplando il riconoscimento ed il rispetto dei diritti umani fondamentali.[117] Ed è proprio nell'ambito di quest'ultimo tema, ossia sulla relazione tra lavoro sommerso e immigrazione clandestina che è intervenuto il Parlamento e del Consiglio Europeo del 18 giugno 2009 adottando la Direttiva 2009/52/CE che introduce sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La direttiva si pone come finalità particolare il contrasto delle forme di sfruttamento dei lavoratori stranieri, come la pratica del caporalato, che comportino una compromissione della dignità umana e dei diritti inviolabili dell'individuo.[118] Inevitabile, dunque, l'adozione di sanzioni penali, efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo il disposto del *Considerando n. 24*, al fine di contrastare specialmente le violazioni più gravi riguardanti l'assunzione illegale di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, spesso vittime della tratta degli esseri umani.[119] Al riguardo è significativa la nozione di "condizioni lavorative di particolare sfruttamento" fornita dalla Direttiva 2009/52/CE, per la quale esse sono da intendersi come quelle situazioni risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti

[117] Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) (2010/C 9 E/01), punto 78-79

[118] MUSACCHIO, *Caporalato e tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma*, in Lavoro e previdenza oggi, 2010, 2, p. 135.

[119] Secondo i *Considerando n. 13 e n. 18*, tali sanzioni devono consistere comprendere oltre che disposizioni penali ed amministrative, anche i contributi ai costi del rimpatrio dei cittadini irregolari, nonché l'esclusione da taluni benefici o sovvenzioni o aiuti pubblici o dalle procedure di appalti pubblici o dal rimborso di prestazioni, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri. Centrale rimane comunque il ruolo delle sanzioni penali, poiché l'esperienza ha mostrato che i sistemi di sanzioni esistenti si sono rivelati insufficienti, poiché le sole sanzioni amministrative non sono un deterrente abbastanza forte per certi datori di lavoro senza scrupoli (*Considerando n. 22*).

legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana (art. 1, lett. i).

Una novità degna di nota, introdotta dalla direttiva, è l'agevolazione delle denunce. E' prevista la possibilità per i cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati di denunciare i datori di lavoro, sia direttamente sia attraverso terzi designati dagli Stati membri, quali sindacati o altre associazioni o un'autorità competente dello Stato membro.

Infine, alla luce dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella direttiva 2009/52/CE sopra citati, sarebbe stata interessante una conferma anche a livello europeo dell'opportunità dell'applicazione della misura della confisca dei mezzi di trasporto utilizzati dai datori di lavoro o comunque dagli intermediari nel traffico illecito di lavoratori migranti extracomunitari (caporali); la previsione infatti avrebbe certamente incrementato l'efficacia deterrente della normativa a livello nazionale, ma anche transnazionale, sottoponendo in tutti paesi dell'Unione i caporali al rischio di vedersi confiscati i mezzi materiali necessari per il compimento delle proprie attività.[120]

Come visto, le azioni dell'Unione europea in tema di lavoro sommerso sono state numerose e sono state ottimo spunti ai legislatori nazionale, ora però l'attuazione di buone politiche di contrasto e di incentivo lavoro dignitoso, dipende dagli Stati i membri. Sicuramente, il recepimento della Direttiva del 2009 da parte dello Stato italiano, seppure con un ritardo temporale di quasi tre anni, rappresenta un passo in avanti verso l'adozione di politiche efficaci.

Per concludere, è importante evidenziare che l'Unione europea coopera con l'OIL dal 1958, promuovendo la nozione di lavoro dignitoso e incorporandone i più importanti principi.

Le norme dell'ILO costituiscono lo sfondo di numerose politiche, disposizioni legislative ed accordi collettivi negli Stati membri ed a livello europeo. Gli Stati membri hanno già ratificato un gran numero di convenzioni dell'ILO, che riguardano segnatamente i diritti sociali fondamentali, l'ispettorato del lavoro, gli aspetti amministrativi dell'impiego, l'occupazione, la sicurezza sociale e i salari, salute e sicurezza sul posto di lavoro, condizioni di lavoro.

La Commissione sostiene la ratifica e l'applicazione delle convenzioni sui diritti sociali fondamentali nonché l'attuazione dei programmi nazionali in tema di lavoro dignitoso,

[120] MUSACCHIO, *Caporalato e tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma*, cit. p. 140

come concordato in ambito ILO. La Commissione coopererà con l'ILO, l'ONU ed altre organizzazioni internazionali per migliorare le procedure d'analisi e per sviluppare indicatori relativi all'attuazione dell'agenda per il lavoro dignitoso.[121]

1.4.4 La dignità nelle Costituzioni europee

Parlare di lavoro ed esistenza dignitosa a livello europeo implica la necessità di parlarne anche a livello dei singoli Stati che compongono l'Unione europea.

Portando in apparenza a compimento quel processo di diffusione del valore-dignità che era stato avviato nell'immediato dopoguerra da testi di riferimento del 'nuovo' diritto internazionale come la Carta ONU e la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, esso oggi non sembra più un patrimonio esclusivo di quei pochi ordinamenti europei che l'avevano in quello stesso periodo iscritto nella propria tavola dei valori (si pensi al Preambolo della Costituzione francese del 1946, alla Costituzione italiana e ovviamente alla Legge fondamentale tedesca), ma ha allargato il proprio raggio d'azione a nuove realtà.[122]

Bisogna dire che già prima della guerra vi erano stati richiami alla dignità in alcune costituzioni sebbene si trattava di declinazioni sporadiche e marginali: in quella della Repubblica di Weimar, nell'atto costituzionale finlandese del 1919, e in quella irlandese del 1937.

E' nel II dopoguerra che in diverse Costituzioni europee si trovano disposizioni che pongono la dignità dell'uomo a fondamento dell'ordinamento.[123] Le recenti carte costituzionali ritengono opportuno formalizzare la stretta integrazione tra salvaguardia dei diritti fondamentali della persona e forma di Stato sia all'interno dei Preamboli, sia in specifiche disposizioni costituzionali. [124]

---

[121] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni - *Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti* - Contributo dell'Unione alla realizzazione dell' agenda per il lavoro dignitoso nel mondo {SEC(2006) 643 def.

[122] REPETTO G., *La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo*, in "Diritto pubblico, Rivista fondata da Andrea Orsi Battaglini", 1/2016, pp. 247-306, p. 250

[123] MONACO G., *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative* , cit. p. 4

[124] Si fa riferimento alla recenti carte costituzionali del Venezuela, del Cile, del Guatemala e del Brasile che individuano nell'istituzione della forma di stato democratica l'unico mezzo per assicurare diritti individuali, sciali e la primazia della persona umana e la sua dignità.

Questa fioritura di riferimenti normativi espliciti in tutte le Costituzioni europee, fa desumere che l'uomo, con i suoi inalienabili diritti scaturenti dalla dignità umana, costituisce il senso, l'orientamento, lo specifico ed essenziale compito dell'intera organizzazione statale.[125]

Nelle costituzioni europee il tema della dignità è stato affrontato con approcci diversi, alcuni in una prospettiva più generale ed astratta, altri in una più concreta.

Espressi riferimenti alla nozione di dignità in clausole generali o in termini di principio posto alla base dell'ordinamento statale, si ritrovano anche: all'art. 2 della Costituzione greca del 1975[126], all'art. 1 della Costituzione portoghese del 1976[127] inserito tra i "Principi fondamentali", il comma 1 dell'art. 10 della Costituzione spagnola del 1978[128], all'art. 23 , comma 1, della Costituzione belga del 1994[129], all'art. 1, comma 2, della Costituzione della Finlandia del 2000[130].

La Costituzione francese, pur non annoverando espressamente la dignità umana tra i suoi articoli costituzionali, ne risulta fortemente permeata. Si evince dal Preambolo della Costituzione del 1946, la quale ricorda la vittoria dei "popoli liberi sui regimi che hanno tentato di schiavizzare e degradare la persona umana, che la tavola dei valori del testo costituzionale si poggia sulla tutela e sul rispetto della dignità umana.

Vanno annoverate, inoltre, le esperienze costituzionali di Paesi liberati da regimi autocratici dell'Europa centro-orientale a partire dal 1989, ad esempio si ricordano: l'art. 12 della Costituzione Slovacchia, l'art. 21 della Costituzione della Lituania, l'art. 10 della Costituzione dell'Estonia, l'art. 4, comma 2, e 6, comma 1, della Costituzione della Bulgaria, l'art. 3 della Costituzione dell'Albania, l'art. 1 della Costituzione della

---

[125] DRIGO C., *La dignità umana* , in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e Doveri*, cit. p. 168 e ss.

[126] "Il rispetto e la protezione della dignità della persona umana costituiscono l'obbligo fondamentale dello Stato".

[127] "Il Portogallo è una Repubblica sovrana , fondate sulla dignità della persona umana e della volontà popolare
e impegnata per la trasformazione in una società senza classi".

[128] " La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell'ordine politico e della pace sociale."

[129] "Ognuno ha il diritto di condurre una vita conforme alla dignità umana." A tale fine la Costituzione belga garantisce "(…) il diritto al lavoro e alla libera scelta di un'attività professionale, nel quadro di una politica generale dell'occupazione finalizzata, tra l'altro, a garantire i livelli occupazionali più stabili ed elevati possibile, il diritto a condizioni di lavoro e ad una remunerazione equi, nonché il diritto d'informazione, di consultazione e di contrattazione collettiva (…) ".

[130] "La costituzione garantisce l'inviolabilità della dignità dell'uomo insieme alle libertà e ai diritti individuali; essa promuove la giustizia sociale."

Romani, il Preambolo e l'art. 30 della Costituzione polacca e il Preambolo e l'art. II del titolo Libertà e responsabilità della Costituzione ungherese.

Va detto, però, che il riferimento costituzionale più significativo è rappresentato dall'art. 1 della Legge fondamentale tedesca del 1949, in cui la dignità si pone quale intangibile valore costituzionale, fondamento dello Stato, vincolo per il potere statale, limite alla revisione costituzionale e, quindi, valore informante tutto l'ordinamento giuridico.

Secondo la dottrina costituzionale tedesca predominante, il comma 1 dell'art. 1 della Legge Fondamentale – «La dignità dell'uomo è intangibile […]» – rappresenta non un diritto fondamentale, ma una norma oggettiva, la cui validità è assoluta, indefettibile, per cui la norma non è né modificabile (ex art. 79, c. 3 LF) e neppure soggetta ad essere bilanciata (ex art. 19, c. 1 LF) con gli altri diritti fondamentali, poiché essi stessi deriverebbero dalla dignità (v. art. 1, c. 2 LF)4 . In questo modo, l'art. 1 LF stabilirebbe nella dignità umana il «valore supremo e il principio obiettivo del diritto costituzionale positivo, che erige l'ordinamento costituzionale in quanto suo fondamento di validità giuridica».[131]

Si dovrebbe attirare l'attenzione sul fatto che la dignità, nella Legge fondamentale tedesca, è riconosciuta insieme, se non prima, della garanzia di libertà e uguaglianza.

Riconoscendo tale principio, le Assemblee costituenti hanno voluto dare una risposta al passato attraverso due considerazioni: innanzitutto come un "Mai più" di fronte al totalitarismo e successivamente come il superamento della concezione atomistica dell'individuo che aveva influenzato l'esperienza dello stato liberale, solidamente legata a nessi intersoggettivi che qualificavano l'individuo come attore di relazioni costitutivamente rilevanti per la valutazione giuridica.[132]

Vale la pena ribadire che, se si vuole cogliere il ruolo del principio-dignità nelle tradizioni costituzionali europee non si può fare a meno di considerare che la sua accezione difensiva, espressione di una garanzia di «non ritorno al passato», convive con ed è anzi qualificata da questa ri-fondazione dell'individuo titolare di diritti in uno spazio di relazione.

[131]BELVISI F., *Dignità umana: una ridefinizione in senso giuridico* in "Ragion pratica", pp. 161-182, 1/2012, p. 170

[132] C. PINELLI, *The formation of a constitutional tradition in continental Europe since World* War 2, in www.academia.edu (p. 5 dello scritto)

Una dimensione sociale che, a partire dalle due esperienze italiana e tedesca si è poi allargata ad altri sistemi costituzionali, facendo propria non solo una comune immagine dell'uomo, ma anche, con essa, una capacità diffusiva del principio, che ha finito, secondo itinerari diversi a seconda dei vari contesti, per orientare e arricchire l'interpretazione di singoli diritti e principi costituzionali.[133]

E' doveroso osservare che nella Costituzione italiana manca una clausola generale che tuteli espressamente la dignità umana in un'accezione assoluta. Come si vedrà nel capitolo successivo, la dignità umana viene citata specificatamente e concretamente in alcune disposizioni costituzionali.

In particolare, l'art. 3, comma 1, proclama la pari dignità sociale di tutti i cittadini. L'art. 36, comma 1, attribuisce alla dignità il ruolo di parametro della retribuzione, che deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. L'art. 41, comma 2, indica la dignità umana come limite all'iniziativa economica privata. Come emerge dalla lettura degli articoli, soltanto l'art. 41 Cost. proclama la dignità umana, mentre negli altri casi sembra che si affermi una diversa accezione del termine "dignità". Ciò rende impossibile la ricostruzione di un concetto unitario di dignità e impone un'analisi puntuale dei singoli articoli, anche se è innegabile affermare che essa è un elemento implicito della sostanza del testo costituzionale italiano.

[133] BELVISI F., *Dignità umana: una ridefinizione in senso giuridico,* cit. p. 165

Capitolo 2

Lavoro ed esistenza libera e dignitosa nel contesto italiano e il caso del caporalato

Ci sono squilibri profondi e persistenti nei funzionamenti attuali dell'economia globale, che sono eticamente inaccettabili e politicamente insostenibili. Essi derivano da uno squilibrio fondamentale tra l'economia, la società e la politica. L'economia sta diventando sempre più globale, mentre le istituzioni sociali e politiche rimangono in gran parte locali, nazionali o regionali. Nessuna delle istituzioni globali esistenti fornisce un'adeguata supervisione democratica dei mercati globali, o ripara le disuguaglianze di base tra i paesi. Questi squilibri indicano la necessità di migliorare i quadri istituzionali e le politiche se si vuole realizzare la promessa della globalizzazione."[1]

In un'economia globale, le regole dovrebbero collegarsi all'orientamento del mercato. Ciò non sta avvenendo perché, sebbene le decisioni delle multinazionali hanno conseguenze ed influenze a livello globale, il diritto del lavoro rimane ancorato ad una dimensione, prevalentemente, nazionale. Le imprese nazionali fanno pressione sui rispettivi governi per tenere i costi bassi e liberalizzare i mercati del lavoro e i governi sono costretti, gradualmente, a rendere flessibili le condizioni di lavoro.[2]

"In un mondo sempre più globalizzato nel quale le interdipendenze tra fattori produttivi, la spinta al profitto e la competizione economica portano imprenditori poco avvezzi e senza scrupoli, soprattutto in periodi di recessione, a ridurre i costi di produzione ed a reperire manodopera a basso costo ed a condizioni fuori mercato, alto è il rischio che simili forme di tratta a scopo di sfruttamento della forza-lavoro diventino una componente strutturale di determinati settori produttivi poco immune dalla pervasività

[1] OIL, *A fair globalisation create opportunities for all*, International Labour Organization, 2004, disponibile sul sito www.ilo.org

[2] BLANPAIN R,COLUCCI M., *L'Organizzazione Internazionale del Lavoro: diritti fondamentali dei lavoratori e politiche sociali*, cit. p. 16

di gruppi criminali organizzati (le cosiddette agromafie) sempre più protesi a sfruttare la vulnerabilità sociale dei lavoratori, specialmente di quelli migranti. Un contesto, peraltro, fortemente condizionato anche dalla recente e rapida evoluzione del flusso migratorio che ha contribuito a segmentare il mercato del lavoro e ad accrescere il dualismo tra l'occupazione regolare e quella sommersa. Come evidenziato dal secondo rapporto «Agromafie e caporalato» curato dell'Osservatorio Placido Rizzotto, non solo il caporalato esiste, ma controlla ogni anno un giro d'affari di alcune decine di miliardi di euro, e dalla sua originaria dimensione locale ha dato vita al cosiddetto processo di «globalizzazione delle campagne», arrivando, con il suo esercito di lavoratori invisibili, a governare gran parte della filiera italiana di raccolta di frutta ed ortaggi. Così è venuto a delinearsi un nuovo mondo del lavoro bracciantile, estremamente stratificato nel quale risulta anche difficile ricomporre un fronte dei lavoratori."[3]

Ecco, quindi, l'esigenza di rileggere la Carta costituzionale cercando di contestualizzare il dettato costituzionale e di applicare i suoi principi alla nuova realtà lavorativa.[4]

Le direttive della Costituzione in materia di lavoro, in primis l'art. 1, quindi l'art. 4, ed infine le regole dettate dal titolo III, costituiscono i tasselli di una visione complessiva ed armonica che, se letta in sintonia con il riconoscimento dei diritti inviolabili, esprimono, per un verso, il riconoscimento del lavoro come "elemento fondamentale dell'ideologia politica informatrice dell'intero assetto statale" e, per altro verso, stabiliscono i fondamenti del modello di Stato sociale disegnato dalla Carta costituzionale.[5]

In questo capitolo si analizzerà il diritto al lavoro nella Costituzione italiana, si cercherà di mettere in evidenza la connessione con la dignità umana attraverso l'art. 36 della costituzione, e si concluderà analizzando la prassi del caporalato, offesa alla dignità e negazione della persona umana

[3] Ddl 2119/2016 con relazione illustrativa in www.senato.it

[4] G. PROSPERETTI, Dall'art. 3 all'art. 35 ss della Costituzione, in E. GHERA, A. PACE (a cura di*), L' attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro,* Jovene Editore, 2009, p. 80 e ss.

[5] G. LOY, *Una Repubblica fondata sul lavoro* in E. GHERA, A. PACE (a cura di*), L' attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro,* p. 9

2.1 Il diritto al lavoro nella Costituzione italiana agli artt. 1, 2, 3, 4.

La Costituzione italiana si colloca all'interno del costituzionalismo europeo del secondo dopoguerra, il quale, dopo l'esperienza autoritaria e totalitaria del fascismo, riafferma la validità dei principi democratici (e della cultura democratica europea) nell'ulteriore consapevolezza della necessità di "proteggere" il sistema democratico e che la democrazia non si esaurisce nel diritto di voto riconosciuto a tutti ma richiede anche una eguaglianza di *chances* ed una "pari dignità sociale" di tutti i cittadini.[6] Il testo della Costituzione italiana usa più volte la parola «lavoro[7]»; altre volte usa la parola «lavoratori[8]». L'inserimento del diritto del lavoro tra i principi fondamentali della nostra Costituzione segna una netta cesura rispetto all'ordinamento. Attribuire al lavoro dell'uomo un ruolo e un valore preminenti, nell'assetto delle società nazionali, costituisce certamente un fenomeno di importanza significativa. La dottrina dei primi vent'anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione ha evidenziato il collegamento esistente tra l'art. 4 ed i precedenti tre articoli della Carta costituzionale, insistendo sul fatto che la norma in oggetto contiene un principio fondamentale poi ripreso e sviluppato in altri punti della Costituzione.[9] Questa circolarità di principi (espressi dagli artt. 1, 2, 3, comma 2, e 4 Cost.) era già mirabilmente delineata nelle pagine che Mortati scriveva nel primo decennio post-costituzionale nelle quali è possibile scorgere un suggerimento di grande utilità: quello per cui l'esatto valore giuridico da attribuire al diritto al lavoro va apprezzato considerandolo «non isolatamente ma nell'insieme delle altre enunciazioni costituzionali» di principio.[10]

L'art.1 che , al 1 comma, recita "*L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro*" esprime l'idea forza che è alla base di tutti i principi costituzionali, costituendo la disposizione

[6] POLITI F., *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 2

[7] Per esempio gli artt. 1, co. 1; 4, co. 1; 35; 36, ecc.

[8] Per esempio gli artt. 3, co. 2; 36, co. 1 e 3; 38, co. 2, ecc.

[9] F. M. CIRLLO, Art. 4, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, *Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali*, Volume I, IV edizione, Giuffrè , 2013, p. 58

[10] MORTATI, *Il diritto al lavoro nel sistema dei principi costituzionali*, in *La disoccupazione in Italia*, Studi speciali, Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione, Vol. IV – Tomo I, Roma, 1952, pp. 79 e ss.

depositaria dello "spirito formatore" di tutta la Costituzione.[11] Il lavoro viene così a costituire il "valore" da porre a fondamento della Costituzione e la tutela del lavoro si realizza a pieno nella sintesi fra il principio personalistico e quello solidaristico.

Il significato di Repubblica fondata sul lavoro si pone l'obiettivo di ripudiare ogni privilegio legato alla classe scoiale, al ceto, alla ricchezza; vuole inoltre creare le condizioni effettive di libertà e uguaglianza della categoria di lavoratori. Da questa formula, si ricava il principio lavorista che collega la formula «fondata sul lavoro» al successivo riconoscimento, rispettivamente, del diritto al lavoro e del dovere «*di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*» (art. 4, co. 2, Cost.).[12]

Mortati sottolinea come l'attribuzione al lavoro della qualità di fondamento della "Repubblica democratica" comporta il riconoscimento al medesimo della funzione di generale criterio regolativo dell'intero sistema dei rapporti dei cittadini fra loro e con lo Stato e come la Costituzione conferisce, dunque, al lavoro la funzione di "motore di mobilità sociale".[13]

Difatti, bisognerebbe leggere l'art. 1 accanto all'art. 2 Cost., che afferma che "*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*." Questa lettura delle due norme sopra citate andrebbe fatta perché il lavoro dovrebbe intendersi né come fine a se stesso, né come mero strumento di guadagno, bensì con riferimento alla persona umana dalla quale la prestazione lavorativa non può essere separata.

I principi personalista, pluralista e solidarista sono tutti racchiusi nella norma citata che, proclamando la primazia dell'uomo e dei suoi diritti all'identità giuridica statale, rimarca che il cittadino viene prima dello Stato e affida a quest'ultimo l'incarico di assicurare le condizioni necessarie al fine di consentire il pieno ed armonico sviluppo della personalità dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento statale.

L'art. 3, 1° comma sancisce la "*pari dignità sociale*" e "*l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di*

---

[11] POLITI F., *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, cit. p. 20

[12] L. NOGLER, *Cosa significa che l'Italia è una Repubblica "fondata sul lavoro"?*, in "Lavoro e diritto, Rivista trimestrale" 3/2009, pp. 427-440, p. 430

[13] MORTATI, *Il diritto al lavoro nel sistema dei principi costituzionali*, in *La disoccupazione in Italia,* Studi speciali, Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione, cit. p. 80

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" e l'art. 3, co. 2, Cost. impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della libertà e dell'uguaglianza di tutti i cittadini e alla partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione del Paese.[14]

Il diritto al lavoro è stato letto in connessione con l'art. 3 della Cost. e, pertanto, inteso come eguale diritto di accesso alle occasioni lavorative offerte dal mercato e, cioè, come «diritto a che sia assicurata l'uguaglianza delle occasioni di lavoro». In questo senso il diritto in parola è stato inteso, come «particolare modo di esplicarsi del principio di uguaglianza, cioè come diritto a pretendere che le occasioni di lavoro siano offerte a tutti, senza discriminazioni diverse da quelle che derivano dalla capacità di ciascuno alla prestazione di lavoro richiesto.[15] La Costituzione considera che, all'interno delle categorie lavoratrici, possono verificarsi situazioni di particolare debolezza (principalmente a proposito delle donne, dei minori e degli stranieri) e per questo motivo la seconda statuizione dell'art. 3 addossa alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, sociale ed economica del Paese. Proprio per questo la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere quelle differenze di fatto che trasformano le difficoltà e le diversità in fattori di esclusione, di discriminazione, di sopraffazione.[16]

Delle norme costituzionali dedicate al lavoro e ai lavoratori fa parte, oltre al già citato art. 1 e art. 3 comma 2, soprattutto l'art. 4 che, attraverso una dichiarazione di principio importantissima, "*riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro" e* prendendo atto della difficile attuazione di tale diritto nella sua pienezza per tutti, obbliga la Repubblica stessa a un impegno: *"promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto*" e "*il dovere di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*".[17] Fondamentale presupposto dell'art. 4 è certamente l'art. 1: il lavoro - inteso in un senso generalissimo (e, cioè, "*come ogni attività o funzione che concorra al*

[14] R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro*,* in *Enciclopedia giuridica*, vol. XVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988, p. 7

[15] Così MORTATI*, Il diritto al lavoro nel sistema,* in A. ALAIMO, *Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto "aperto" e "multilivello"*, Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo "Massimo D'Antona", 60/2008, cit. p. 82

[16] M. G. FLICK, *La Costituzione, i diritti, la dignità delle persone*, Relazione svolta al convegno "Parole di giustizia. Nuovi diritti e diritti negati.", La Spezia, 2009, p. 8 ess.

[17] C. TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, Giappichelli Editore, 2013, p. 109

progresso materiale della società") - è assunto a base dello Stato; altro presupposto dell'art. 4 Cost. è l'art. 2 Cost. ed, in particolare, il principio personalistico che vi è espresso e che assicura – attraverso la garanzia dei diritti inviolabili – lo svolgimento della personalità ed infine, il diritto al lavoro è stato letto in connessione con l'art. 3 Cost. e, pertanto, inteso come eguale diritto di accesso alle occasioni lavorative offerte dal mercato e, cioè, come «diritto a che sia assicurata l'uguaglianza delle occasioni di lavoro».[18] Inoltre, la Costituzione sancisce accanto al diritto al lavoro il corrispondente dovere che, inserito tra i principi fondamentali, fa assumere a tale precetto una portata generale. Sebbene, si deve evidenziare che, il dovere di lavorare, previsto nel II comma, non rende legittimo il lavoro coatto che è invece conosciuto nei regimi autoritari e che si pone quindi in contrasto con le disposizioni costituzionali a tutela della libertà personale (art. 13) e con l'art. 5 della Carta di Nizza che sancisce che "nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio". Il dovere a cui si fa riferimento sarebbe da considerare come una sorta di obbligo morale (come recitava l'art. 163 della Costituzione di Weimar)[19]. La formulazione dell'art. in oggetto non intende costringere il cittadino a lavorare; inoltre la riflessione è pressoché unanime sul fatto che l'art. 4 co. 2, escluda una sanzione corrispondente, semmai si è riconosciuto che la che la previsione allude ad un contenuto etico minimo senza il quale nessun ordinamento sociale potrebbe sussistere. Potrebbe discendere una sorta di sanzione indiretta poiché i lavoratori hanno diritto ad un trattamento previdenziale che consenta loro di godere di "*mezzi adeguati alle loro esigenze di vita*" nelle varie ipotesi in cui essi siano impossibilitati a lavorare (infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria); tutti i cittadini "*inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere*" hanno, invece, diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (art. 38).

Il diritto al lavoro rientra nel gruppo dei cosiddetti diritti sociali: è anzi ritenuto il più importante nell'ambito di tale categoria e a questa centralità ravvisabile nel nostro ordinamento, ha contribuito la Corte Costituzionale che ha affermato in una fondamentale pronuncia del 1965 che "il diritto al lavoro riconosciuto ad ogni cittadino

[18] A. ALAIMO, *Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto "aperto" e "multilivello"*, cit. p. 85

[19] G. LOY esclude che nel nostro ordinamento esista un vero e proprio obbligo di lavorare, in *Una Repubblica fondata sul lavoro* in E. GHERA, A. PACE (a cura di*), L' attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro,* cit. p. 29.

sia da considerarsi come fondamentale diritto di libertà della persona umana che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa."

Essendo un diritto sociale, alla situazione giuridica del cittadino, corrisponde "da una parte il divieto di creare o lasciare sussistere nell'ordinamento norme che pongono o che consentono di porre limiti discriminatori a tale libertà e dall'altra l'obbligo, essenziale per la realizzazione del descritto diritto, di indirizzare l'attività di tutti i pubblici poteri". [20]

Nello stesso tempo il diritto al lavoro non è stato considerato come diritto ad ottenere un posto di lavoro e a conservarlo e benché, dunque, non si tratti di un diritto soggettivo che consente al cittadino di avanzare una pretesa, azionabile in giudizio, di ottenere un posto di lavoro, ciò non significa che la disposizione non possegga un contenuto precettivo. La norma in questione non crea, dunque, nei consociati un diritto azionabile a questo o a quel posto di lavoro ma che esercita funzione di stimolo, obbligando lo Stato ad attivarsi affinché sia raggiunto l'obiettivo della piena occupazione. Si tratta di un diritto che può essere completamente realizzato solo grazie a misure che, mettendolo in atto, ne concretizzino il significato. La realizzazione del diritto richiede azioni pubbliche duplicemente orientate: una politica finalizzata all'incremento delle occasioni di lavoro e un sistema di servizi e prestazioni adeguato a favorire l'incontro domanda-offerta di lavoro.[21]

Va ricordato, infine, che la dottrina tradizionale ha avuto modo di riconoscere nel diritto al lavoro una duplice valenza: sia un diritto al lavoro che una libertà di lavorare. Il riferimento alla libertà di lavorare può essere inteso in due accezioni. La prima dimensione negativa, è quella che impone una protezione del diritto come «diritto di agire» e, cioè, come «libertà di lavoro». Esso è, innanzitutto, libertà di accesso al lavoro senza irragionevoli limitazioni o barriere all'ingresso nel mercato del lavoro, nonché negli ambiti lavorativi o nel settore prescelto[22]. Si può ritenere che il lavoro cui la norma fa riferimento – proprio perché oggetto di una libertà - comprenda tutto il lavoro, tanto subordinato, quanto autonomo.[23] La seconda dimensione (positiva) fa riferimento alla

[20] V. Sentenza Corte cost. 61/1965.
[21] A. ALAIMO, *Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto "aperto" e "multilivello",* cit. p. 160
[22] V. Corte cost. 61/1965 e 207/1976.
[23] A. ALAIMO, *Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto "aperto" e "multilivello",* cit. p. 162

libertà «di svolgere un'attività corrispondente alla propria scelta ed alle proprie capacità professionali. Com'è noto il progetto contenuto nell'art. 4 presuppone che anche la predisposizione di tutta una serie di variegati strumenti e meccanismi idonei che appartengono all'azione sociale dello Stato che agisce attraverso la pubblica amministrazione e la legislazione. La realizzazione del diritto richiede azioni pubbliche duplicemente orientate: una politica finalizzata all'incremento delle occasioni di lavoro e un sistema di servizi e prestazioni adeguato a favorire politiche attive del lavoro: informazione e orientamento, promozione dell'occupazione, l'incontro domanda e offerta di lavoro e sostegno ai soggetti deboli.[24]

2.2 La dignità della persona nelle disposizioni lavoristiche

Come visto, la Costituzione già nei suoi primi quattro articoli individua chiaramente i principi fondanti dell'intero ordinamento statale: la nostra è una democrazia pluralista in cui sono riconosciuti i "diritti inviolabili" del singolo (art. 2), la "pari dignità sociale" di ogni individuo, ed in cui il principio di uguaglianza sostanziale ha lo scopo del pieno sviluppo della personalità umana e verso tale scopo opera anche il "diritto al lavoro" nonché il principio secondo cui la "Repubblica è fondata sul lavoro". La pari dignità di ciascun uomo e l'uguaglianza fra gli stessi conduce al necessario riconoscimento a ciascun individuo del diritto a godere di un *minimum* di tutela (assistenza, del lavoro, sanitaria, di istruzione, etc.) che, qualora assente, lede la dignità del soggetto e impedisce a questi di esprimere appieno la propria personalità e si rivela, dunque, di ostacolo alla piena affermazione del principio democratico. E' il principio della dignità umana a rappresentare il valore di base (e non solo lo scopo da raggiungere) dell'ordinamento democratico-pluralista.[25]

La Carta costituzionale italiana, pur essendo incentrata sulla valorizzazione della persona, nei riferimenti testuali espressi che fa alla dignità utilizza il termine in un contesto giuridico differente. Essa pare porre l'accento su una accezione di dignità dalla valenza concreta più che assoluta.[26]

---

[24] A. APOSTOLI*, Art. 4*, in R. BIN, S. BARTOLE (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, 2008, p. 44

[25] POLITI F., *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, cit. p. 54 e ss.

[26] C. DRIGO, *La dignità umana*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, cit. p. 187

Manca, difatti, nei principi fondamentali della Costituzione italiana una previsione esplicita in tema di dignità umana che affermi un principio analogo a quello dell'art. 1 della Legge fondamentale tedesca (secondo cui "La dignità umana è intangibile. E' dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla"). Va detto che la mancanza di una previsione espressa non pone particolari problemi all'ordinamento, nella misura in cui l'assenza di un termine espresso non deve necessariamente tradursi in un'indifferenza dell'ordinamento verso il concetto assente in maniera esplicita. Certamente, nella Costituzione italiana manca una clausola generale che tuteli espressamente la dignità umana in un'accezione assoluta e preminente ma, è possibile affermare che ci sono sia dei riferimenti concreti e specifici sia dei termini o espressioni desumibili o che richiamano il concetto di dignità. Inoltre si deve ribadire che il valore della dignità umana è un elemento implicito della sostanza della Costituzione.

Al di là dei rilievi relativi all'ispirazione dell'intero testo costituzionale al principio personalista[27], vi sono tre richiami letterali al concetto di dignità - rispettivamente gli artt. 3 ("pari dignità sociale"), 36 ("esistenza libera e dignitosa") e 41 ("dignità umana") - ed uno al concetto di indegnità morale nell'art. 48. Si possono riconoscere diversi contesti in cui opera la dignità: un contesto esteriore (art. 3), uno esistenziale (art. 36) e uno generale (art.41).[28] Sempre in Costituzione, è possibile ravvisare dei riferimenti impliciti al concetto di dignità: art. 13, co 4; l'art. 27, co. 3; l'art. 32.

Nella giurisprudenza costituzionale i settori nei quali, maggiormente, viene richiamato il concetto di dignità sono quelli relativi alla tutela dei minori, alla tutela della salute, ai diritti dei lavoratori e dei detenuti proprio perché nella Costituzione repubblicana i diritti sociali sono diritti che tutelano ogni individuo, allo scopo di assicurargli una vita dignitosa e la piena partecipazione alle vita sociale, economica e dunque politica del Paese[29].

Si può partire dall'art. 3, co. 2, tramite il quale il Costituente, facendo riferimento alla "dignità sociale", si rivolge all'uomo in *societate* e non *uti singulus* e lega il riconoscimento di questa forma di dignità alla condizione del soggetto come termine di relazione con le forme ed i modi in cui si organizza la società ossia riconducibile ad un

[27] L'art. 2 costituisce la disposizione nel quale è da ravvisare il più solido fondamento della tutela della dignità umana, giacchè è su questa che si fonano il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, in F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, p. 150 ss.

[28] A. PIROZZOLI, *La dignità umana. Geometrie costituzionali*, cit. p. 53

[29] F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, cit. p. 55 ss

contesto esteriore.[30] La dignità è connessa tanto al ruolo che ciascun consociato è chiamato attivamente a svolgere all'interno della società, quanto al fatto che lo Stato deve assicurargli la possibilità di svolgere e di svolgerne dignitosamente uno. Va premesso che il riferimento letterale all'art. 3 ai "cittadini"è da considerarsi ormai superato a favore di un ampliamento del riconoscimento tanto dell'eguaglianza formale quanto di quella sostanziale, che, quando riferito al godimento dei diritti inviolabili, non accetta discriminazioni neanche "tra la posizione del cittadino e quella dello straniero".[31]

Secondo autorevole dottrina, infatti, la dignità, il cui concetto si ricaverebbe dall'insieme delle disposizioni costituzionali che hanno ad oggetto la persona umana, costituirebbe il valore che si intende proteggere, mentre la pari dignità sociale rappresenterebbe piuttosto l'obiettivo e al contempo lo strumento normativo per perseguirlo. Pari dignità, in quest'ottica, non significherebbe parità di *chances* – nel qual caso non si distinguerebbe dal principio di uguaglianza – bensì parità di condizioni "all'interno dei rapporti che implicano l'esercizio dei diritti di libertà dei rapporti etico - sociali, economici e di quelli politici". In questa prospettiva ciascun cittadino è dunque portatore di un valore pari a quello di tutti gli altri cittadini, e la parità non richiede, come invece l'uguaglianza, un'ulteriore mediazione da parte del legislatore, potendo già operare direttamente per delimitare l'autonomia privata.[32]

L'unica disposizione costituzionale che fa espressamente riferimento alla dignità umana in maniera generale è l'art. 41. In questo caso la dignità umana non rafforza la tutela di un altro diritto, ma al contrario la limita: l'art. 41, co. 2, Cost. stabilisce che l'iniziativa economica privata "*non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*". La dottrina si è a lungo interrogata sul significato da riconoscere all'espressione dignità umana di cui alla norma in esame, senza tuttavia giungere ad una sintesi universalmente condivisa. Nel contesto dell'art. 41, l'ampiezza interpretativa si traduce in un pericoloso eccesso di indeterminatezza e in una difficoltà applicativa poiché è impossibile definire lo spazio d'azione della libertà a cui il limite si applica. Se la dignità costituisce un limite assoluto

[30] A. PIROZZOLI, *La dignità umana. Geometrie Costituzionali,* cit. p. 78

[3131] Sentenza Corte. Cost. 269/2010 in M. DI CIOMMO, *Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee*, Editori PAssigli, 2010, p. 148.

[32] G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in A. SCIARRONE (a cura di), *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari*, Libellula Edizioni, 2010, 167-196, p. 170

che non tollera neanche parzialmente compromissioni o alterazioni[33], è evidente che essa si rafforza di una posizione di intangibilità e, sebbene la Costituzione italiana non includa una clausola generale come quella della Legge fondamentale tedesca, occorre riconoscere il rafforzamento e l'ampliamento di tutela derivante dal valore della dignità umana richiamato nell'art. 41 Cost. che, anche "solo" in veste di limite, è in grado di influenzare l'intero sistema positivo, e collocare il rispetto della persona alla base di tutti i rapporti tra Stato e singoli come un'esigenza primaria.[34]

In un caso specifico la dignità viene considerata un presupposto per l'esercizio di un importante diritto. È quanto risulta dall'art. 48, il quale al comma 3 prevede che il diritto di voto possa essere limitato, oltre che per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile, «nei casi di indegnità morale indicati dalla legge». Quindi, per il nostro ordinamento, la dignità è una qualità non riconosciuta a ciascun uomo, ma richiesta al cittadino quasi come fosse un dovere, affinché possa usufruire della capacità elettorale attiva e passiva. Se essa viene meno, ciò comporta la perdita dell'elettorato corrispondente ad una sorta di sanzione.[35]

Come anticipato, il concetto di dignità è rintracciabile non solo nelle disposizioni costituzionali che espressamente utilizzano il relativo termine, ma anche in alcune norme che implicitamente rinviano all'idea di dignità. È il caso dell'art. 13 sulla inviolabilità della libertà personale, che al comma 4 sanziona «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». È il caso dell'art. 27 comma 3, in cui si afferma che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità», ma subito dopo viene sottolineato che esse «devono tendere alla rieducazione del detenuto». Ciò esclude la legittimità di pene corporali e di tecniche di manipolazione della personalità.[36]

Un altro riferimento implicito alla dignità umana si rinviene nell'art. 32, co. 2, Cost., ai sensi del quale "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". La dignità umana opera nell'art. 32, co. 2, Cost. come

---

[33] P. F. GROSSI, *La dignità nella Costituzione italiana*, in E. CECCHERINI, *La tutela della dignità dell'uomo*, cit. p. 81

[34] A. PIROZZOLI, *La dignità umana. Geometrie costituzionali*, p.84

[35] P. BECCHI, *La dignità umana nel «Grundgesetz» e nella Costituzione italiana,* in Ragion Pratica, 2012, 38, p. 25 ss.

[36] M. GIALUZ, *Art. 27*, in R. BIN, S. BARTOLE (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, cit. p. 281

limite alla autorità pubblica che impone trattamenti sanitari e nello stesso tempo come fondamento del diritto di rifiutare le cure e del più generale diritto all'autodeterminazione in materia di salute.

Vi sono, poi, alcune previsioni in cui il riferimento evocativo alla dignità può apparire di maggior o minor evidenza a seconda dell'estensione delle diverse opzioni interpretative scelte. Così, la presenza implicita del concetto di dignità può essere letta fra le righe dell'art. 38 (laddove si garantisce il diritto, per gli inabili ed i minorati, al mantenimento, all'assistenza, all'educazione e all'avviamento professionale); nella sostanza dell'art. 10 Cost. (ai sensi del quale allo straniero al quale sia impedito nel Paese d'origine l'effettivo riconoscimento delle libertà democratiche garantite dalla Carta fondamentale italiana, va riconosciuto il diritto d'asilo); o nell'art. 35 (che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni). Si pensi poi, al testo degli artt. 11, 19, 29 e 54 Cost., disposizioni che evocano la tutela della persona umana e della sua libertà.

Ultimo, non per importanza, il già citato art. 2 Cost., che, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo, non solo in quanto parte di una formazione sociale ma anche come singolo individuo, presupporrebbe una concezione assiologica della dignità come valore irrinunciabile immanente l'uomo.[37] E'l'art. 2 Cost. a costituire la disposizione nella quale è da ravvisare il più solido fondamento della tutela della dignità umana, giacché è su questa che si fondano il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo. Com'è noto, il principio personalista contenuto nell'art. 2 (e che secondo Mortati ha notevole affinità con il principio della intangibilità della dignità dell'uomo affermato nell'art. 1 della Costituzione tedesca) pone il principio della tutela della persona e dunque della dignità umana nel quadro della democrazia pluralistica e quindi come valore di tutela del singolo in quanto immerso nella concreta esistenza sociale.[38]

In definitiva, l'art. 2 caratterizza la Costituzione italiana proprio perché è, innanzitutto, nell'art. 2 che si radica il principio della tutela della dignità umana dal momento che è in esso che è sancito il "valore assoluto della persona umana".[39]

---

[37] C. DRIGO, *La dignità dell'uomo*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, cit. p. 190

[38] F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana,* cit. p. 150

[39] M. DI CIOMMO, *Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee*, cit. p. 107

Queste formulazioni, quindi rappresentano una conferma della centralità dell'uomo e della sua dignità nell'ordinamento costituzionale italiano, che non fa riferimento a un elenco di disposizioni chiuso e tassativo, ma lascia emergere l'intenzione di tutelare la dignità dell'uomo anche questi altri profilo trattati nelle disposizioni citate

2.2.1 Il lavoro: garante di un'esistenza libera e dignitosa

In ambito nazionale c'è uno stretto collegamento tra i tre articoli sopra citati (artt. 3, 36, 41) della Costituzione in cui compare il riferimento alla dignità. Il filo rosso che li collega è la nozione di lavoro: è il lavoro che consente di realizzare la "pari dignità sociale". Con l'abolizione di tutti i titoli nobiliari, contribuire con il proprio lavoro (inteso nella sua accezione più ampia di esplicazione di una attività produttiva) al progresso della società è l'unico titolo di dignità ammesso dalla costituzione italiana che ne diventa il suo valore fondante. Ciascun cittadino è portatore di un valore pari a quello di ciascun altro cittadino e questo già implica la deduzione contenuta nel secondo comma dell'art. 3, vale a dire la piena partecipazione di tutti i cittadini – soprattutto di coloro che a causa delle loro condizioni ne sono di fatto impediti – alla vita della collettività. Vi è tuttavia anche un altro aspetto da considerare. Se l'art. 3 ha questa funzione propositiva, negli altri due contesti essa compare come una sorta di limite: sia come limite all'attività imprenditoriale, che non può svolgersi in modo da danneggiare la dignità umana (art. 41), sia come limite all'attività lavorativa. L'art. 36, infatti, mentre garantisce al lavoratore "un'esistenza libera e dignitosa" e il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, sottolinea che a questo diritto "non può rinunciarvi" (art. 36, 3° comma).[40]

Soprattutto di recente si tende ad interpretare il contenuto del diritto al lavoro in termini qualitativi, ossia un lavoro di qualità, adeguato e decente. Per lavoro si intende un lavoro che sia fonte di sussistenza oltre che di dignità. Lo dimostra il fatto che in numerosi interventi in Assemblea costituente il diritto al lavoro venga strettamente legato al diritto all'esistenza del lavoratore come "diritto incontestabile, in quanto diritto alla vita".[41]

[40] P. BECCHI, *La dignità umana nel «Grundgesetz» e nella Costituzione italiana*, cit. p. 30
[41] C. TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, cit. p. 57

Un lavoro dignitoso è un lavoro di qualità che esprime i meriti e le potenzialità delle persone che lavorano. Per questi caratteri il lavoro ha bisogno di essere non solo difeso, ma riconosciuto come valore della persona "*in tutte le sue forme"*, come si esprime l'art. 35 della Costituzione.[42]

Con l'avvento della globalizzazione si ha la sensazione che si sia rotto un equilibrio, che le conquiste sociali, prima tra tutte la conquista della dignità del lavoro, appartengono ad un mondo ormai superato. Sono di fatto, rimaste e rinate diseguaglianze classiste e si è tornati a parlare di schiavitù in luoghi in cui si credeva un fenomeno superato. Si pensi al sud d'Italia, terra di lavoro per molti migranti e luogo in cui il lavoro nero e la mancanza di tutele formali del lavoro legale permette di usufruire di manodopera a basso costo[43]. La libertà e la dignità dell'esistenza derivano non dal mero essere in vita, ma dall'avere una vita qualificata dai diritti e doveri della cittadinanza: dalla possibilità di partecipare e di contribuire alla vita politica, economica e sociale del Paese. Senza questo c'è forse sussistenza, ma non libertà e dignità dell'esistenza. E la cittadinanza così intesa, e il diritto ad una esistenza libera e dignitosa che ad essa si accompagna, non coincide con la "cittadinanza italiana", ma è fortemente inclusiva, spettando a chiunque, anche allo straniero e all'apolide residente sul territorio italiano, che concorra con il proprio lavoro, la propria attività, la propria funzione al progresso della società e partecipi così all'organizzazione – se non politica a livello nazionale, riservata ai soli "cittadini italiani" – economica e sociale del Paese.

La risposta va cercata a partire dalla "costituzione economica": dall'articolo 36, I comma, che parla esplicitamente di diritto del lavoratore ad una retribuzione in ogni caso sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia "*un'esistenza libera e dignitosa*", con una formula che tiene insieme libertà e dignità come qualificazioni imprescindibili dell'esistenza.[44]

---

[42] T. TREU, *Dignità personale e categorie del diritto del lavoro*, in M. NAPOLI (a cura di), *La dignità*, Vita e Pensiero, 2011, p. 203

[43] G. PROSPERETTI, Dall'art. 3 all'art. 35 ss della Costituzione, in E. GHERA, A. PACE (a cura di*), L' attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro,*cit. p. 80

[44] Se si guarda alle norme dei Trattati internazionali e a quelle delle Convenzioni Oil in materia retributiva, occorre precisare che queste sono comunemente ritenute dalla dottrina norme di principio, in quanto si limitano a enunciati di carattere generale, che lasciano irrisolti molti nodi interpretativi legati a particolari istituti della materia disciplinati, in modo specifico, dal diritto interno. Si tratta dunque di norme che sottintendono precise scelte e valutazioni di tipo politico e talora rafforzano, riaffermandoli, principi già acquisiti a livello di ordinamento interno dei singoli Stati. I riferimenti internazionali alla giusta retribuzione si ritrovano all'art. 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, all'art. 7 del successivo Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali del 1966, nella

La costituzione economica deve essere interpretata alla luce dei principi fondamentali della Costituzione, e dei primi quattro articoli in particolare: gli artt. 1, I comma, 2, 3, II comma e 4, II comma, che fondano la Repubblica sul lavoro e disegnano il volto storico della "cittadinanza", enucleando con ciò anche gli elementi qualificanti di un'esistenza libera e dignitosa, "da cittadino": il diritto di partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, e il dovere di concorrere al suo progresso materiale e spirituale; e gli artt. 2 e 3, II comma, il principio personalista e solidarista, saldati insieme per dare tutela ai "principi inviolabili e sacri di autonomia e dignità della persona" e assicurare il "pieno sviluppo della persona umana", nei quali non può non vedersi la sintesi inequivocabile di un progetto di emancipazione sociale che riguarda tutti: presuppone, riconosce e mira a garantire l'esistenza libera e dignitosa come diritto inviolabile dell'uomo in quanto tale, senza ulteriori qualificazioni, ponendo in capo alla Repubblica il compito di rimuovere tutti gli ostacoli che possano impedirla.[45]

2.2.2 La tutela dell'esistenza libera e dignitosa: l'art. 36 Cost. attraverso il prisma della giurisprudenza costituzionale

E' soltanto nel dibattito dell'Assemblea Costituente sulle garanzie che la nuova Costituzione avrebbe dovuto assicurare ai diritti fondamentali, che si affaccia l'idea per cui, accanto ai diritti ereditati dalla tradizione liberale, dovessero essere previste norme programmatiche volte ad impegnare lo Stato a tutelare anche altri interessi socialmente meritevoli nei quali e mediante i quali il singolo individuo si fa persona e si esprime come persona. In questo contesto si inserisce, nel più generale ambito dei diritti inerenti al mondo del lavoro, anche l'art. 36 Cost.

L'art. 36 assume un ruolo di particolare rilievo nel quadro delle norme costituzionali in materia di lavoro. Stabilisce, infatti, alcuni principi e/o regole che, riferendosi in linea

---

disposizioni delle Convenzioni Oil in materia di salario minimo, in particolare nella Convenzione n. 26 del 1928, ove si dice espressamente che l'equo salario minimo è quello fissato dagli accordi collettivi ed infine l'art. 31.1 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 2000, che stabilisce il diritto del lavoratore ad ottenere condizioni di lavoro idonee a tutelare la propria salute, sicurezza e dignità, da cui può evincersi il riferimento al principio della giusta retribuzione.

[45] C. TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza,* Premessa, cit. p. 5

immediata alle condizioni economiche e normative di trattamento diversamente dalle norme costituzionali fin qui considerate, attribuiscono ai lavoratori diritti che possono essere fatti valere senz'altro in sede giudiziale. Si tratta nell'ordine dei diritti alla retribuzione, alla durata massima della giornata lavorativa, ai riposi settimanali ed alle ferie annuali.[46] Il che giustifica la definizione, sebbene enfatica, dell'art. 36 come "chiave di volta del rapporto di lavoro" ovvero come elemento cardine dell'intero diritto del lavoro, rivisitato proprio quale complesso di posizioni di potere e dovere attinenti "non solo all'*avere* ma all'*essere* del lavoratore, o alla tutela della sua libertà e personalità".[47]

L'art. 36, co. 1, si apre con il riconoscimento del fondamentale diritto del lavoratore all'equo trattamento economico identificato con una "*retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa*". Il soggetto tutelato è il lavoratore[48] "contraente debole", che trae esclusivamente e continuativamente i mezzi per sostenere sé e la propria famiglia prestando la propria forza lavoro in cambio in un salario; in condizioni di inferiorità economica-sociale, dunque, rispetto ad un lavoratore autonomo, o ancor di più, all'imprenditore.[49] Se è indubbio che il problema della retribuzione equa e sufficiente è il più presente nel dibattito costituente, per le persistenti condizioni di sottosalario in cui versavano (e versano tutt'oggi) larghi strati della manodopera, ed è per ciò largamente condivisa l'opportunità di una norma che finalmente lo consideri esplicitamente a livello costituzionale, non altrettanto condivisi sono i due criteri guida posti, nella loro estrema genericità, alla base della determinazione della retribuzione del lavoratore: la *proporzionalità* e, in ogni caso, la *sufficienza* a fronteggiare le necessità dei lavoratori e delle loro famiglie. Quanto al primo canone, la proporzionalità, esso mira ad ancorare la retribuzione ad elementi oggettivi, garantendo al lavoratore una ragionevole commisurazione del proprio salario rispetto ai coefficienti della quantità (tempo e risultato) e della qualità (esperienza e competenza) del lavoro prestato, mentre

[46] R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro in *Enciclopedia giuridica*, cit. p. 10

[47] C. COLAPIETRO, *Art. 36*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione vol.1*, Articoli 1-54, Utet Giuridica, 2006, p. 743 ss.

[48] Anche se "lavoratore" non coincide in modo esclusivo con lavoratore subordinato, avendo in più occasioni la Corte Costituzionale esteso la tutela costituzionale anche a lavoratori non subordinati (artigiani, imprese familiari, soci di cooperative …) che traggono sostentamento dalla propria attività manuale o intellettuale.

[49] In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 559 del 1987.

il canone della sufficienza, mira a dare rilievo all'elemento soggettivo delle condizioni di vita del lavoratore e della sua famiglia e a dare diritto "ad una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa".[50] In altre parole, l'uno stabilisce "un criterio positivo di carattere generale", l'altro un limite negativo, invalicabile in assoluto". E' evidente "l'apparente schizofrenia" della prescrizione costituzionale, in cui confluiscono elementi che ne evidenziano la natura contrattuale di corrispettivo della prestazione lavorativa, quanto la funzione di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia; affidando conseguentemente all'interprete il compito di realizzare la non facile sintesi tra i due criteri.[51]

La polarità sottesa all'art. 36, 1° co., si traduce nella tensione tra la funzione *parametrale* e *determinativa* e la funzione *promozionale* della retribuzione, che a sua volta si riflette in due modelli interpretativi del rapporto tra i principi enunciati nella norma in esame.[52] Una parte della dottrina ritiene i due principi scindibili e con una separata ed autonoma sfera di applicazione; mentre un'altra parte della dottrina li considera coessenziali, in quanto parti di un unico indissolubile precetto normativo. Il primo orientamento dottrinale seguita a leggere i due elementi della proporzionalità e della sufficienza in concorso tra loro. Tale dottrina infatti tende a scomporre la nozione giuridica di retribuzione in due diverse e speculari accezioni: la retribuzione intesa come *obbligazione-corrispettivo*, richiamata dal principio della proporzionalità e la retribuzione quale *obbligazione-sociale*, aderente a quello della sufficienza.[53] In questa prospettiva, per una parte della dottrina assume rilevanza prioritaria il principio della proporzionalità della retribuzione, atto ad individuare il valore di mercato della corrispondente prestazione lavorativa.

Al principio della sufficienza viene assegnata una mera funzione correttiva in termini di soglia minima del trattamento economico da rispettare. In tal senso il criterio della sufficienza agisce in via residuale, rappresentando un limite per quelle determinazioni

[50] A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in Enciclopedia Giuridica, Volume XI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1989, p. 14 e ss.
[51] C. COLAPIETRO, *Art. 36, in* R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione, cit,* p. 744 e ss.
[52] G. PERONE, *Retribuzione*, in Enciclopedia Giuridica, Volume XL, Milano, 1989, p. 36 e ss.
[53] P. ICHINO, *La nozione di "giusta retribuzione" nell'articolo 36della Costituzione*, in RIDL, 2010, I, p. 719 e ss.

retributive che si pongono al di sotto delle necessità esistenziali del prestatore di lavoro. Questa visione è stata criticata da quell'orientamento dottrinale che, invece, fa perno sulla rilevanza del principio della sufficienza della retribuzione, ossia, sull'ottica di una retribuzione sufficiente finalizzata a soddisfare non solo i bisogni primari del prestatore di lavoro, intesi come necessità di mero sostentamento, ma soprattutto gli obiettivi esistenziali di più ampio respiro dello stesso. Il carattere della sufficienza della retribuzione opererebbe, dunque, nel senso che il trattamento retributivo della prestazione lavorativa non si identifica con la retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva, atta a soddisfare solo le esigenze di mero sostentamento del lavoratore, piuttosto, "*deve, altresì, adeguarsi, in ogni caso, alle esigenze minime di vita del lavoratore e della sua famiglia.*"[54]

La giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 36, co. 1, Cost., oltre alla decisione già citata, ha applicato in numerose occasioni il principio della retribuzione sufficiente. Nella famosa sentenza 30/1960 della Corte Costituzionale i giudici affermano che: "*La retribuzione quindi deve rispondere a due fondamentali e diverse esigenze. L'una si ricollega al rapporto di scambio tra prestatore d'opera e datore di lavoro, considerando la prestazione di lavoro nella sua consistenza quantitativa e qualitativa; l'altra si riferisce alla situazione familiare del lavoratore. (…) Nel precetto costituzionale, sono contenuti due principi relativi all'elemento di carattere obiettivo e a quello subiettivo, che si integrano a vicenda, di guisa che la retribuzione del lavoratore va riguardata nello stesso tempo sotto duplice aspetto: quello della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e quello dell'idoneità della retribuzione al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia.*"[55] Nella decisione n. 106 del 1962 si rimarca che l'art. 36 Cost. forma un corpo unico con gli artt. 3, co. 2, 35 e 37 Cost., il cui obiettivo è di tutelare la dignità personale del lavoratore e il lavoro in qualsiasi forma e da chiunque prestato. Nella pronuncia n. 51 del 1967 la Corte ha precisato che la dignità umana può essere offesa proprio "*dall'esiguità della retribuzione"*. Difatti, nei lavori della prima Sottocommissione, nella seduta dell'8 ottobre 1946, Dossetti afferma che l'art. 36 deve «rispondere alla struttura economico-

[54] Sulla complementarietà dei due criteri di "proporzionalità" e "sufficienza" la Corte Costituzionale si è espressa nelle seguenti sentenze: 30/1960, 41/1962, 106/1962, 74/1966, 54/1967, 124/1968, 82/1973, 559/1987, 82/2003 e 115/2003.

[55] Corte Cost. 30/1960

sociale del nostro sistema e orientare l'economia verso retribuzioni del lavoro che non siano soltanto rispondenti alle esigenze della vita, quali possono essere quelle del vitto, della casa, del vestiario, ma anche alle esigenze dell'esistenza libera e perciò degna dell'uomo».[56]

Il richiamo a libertà e dignità dell'esistenza sono un chiaro indice del fatto che, se la nozione di salario familiare ha un valore liminale, determinandosi alla sua strega il livello minimo ed irriducibile del trattamento salariale, ciò non significa che la sufficienza sia data da una retribuzione che assicuri il minimo vitale o di sussistenza, ovvero la mera soddisfazione dei bisogni minimi e immediati, dovendosi garantire, in ogni caso, un tenore di vita socialmente adeguato alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia, affrancandoli dalla "schiavitù del bisogno" al fine di far loro pienamente godere i diritti civili e politici.[57] Tuttavia dalla lettura dell'art. 36, laddove usa le parole "in ogni caso" emerge come il criterio della sufficienza sia parametro minimo e invalicabile della controprestazione contributiva e, in quanto tale, legittima deroghe a quello di stretta corrispettività. In questo senso è anche il costante orientamento della Corte costituzionale (ancora dalla sentenza 30/1960) per la quale il richiamo al salario familiare "giustifica che il corrispettivo, dovuto al prestatore d'opera, possa essere diverso nell'ammontare complessivo, in relazione alla situazione personale del medesimo. Poiché la retribuzione, di una certa misura, può essere sufficiente per le esigenze della vita di un lavoratore non avente familiari a carico, ma non esserlo nell'ipotesi contraria". L'utilizzo del criterio della sufficienza appare così finalizzato ad individuare una retribuzione specifica per ogni lavoratore, in relazione alla sua specifica situazione, secondo una visione personalistica della norma costituzionale, affermando che il principio di sufficienza implica la differenziazione dei trattamenti affinché gli stessi siano maggiormente aderenti alle esigenze individuali e familiari del lavoratore stesso.[58]

Nell'economia della norma costituzionale non è riscontrabile un siffatto rapporto gerarchico tra i due principi, i quali appaiono, invece, strettamente connessi e accumunati dal medesimo fine tanto di fornire la nozione costituzionale di retribuzione

[56] Così G. DOSSETTI, nel Resoconto sommario della seduta di martedì 8 ottobre 1946, cit., 501.
[57]Cfr. Corte Cost. 286/1987 in C. TRIPODINA, Art. 36, in R. BIN, S. BARTOLE (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, cit. p. 354; C. TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza,* cit. p. 59;
[58] C. TRIPODINA, Art. 36, in R. BIN, S. BARTOLE, *Commentario breve alla Costituzione*, cit. p. 355

prescrivendone i requisiti essenziali, quanto di garantire quel livello di dignità costituzionalmente richiesto. L'orientamento più recente in dottrina tende a rileggere il rapporto tra i due elementi della retribuzione, ex art. 36 Cost., in una visione di connessione tra due criteri non separabili, che operano in maniera congiunta, contestuale e simultanea, cosicché la giusta retribuzione ex art. 36 non può non essere quella che contemporaneamente e in ogni caso soddisfi entrambi i requisiti.[59]

Del resto, una chiara indicazione in tal senso viene proprio dalla Corte Costituzionale[60], allorché nell'articolata e diffusa motivazione della sentenza 559/1987, ha precisato che il concetto di retribuzione assunto dal 1° co. Dell'art. 36, non è "mero corrispettivo del lavoro, ma compenso del lavoro proporzionale alla sua quantità e qualità e, *insieme*, mezzo normalmente esclusivo per sopperire alle necessità vitali del lavoratore e dei suoi familiari che deve essere sufficiente ad assicurare a costoro un'esistenza libera e dignitosa". La retribuzione deve essere idonea a consentire il superamento della situazione di bisogno e deve garantire il soddisfacimento delle peculiari necessità di vita del lavoratore. Nella stessa ottica si collocano le disposizioni che assicurano al lavoratore l'erogazione della retribuzione anche in ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, ad esempio per malattia o infortunio.[61] Proporzionalità e sufficienza sono dunque, criteri che operano congiuntamente e in maniera simbiotica, come avevano già affermato i giudici costituzionali nella sentenza 74/1966 e ripreso nella sentenza 82/1973.

Come si è fatto rilevare, la dottrina non ha avuto in questi anni indirizzo univoco, tuttavia, quel che è fuori discussione, secondo la giurisprudenza della Cassazione, è che la tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori ed in particolare del diritto ad una retribuzione *sufficiente,* impone che il minimo retributivo non possa essere comunque derogato, né in relazione alle particolari condizioni economiche-ambientali in cui viene effettuata la prestazione [62], né in considerazione della situazione economico-finanziaria dell'impresa. Il che significa, in altre parole, che il diritto del lavoratore alla retribuzione *sufficiente* non può essere influenzato dalle condizioni di mercato. Ne discende che,

---

[59] M. DELL'OLIO, *Retribuzione, quantità e qualità del lavoro, qualità di vita*, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 1996, cit. p. 10

[60] Sulla necessità di considerare la retribuzione nella sua globalità: sentenze 1/1986, 32/1986, 164/1994, 15/1995, 330/1999 e 368/1999.

[61] Cfr. G. PERONE, *Retribuzione*, in Enc. dir., vol. XL, Milano, 1989, cit. p. 47

[62] Cass., sez. lav., 1903/1994 e Cass. Sez. lav., 7131 e 7132/1987.

onde non incorrere nella violazione dell'art. 36, I comma, Cost., la cd. giusta o equa retribuzione deve rispondere ai due parametri, quello della *proporzionalità* e poi, in ogni caso, quello della *sufficienza.*[63]

Dalla lettura delle sentenze della Corte Costituzionali, emerge con chiarezza come il concetto di "esistenza libera e dignitosa" sia un tòpos ricorrente che spetta di diritto al lavoratore. Il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa deve essere assicurata a tutti come "debito sacro" dello Stato[64] affinché sia precondizione e compimento ultimo del programma politico delineato con l'affermazione iniziale dell'art. 1 Cost.

Infine, va evidenziato che l'art. 36 Cost. è tra le disposizioni costituzionali che hanno goduto di maggiore fortuna normativa, soprattutto grazie all'applicazione giurisprudenziale costituzionale in materia di determinazione della retribuzione per i lavoratori. Allo stato attuale, diversamente da quanto sperimentato in altri paesi, l'assetto del nostro ordinamento si caratterizza per l'assenza di una diretta determinazione da parte della legge della retribuzione minima, proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost.[65] A causa della perdurante assenza di una legislazione sul cd. salario minimo garantito, ha favorito l'assoluto protagonismo della contrattazione collettiva che, rispetto alla legge, ha l'innegabile vantaggio di essere stabilita da chi opera quotidianamente nel mercato considerato. Difatti, alla contrattazione collettiva è riconosciuta la "funzione di fonte regolatrice dei modi di attuazione della garanzia costituzionale del salario sufficiente", anche se entro le linee guida tracciate dalla legge[66]. L'equa retribuzione (proporzionata e sufficiente) deve essere determinata in termini di tipicità, ossia con riferimento a standards oggettivi (i cd. minimi di trattamento retributivo), in modo tale da essere conforme sia al mercato sia alla Costituzione.[67]

---

[63] V. MAIO, *I diritti fondamentali del lavoratore*, in Aa.Vv., *Fondamenti del diritto del lavoro*, Cedam, p.121

[64] C. TRIPODINA, *Il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, cit. p. 128

[65] V. MAIO, *I diritti fondamentali del lavoratore*, in Aa.Vv., *Fondamenti del diritto del lavoro*, cit. p.125

[66] Del resto, come afferma la Corte Costituzionale nelle sentenze 124/1991 e 164/1994: "il silenzio dell'art. 36 sulla struttura della retribuzione e sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente all'autonomia collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare il trattamento economico dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale".

[67] Resta che datore di lavoro possano pur sempre accordarsi per derogare alle previsioni del contratto collettivo sui minimi retributivi purchè *in melius*.

Di contro, nell'impiego privato la contrattazione collettiva, rispetto alla legge, ha il limite della carenza di efficacia *erga omnes*, vista la mancata attuazione dell'art. 39 Cost. A questo potenzialmente gravissimo vulnus, ha, tuttavia, posto rimedio una consolidata giurisprudenza creativa, che, ispirata dal nobile fine di dare attuazione ai precetti costituzionali anche a dispetto di alcuni limiti formali e dei ritardi storici dell'ordinamento di diritto positivo,ha inteso valorizzare la portata precettiva dell'art. 36.[68]

La giurisprudenza è giunta così, grazie all'immediata efficacia precettiva dell'art. 36 Cost., a ritenere nulle le clausole contrattuali volte a riconoscere ai dipendenti trattamenti salariali inferiori al minimo previsto dall'articolo in oggetto, facendo, così, operare immediatamente la Costituzione nei rapporti di lavoro.[69] Il merito di tale giurisprudenza è nell'aver attribuito alla magistratura la responsabilità attuativa del precetto costituzionale, affidando al giudice il compito di fissare la retribuzione secondo equità, ai sensi dell'art. 2099, II co., del Cod. civ., facendo ricorso alle tariffe salariali di fonte collettiva, quali parametri per stabilire la misura della retribuzione sufficiente, pervenendo in questo modo ad una possibile, estensione indiretta dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune. Di qui, la possibilità per il lavoratore, invocando a giudizio l'art. 36 in combinato disposto con l'art. 2099, II co., del Cod. civ., di ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento della differenza tra la retribuzione dedotta nel contratto individuale, che viola i parametri dell'art. 36 Cost. e quella stabilita nel contratto collettivo, che, invece, realizza presuntivamente sia la proporzionalità che la sufficienza. [70]

I commi 2 e 3 dell'articolo 36 - "*La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e on può rinunziarvi*" - sono dedicati ai limiti della durata della prestazione lavorativa e al diritto al riposo dal lavoro, nella sua cadenza giornaliera, settimanale e annuale.

Il fine primo – umano e sociale – del costituente nel disporre tali previsioni costituzionali non è certo reintegrare la forza lavoro del prestatore d'opera per il suo

---

[68] P. LAMBERTUCCI*, Determinazione giudiziale della retribuzione, minimi sindacali e condizioni territoriali, i*n Arg. dir. lav., n. 1/1995, p. 202 ss.

[69] A partire da App. L'Aquila, 24 ottobre 1950 in C. TRIPODINA, *Art. 36*, in R. BIN, S. BARTOLE, *Commentario breve alla Costituzione*, cit.p. 355

[70]G. PERONE, *Retribuzione*, in Enc. dir., vol. XL, Milano, 1989, cit. p. 479

maggiore e migliore rendimento, bensì salvaguardare la sua salute da forme troppo intense di sfruttamento, consentendogli di godere del tempo libero ("liberato" dal lavoro) per dedicarsi alla ricreazione di sé, partecipare alla vita familiare, sociale e culturale, nonché per recuperare le proprie energie psico-fisiche, in maniera tale che essi appaino basati su valori costituzionali fondamentali, quali la dignità umana (art. 2), la partecipazione alla vita comunitaria (art. 3, II co.), la salute (art.32). Condurre, secondo quanto già disposto dal co. 1 dell'art. 36 Cost., un'esistenza libera e dignitosa. L'esigenza di tutelare il lavoratore, al fine di consentigli una vita dignitosa e un "*decent work*", si rinviene anche in ambito internazionale, fra i primi obiettivi dell'OIL viene indicato proprio quello della ragionevole limitazione delle ore di lavoro, della fissazione di una durata massima della giornata e della settimana lavorativa.[71] Per tutte queste ragioni, già nell'Ottocento, le prime lotte del movimento operaio, oltre che per la rivendicazione di un salario decente, si coagularono attorno al cd. movimento per le otto ore, inneggiante alle tre otto: "otto ore di lavoro, otto ore per il riposo, otto ore di tempo libero". La richiamata norma costituzionale pone una riserva di legge per la determinazione della durata massima della giornata lavorativa, il cui carattere relativo, induce a considerare legittimo il rinvio alla contrattazione collettiva. Sia la contrattazione collettiva che il contratto individuale possono dettare una disciplina dell'orario di lavoro ma soltanto nel rispetto dei limiti inderogabili di legge.

Il quadro normativo è stato profondamente modificato dal d.lgs. 66/2003, di recepimento delle direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE che ha aggiornato la normativa previgente del 1923. E così, per quanto attiene l'orario di lavoro settimanale il d.lgs. del 2003 prevede che "l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali" e che i contratti collettivi possono anche stabilire "una durata minore". Inoltre, il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 66/ 2003, "a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore" e ai sensi dell'art. 8, dello stesso decreto, ha diritto "a beneficiare di un intervallo per pausa se l'orario di lavoro ecceda il limite di sei ore".[72]

La Costituzione riconosce, poi, un diritto irrunziabile "al riposo settimanale", di regola in coincidenza con la domenica, e "ferie annuali retribuite", le quali non possono essere

[71] P. SANDULLI, *Orario di lavoro: I. Rapporto di lavoro privato* , in Enc. Giur., XXI, Roma, 1990, 1
[72] V. MAIO, *I diritti fondamentali del lavoratore*, in Aa.Vv., *Fondamenti del diritto del lavoro*, cit. p. 150 e ss.

sostituite dall'erogazione della cd. indennità per ferie non godute (cd. monetizzazione delle ferie).

Dalla giurisprudenza costituzionale emerge l'indicazione della non necessità di una disciplina rigidamente uniforme della giornata lavorativa, ammettendosi ragionevoli differenziazioni in base alle obiettive esigenze dei diversi lavori o settori, regolabili con singole leggi speciali, rimanendo tuttavia fermo il principio per il quale, anche in assenza di indicazioni normative o contrattuali specifiche, un limite alla durata massima della giornata lavorativa sussiste pur sempre "in rapporto alla necessari tutela della salute ed integrità psicofisica, garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori", talché al giudice è consentito "un controllo sulla ragionevolezza della durata delle prestazioni di lavoro"[73].

Nella realtà molte persone, facenti parte della categoria dei lavoratori, svolgono un lavoro irregolare, ed il lavoro nero concorre a sganciare la prestazione di lavorativa dal relativo *status*, giacché il lavoro illegale non concorre certamente a costruire quel rapporto virtuoso tra realizzazione della persona e organizzazione sociale.[74] Si può ben intuire che le situazioni che si verificano nella prassi dello sfruttamento lavorativo, nello specifico nel cd. caporalato, violino nettamente tutte le statuizioni proclamate nel citato art. 36 e i principi alla base dell'ordinamento democratico - pluralistico italiano.

Dal rapporto di Medu nel 2015[75], era emerso che i braccianti nella Piana del Sele, erano impiegati in media quattro o cinque giorni alla settimana con turni di lavoro di circa nove o dieci ore, senza pause, e percepivano in media 20 euro per una giornata lavorativa, a fronte dei 42,96 euro lordi previsti dal contratto provinciale del lavoro di Reggio Calabria.[76] Oppure, come emerge, dalla ricerca "InMigraziome" sui lavoratori indiani nel territorio laziale, si può arrivare ad orari di lavoro che toccano le 14 ore filate sotto il sole nei campi, o dentro serre asfissianti, sette giorni su sette, con salari che si attestano ai tre euro l'ora, corrisposti con ritardi di mesi, a volte di anni.[77]

---

[73] Corte Cost. sent. 101/1975

[74] G. PROSPERETTI, *Dall'art. 3 agli artt. 35 ss. della Costituzione*, in E. GHERA, A. PACE (a cura di), *L'attualità di principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, p. 92.

[75] MEDU (Medici per i diritti umani), *Terraingiusta. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura*, Aprile 2015.

[76] Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria (in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015).

[77] InMigrazione, *Sfruttati a tempo indeterminato. Storie di un collaudato sistema di sfruttamento lavorativo dei braccianti agricoli nell'agro pontino*, disponibile su www.inmigrazione.it

Lo sfruttamento lavorativo, il lavoro nero ed irregolare e il caporalato, fenomeni fortemente radicati nel settore agricolo, mal si conciliano con la lettura del principio di dignità e con l'impronta protettiva della nostra Costituzione: quando i costituenti hanno previsto il diritto ad un salario equo o la determinazione per legge di una durata massima della giornata lavorativa essi hanno consapevolmente ritenuto che l'obiettivo di assicurare a tutti i cittadini "pari dignità sociale" (art. 3 Cost.) si possa realizzare solo nel momento in cui le condizioni della convivenza materiale siano state in concreto assicurate.[78] La Carta costituzionale italiana, definita da Mazziotti "lavoristica", considera il rapporto di lavoro come il più importante rapporto interprivato e ciò vuol dire che lo Stato, deve tutelare i diritti di ogni lavoratore e più generalmente di ogni persona umana, sanzionando fenomeni di grave sfruttamento lavorativo e condizioni di lavoro indecenti e non dignitose.[79] Dopo aver analizzato il concetto di dignità umana in tre dimensioni diverse – internazionale, europeo ed italiano – eppure collegate tra loro, e dopo aver evidenziato come il lavoro debba garantire un'esistenza libera e dignitosa, anche grazie al ruolo svolto dalla Corte Costituzionale che ha declinato il concetto di esistenza libera e dignitosa sopperendo, spesso, alle lacune legislative o all'arretramento delle tutele rispetto a quelle previste dal Costituente, è doveroso analizzare la prassi del caporalato, diventato oggi sempre più la regola e non l'eccezione.

2.3 Il caporalato: un'offesa ad un'esistenza libera e dignitosa

2.3.1 La prassi del caporalato

Le profonde trasformazioni sociali generate, negli ultimi due decenni, dallo spostamento su scala globale di persone e capitali hanno modificato, per molti aspetti, il rapporto tra l'uomo e la terra, riportando alla ribalta fenomeni che sembravano ormai estinti o in via di estinzione. I nuovi fenomeni migratori hanno riportato al centro della cronaca alcune modalità di utilizzazione delle energie lavorative che si fondano essenzialmente sull'approfittamento dello stato di bisogno in cui versa la manodopera immigrata. Tra

[78] V. FERRANTE, *Dignità dell'uomo e diritto del lavoro*, cit. p. 209
[79] D. GIANNELLI, *Il delitto di caporalato. Aggiornato alla recente disciplina in materia di sfruttamento lavorativo*, Primiceri Editore, 2017, cit. p. 7

queste, vi sono alcune forme di sfruttamento della persona, quali, ad esempio, il caporalato e la riduzione in schiavitù, che erroneamente si era pensato, almeno nell'ambito dei confortanti confini degli Stati membri dell'Unione Europea, di poter archiviare negli annali della storia.

Il c.d. caporalato è un fenomeno assai noto nel mercato del lavoro italiano. Con questo termine, di origine sociologica e non giuridica, si era soliti indicare, soprattutto negli anni '50 e '60, quella forma di utilizzazione dei lavoratori che avveniva per via indiretta, senza cioè l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra il lavoratore e colui che beneficia delle sue prestazioni, ma attraverso l'interposizione di un soggetto terzo, il caporale.[80] Tale fenomeno costituisce una forma distorta di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro, nella quale il caporale recluta prestatori di manodopera non specializzata al fine di collocarli presso gli utilizzatori, esigendo quale corrispettivo, una percentuale sula retribuzione percepita dai lavoratori interessati.[81]

La definizione tecnica del caporalato è intermediazione illecita nell'avviamento al lavoro della manodopera agricola, proibita come tale dall'articolo 20 della legge 83/1970 ("Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli"), anche se, nella pratica, esso può applicarsi anche ad altri settori lavorativi, in particolare l'edilizia. I caporali mediano tra offerta e domanda di lavoro in una determinata area geografica e in un determinato settore, nel senso che si occupano di selezionare, al posto dei datori di lavoro, la manodopera necessaria alle attività, scegliendo tra gli aspiranti lavoratori. Questa processo di selezione (che si svolge in maniera informale, nell'ambito di un'economia in nero) non avviene una volta per tutte, ma anzi è solitamente giornaliero.[82] Il sommerso economico e il lavoro nero e irregolare rappresentano criticità endemiche per il settore agricolo italiano. I risultati delle diverse indagini condotte sul tema (Eurispes, 2012) evidenziano come il fenomeno, lungi dall'essere risolto dagli strumenti e dalle azioni messe in campo dai governi che si sono succeduti negli anni, sia, viceversa, caratterizzato da una fase di continua espansione. L'agricoltura è il settore dove si rileva la maggiore diffusione di fenomeni dei

[80] L. CORAZZA, *Il "nuovo" caporalato e il mercato del lavoro degli immigrati*, in Agricoltura, Istituzioni e Mercati, 2011, 2, p. 71-81

[81] D. SCHIUMA, *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, in Rivista di diritto agrario, A. 94, n. 1 2015 , p. 87-115

[82] A. SCOTTO, *Between exploitation and protest: migrants and the agricultural gangmaster system in Southern Italy*, in REMHU - Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília, Ano XXIV, n. 48, 2016, p. 79-92

caporalato. Secondo i risultati di una indagine conoscitiva condotta dalla Camera dei Deputati «L'area del lavoro irregolare e` piuttosto estesa e ruota intorno alle figure dei cosiddetti caporali che espletano unì'attività illegale di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e sono generalmente legati ciascuno al gruppo etnico di appartenenza: il caporale e` dunque una figura di raccordo rispetto ad attività criminose volte ad organizzare l'ingresso clandestino di lavoratori immigrati, spesso gestite da associazioni mafiose che si occupano anche del trasporto dei lavoratori assunti abusivamente e della loro sistemazione in tende o in casolari abbandonati»[83]. In agricoltura, infatti, il caporale sovrintende a tutte le funzioni che regolarmente dovrebbero essere svolte dalle istituzione a cui è demandato il compito di garantire il governo del mercato del lavoro nel settore.[84]

Nascosto fra le pieghe della lunga filiera produttiva che caratterizza alcune colture (ad es. pomodori e agrumi), il caporale è, dunque, l'*anello* che permette di soddisfare il fabbisogno di lavoro, che spesso si traduce in lavoro nero, collegando i produttori agricoli ai lavoratori migranti mediante il reclutamento e il trasporto dei braccianti sui campi di lavoro, l'imposizione di condizioni di lavoro disumane e di soluzioni alloggiative degradanti.[85]

Difatti i nuovi caporali sono divenuti figure che abbinano all'intermediazione lavorativa in senso stretto la gestione totale della vita quotidiana dei lavoratori stranieri (gli spostamenti, l'alloggio e il vitto, i contatti sociali e la paga), costruendo un sistema di potere e di controllo sul lavoratore non paragonabile a quello esercitato dalla vecchia figura del caporale. L'aspetto qualificante del caporalato può essere ravvisato, in primo luogo, nella condizione di "particolare vulnerabilità" del prestatore di lavoro: sebbene lo squilibrio socio-economico fra i contraenti costituisca notoriamente il tratto caratterizzante del rapporto di lavoro, i lavoratori vittime di caporali si trovano, nella fase genetica del rapporto, come nel corso dell'esecuzione dello stesso, in una situazione di particolare debolezza economica, sociale culturale e giuridica, sovente dovuta allo stato di bisogno causato dalla condizione di immigrati clandestini o

[83] Dalla Relazione finale dell'11 commissione parlamentare sulla Proposta di inchiesta parlamentare: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno,comunicato alla presidenza il 18 gennaio 2007.

[84] M. D'ALESSIO*, Economia sommersa e agricoltura*, in (a cura di) Osservatorio Placido Rizzotto, Agromafie e Caporalato, Primo rapporto, p. 70

[85] C. de MARTINO, M. LOZITO, D. SCHIUMA, *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, in Lavoro e Diritto, a. XXX, n. 2, primavera 2016, p. 314

irregolarmente presenti sul territorio dello Stato. Tale condizione, che potrebbe essere definita di "subordinazione esistenziale", fa sì che i caporali mantengano il dominio sui lavoratori, i quali diventano mera merce di scambio con gli utilizzatori.[86] L'opera di mediazione del caporalato si concentra, dunque, sulle fasce più deboli della forza lavoro: nei decenni passati era in particolare la manodopera femminile a trovare lavoro tramite i caporali, mentre a partire dagli anni '80 è aumentata sempre più la quota degli immigrati, provenienti in particolare, ma non solo, da Medio Oriente, Africa sub sahariana e dall'Europa dell'est.

Si delinea, così un sistema caratterizzato da sfruttamento del lavoro, violenza, omertà, discriminazione, criminalità organizzata, assenza dello Stato e del welfare pubblico, che comporta la negazione della dignità umana.[87] I lavoratori vittime di caporalato, versano in una condizione di bisogno estremo, della quale non è particolarmente difficile approfittare offrendo lavoro a condizioni che di molto si discostano da quei minimi che la nostra Costituzione richiede a tutela della dignità e della libertà dell'esistenza della persona umana (artt. 35, 36, 41 2°c., Cost.).[88]

Il fenomeno del caporalato può essere analizzato ponendosi nell'angolo visuale offerto dalla prospettiva sociologica, ovvero da quella economica[89], o, ancora da quella giuridica. Dal punto di vista giuridico, il fenomeno deve essere guardato come una vera e propria pratica fraudolenta e abusiva che mette in luce una moderna e nuova forma di schiavitù, dal momento che lo sfruttamento del lavoratore deriva da uno stato di necessità, dovuto alla condizione di particolare vulnerabilità in cui si trovano i braccianti stranieri. La questione deve essere interpretata attraverso un approccio coordinato, seguendo la duplice linea d'azione del divieto di lavoro forzato e della regolarizzazione del fenomeno immigratorio, oltre che attraverso l'imposizione dell'obbligo, in capo agli Stati, della promozione della parità di trattamento dei lavoratori migranti.[90]

In conclusione, il caporalato prospera nei luoghi dimenticati e occupa i territori non conquistati dal diritto del lavoro, anzi, dominati dal un "pre-diritto al lavoro". Luoghi di

---

[86] D. SCHIUMA, *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati,* p. 88

[87] Y. SAGNET, L. PALMISANO, *Ghetto Italia*, pp. 7-8

[88] [88] L. CORAZZA, *Il "nuovo" caporalato e il mercato del lavoro degli immigrati,* cit. p.

[89] Per un analisi socio-economica si rimanda alla lettura del terzo capitolo dell'elaborato.

[90] D. SCHIUMA, *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, cit. p. 92

perdurante ineffettività della legge, che non riesce a imporsi alle ragioni mutevoli e persistenti, della miseria. La vecchia miseria dei contadini e dei braccianti (non solo) meridionali e alle nuove miserie accentuate dallo sbarco massivo dei migranti economici sulle coste del Sud. [91] Si può parlare di un caporalato storico, quello combattuto da Giuseppe Di Vittorio per difendere i cafoni, e un neocaporalato inedito e tradizionale al tempo stesso, inserito nel quadro di un'economia agricola che passa dal latifondo al mercato europeo, senza tuttavia fare i conti davvero con quel passato che non tramonta mai nelle campagne meridionali. La trama della persistenza è costituita dallo sfruttamento, che dalla sottomissione di stampo feudale giunge sino all'imprenditoria contemporanea e globalizzata. Mondi apparentemente lontani si incrociano nelle dinamiche del nuovo caporalato: dal diritto al lavoro che non c'è più alla criminalità organizzata. Sottotraccia, il caporalato si trasforma da sottovalutato strumento arcaico di reclutamento a fenomeno criminale in grado di mettere insieme visione di mercato e le congiunture globali che consentono di reclutare i neo-schiavi, non più i cafoni dei paesini vicini ma i disperati dei gironi delle povertà globali.[92]

2.3.2 Il caporalato: una indegnità costituzionale

Dalla descrizione della prassi del caporalato, una cosa risulta evidente: in un mercato precario e flessibile, controllato dal lavoro nero, scompare la persona e con essa la sua dignità, diviene merce, esubero, braccia da sfruttare, corpo da affittare, da usare, gettare e, dunque, in tal senso, difendere e creare lavoro, significa liberare la legalità.
Si può affermare con certezza che il caporalato sia un'offesa permanente e ripetuta alla Costituzione della Repubblica ed alla personalità dell'uomo che la Costituzione pone al centro delle sue disposizioni come oggetto di tutela, giacché ne disprezza e ne calpesta i principi di tutela della dignità della persona e del lavoro.[93] Il caporalato è una condotta lesiva di numerosi valori costituzionali e internazionali e, in tal senso, va repressa al fine di fermare la reiterazione del fenomeno.

[91] F. DI MARZIO, *Agricoltura, caporalato, questo libro*, in Agricoltura senza caporalato, p.
[92] P. PASSANITI, *Il diritto al lavoro come antidoto al caporalato*, in Agricoltura senza caporalato, cit. p. 43
[93] P. L. VIGNA – Procuratore nazionale antimafia – in L. LIMOCCIA, A. LEO, N. PIACENTE, *Vite bruciate di terra. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità*, p. 73

E' stato affrontato, attentamente, come il lavoro così concepito dall'Assemblea Costituente e trasferito nella Carta costituzionale non è, certamente, il caporalato. Il primo, come si è visto, consiste nell'occupazione retribuita, mezzo di sostentamento per il prestatore e per la propria famiglia, nonché valore fondativo della Repubblica; il caporalato, al contrario, pone le basi di un sistema di relazioni umane e lavorative penetrate e intessute su pratiche di violenza, sfruttamento, minaccia, intimidazione. In secondo luogo, il caporalato disprezza e disconosce i diritti inviolabili dell'uomo, impedendo lo sviluppo della persona come singolo e nelle formazioni sociali, degradandolo a *res*, ad oggetto di sfruttamento, completante scollegato da un contesto partecipativo con altri individui. Il lavoratore, in base al progetto costituzionale, non è un individuo anomico, ma è un soggetto inserito nella rete di relazioni che caratterizza il rapporto del lavoro subordinato e in grado di partecipare alla costruzione delle relazioni industriali mediante forme organizzate di soggettività collettiva (come i sindacati).[94] L'asservimento imposto dai caporali relega gli stessi in una condizione di solitudine, in cui al termine dell'orario di lavoro, non si aprono spazi di confronto, bensì una sorta di *stand-by* tipico dei macchinari industriali. Tale isolamento impedisce quindi la formazione di una personalità, impossibile senza il valore aggiunto della relazione con i consimili ed al tempo stesso lo sviluppo di una coscienza sciale negli stessi soggetti, in grado di sensibilizzarli all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che la Repubblica impone nei rapporti tra i cittadini, ai sensi dell'art. 2 Cost.[95] "Le aziende mettono a dormire i lavoratori in case di campagna lontane dai paesi, in modo che nessuno si accorga che ci sono": separati fisicamente, oltre che socialmente, dal resto della popolazione, difficilmente raggiungibili sia dai rappresentanti sindacali[96] che dagli addetti ai controlli sul lavoro, i braccianti si trovano alla mercé dei datori di lavoro.[97] Il diritto al lavoro è stato letto in connessione con l'art.

[94] E. SCODITTI, *Tra lavoro e sfruttamento del lavoro*, in F. DI MARZIO (a cura di), in *Agricoltura senza caporalato*, p. 67

[95] A. GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato". Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, Padova University Press, p. 30

[96] E' importante segnalare la campagna nazionale "*Ancora in campo*" della Flai Cgil, insieme a Flai Puglia e Cgil regionale Puglia, svoltasi durante i mesi di luglio e agosto 2017 nelle campagne del leccese e del foggiano. Informazioni disponibili su: www.flai.it/primo-piano/caporalato-parte-domani-la-campagna-flai-cgil-ancora-in-campo/

[97] I. CIUTI, *Siena, immigrati sfruttati dalle coop*, in "la Repubblica", 7 luglio 2012 in di F. OLIVIERI, *Giuridificare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella vitivinicoltura senese*, in (a c. di) E. RIGO, *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, p. 54

3 della Cost. e, pertanto, inteso come eguale diritto di accesso alle occasioni lavorative offerte dal mercato e, cioè, come «diritto a che sia assicurata l'uguaglianza delle occasioni di lavoro». In questo senso il diritto in parola è stato inteso, come «particolare modo di esplicarsi del principio di uguaglianza, cioè come diritto a pretendere che le occasioni di lavoro siano offerte a tutti, senza discriminazioni diverse da quelle che derivano dalla capacità di ciascuno alla prestazione di lavoro richiesto.[98] Il caporalato colpisce esattamente il fulcro dell'art. 3, impedendo proprio ciò che la norma costituzionale si prefigge di tutelare, ossia *il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*.

Non è certo questo il lavoro che la Repubblica, all'art. 4 riconosce come diritto di tutti i cittadini, giacché l'offerta e l'utilizzazione delle prestazioni delle vittime del caporalato risponde alle logiche dell'asservimento e dello sfruttamento, giacché non attribuisce ai prestatori alcun diritto in derivazione dall'attività lavorativa da essi svolta, bensì impone loro soffocanti vincoli economici, come la decurtazione di una cospicua porzione della retribuzione giornaliera percepita, ed ambientali, come i metodi di sorveglianza degradanti e le condizioni alloggiative disumane e fatiscenti.[99] In questo contesto di grave vulnerabilità esistenziale, chi prova a ribellarsi al sistema di sfruttamento viene minacciato o licenziato, fino a divenire oggetto di violenza fisica. "A parole eravamo liberi di andare via dal casolare, ma di fato c'era un'aria strana. Capivamo benissimo che le minacce verbali si sarebbe trasformate in violenza fisica".[100]

La contrarietà al dettato dell'art. 4 Cost. emerge altresì laddove esso dispone che *ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*: i lavoratori coinvolti, infatti, sono costretti e finiscono per alimentare tramite il proprio lavoro forzato la crescita delle stesse organizzazioni criminali dei caporali, in una dimensione asettica rispetto alla *societas*, al *consortium* degli altri individui, non

[98] MORTATI*, Il diritto al lavoro nel sistema,* in A. ALAIMO, *Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto "aperto" e "multilivello"*,cit. p. 82

[99] D. GIANNELLI, *Il delitto di caporalato. Aggiornato alla recente disciplina in materia di sfruttamento lavorativo*, cit. p. 80

[100] A. LEOGRANDE, *Uomini e caporali: Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud,* cit. p. 34

potendo offrire i propri talenti per il bene comune e per il progresso della collettività, nell'ottica mutualistica e solidaristica dei Padri Costituenti della Repubblica.[101]

Il caporalato non rientra nel lavoro tutelato *in tutte le sue forme ed applicazioni* e che cura *l'elevazione professionale dei lavoratori* come vuole l'art. 35 Cost., poiché esso si sviluppa e agisce in dispregio di quelle prerogative di tutela, di sicurezza ed equità che debbono caratterizzare il lavoro ai sensi degli artt. 36, 37, 38, 39, 40 Cost. [102] Nello specifico, il lavoratore vittima di caporalato è profondamente colpito dalla negazione dell'art. 36 Cost., ricevendo una retribuzione non proporzionata al carico eccessivo di lavoro[103] e comunque al di sotto dei minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi (CCNL) o territoriali (CPL) stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, sulla quale poi il caporale applica una decurtazione, a titolo di compenso per l'attività di intermediazione svolta.[104] Le condizioni di sottosalario, sono un appiattimento della tutela proclamata all'art. 36 e più volte affermata dai giudici costituzionali in materia di *esistenza libera e dignitosa*. Come ben può intuire, un salario inferiore di circa il cinquanta per cento di quanto previsto dai CCNL e CPL, una paga media tra i ventidue e i tretnta euro al giorno oppure a cottimo per un compenso di 3/4 € per un cassone da 375Kg, a fronte di un orario medio da 8 a 12 ore di lavoro al giorno, non rientrano assolutamente nel concetto di *retribuzione proporzionata e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza*

---

[101] A. GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato". Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit. p. 30

[102] P. L. VIGNA, *Prefazione* in L. LIMOCCIA, A. LEO, N. PIACENTE, *Vite bruciate di terra. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità*, p. 8

[103] "La modalità di pagamento dei braccianti stranieri non avviene secondo le norme contrattuali in materia di lavoro come stipulato nel contratti provinciali e nazionali CPL e CCNL. I Pagamenti avvengono sia a cottimo sia a orario e dipendono sia dalle colture sia dalle zone di lavoro. Le colture interessate dal sistema di cottimo sono gli ortaggi, l'ortofrutta e molto spesso le olive e quelle interessate dal pagamento orario sono la verdura e molto spesso l'uva. La raccolta a cottimo consiste nel riempire dei contenitori(cassetti, cassoni ecc). In provincia di Foggia l'abbondanza di manodopera ha contribuito all'abbassamento del costo di un cassone(capienza: 3 quintali) negli ultimi 5 anni passando da 5€ per ogni cassone di 3 quintali di pomodori a 3,5€ pagato dal caporale a ogni lavoratore. Mediamente il bracciante che svolge l'attività di raccolta dei pomodori riesce a riempire mediamente 8 cassoni al giorno ovvero 24(8*3 quintali a cassone) quintali di pomodori al giorno e per farlo impiega mediamente 10 ore al giorno. Facendo un calcolo matematico il bracciante straniero nella raccolta dei pomodori guadagna mediamente al giorno (3,5€/cassone * 8) 28€ lordo per 10 ore. Al salario lordo percepito dal lavoratore,viene decurtato in media 10€ dal caporale attestandosi a 18€ netto al giorno in capitanata a fronte dei 22€ netto nel salente per la raccolta dei pomodori", in FLAI Puglia, CGIL, *Terzo Report. Agricoltura e lavoro migrante in Puglia*, 2015, disponibile su: www.flaipuglia.it

[104] M.R. GHEIDO, A. CASOTTI, Le *nuove disposizioni contro il caporalato*, in Diritto & Pratica del Lavoro 47-48/2016, p. 2813-2816., p. 2813

libera e dignitosa. Sistematiche, dunque, sono le violazioni relative al mancato rispetto della normativa in materia dell'orario di lavoro, del riposo settimanale, delle pause giornaliere, dei congedi o delle ferie, nonché la mancata adozione volontaria o gravemente colposa dei presidi elementari di sicurezza e igiene previsti dalla normativa in materia.

Il fenomeno del caporalato è altresì parti coralmente lesivo della genuina concorrenza tra le imprese e con essa della libertà di iniziativa economica, proclamata dalla Costituzione all'art. 41., che è compromessa dall'ingiusta competizione di imprese che adoperano metodi illegali di reclutamento dei lavoratori. In tal senso, i datori di lavoro che assumono i prestatori mediante il tramite dei caporali conseguono ingenti risparmi sotto il profilo previdenziale, formativo e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie al risparmio su costi di produzione, assunzione, previdenza a sicurezza, gli imprenditori acquisiscono una maggiore flessibilità nei riguardi della domanda dei prodotti da parte del mondo e, anche, una maggiore competitività.

Fortemente degradante è poi il trattamento della donna, la quale versa in condizioni di sfruttamento al pari dell'uomo, ma differenza di questo è altresì regolarmente vittima di minacce e violenze sessuali da parte dei caporali. Inoltre, i salari delle donne sono inferiori di oltre il venti, trenta per cento di quelli maschili. A parità di mansioni svolte effettivamente, quanto percepito dalle donne straniere è nettamente più basso di quanto percepito dagli stranieri, dalle italiane e dagli italiani. È come se sulle donne si abbatta più volte nel tempo la mannaia della negazione del diritto retributivo e contributivo.[105] Nondimeno, non è tutelata la maternità, giacché il sistema del caporalato non concepisce altro che il lavoro, l'offerta continuativa delle prestazioni, e, quindi, qualsiasi evento imprevisto che possa interrompere il ciclo produttivo, non comporta un *quid pluris* da tutelare, bensì un elemento di fastidio. Sovente il fenomeno del caporalato coinvolge anche soggetti minori stranieri non accompagnati, vittime di uno schiavismo inaccettabile. L'ordinamento nazionale e le fonti internazionali[106] riconoscono al minore una posizione di particolare vulnerabilità, e conseguentemente un bisogno di tutela maggiore rispetto agli individui di maggiore età. Contrariamente, i

[105] L. PALMISANO, *Le condizioni dei lavoratori in agricoltura. I più deboli tra i deboli: donne e immigrati,* in FLAI Puglia, CGIL, *Terzo Report. Agricoltura e lavoro migrante in Puglia,* p. 100 e ss.
[106] Cfr. in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, in www.un.org.

caporali, non operano distinzioni tra lavoratori minorenni o maggiorenni, poiché ciò che importa è la mera capacità fisica di svolgere attività richieste.

Non è poi riconosciuto nessun diritto di associazionismo, come il diritto di sciopero, o la possibilità di associazionismo, come previsto dalla Carta Costituzionale. I caporali, difatti, mantengono i prestatori di lavoro in uno stato di continua soggezione, sovente di asservimento e di annichilimento della personalità, sopprimendo le opportunità di confronto, discussione, riflessione dei lavoratori.

Il caporalato pregiudica, infine, il rispetto della condizione giuridica e sociale dello straniero, la cui protezione è imposta all'ordinamento all'art. 10 e dalle fonti internazionali, tra i quali il «Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali» adottato dall'Assemblea ONU, che impone la parità di trattamento con particolare riferimento alle condizioni di lavoro (art. 2, comma 2). Per quanto riguarda in particolare la condizione dei migranti irregolarmente soggiornanti, la Convenzione OIL n. 143 del 1975 stabilisce espressamente all'art. 9 che il lavoratore migrante «deve beneficiare, per se stesso e per i familiari, della parità di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni». Molto spesso lo sfruttamento più o meno grave dei lavoratori immigrati inizia prima del loro arrivo in Italia o comunque prima che inizino a lavorare: infatti, solo per procurarsi la possibilità di ingresso illegale nel territorio italiano e nel cd. spazio Schengen, essi sono costretti a gravissime vessazioni ed a pagare cifre enormi rischiando la vita. [107]

Il fenomeno del caporalato, infine, lede e attinge con ferocia l'integrità della dignità umana e della persona individuale. La reificazione dell'individuo, che diviene *merx* in un mercato sommerso di traffici di persone, ne annichilisce il valore psicologico e sociologico, quel *quid* dignitario che arricchisce la persona, dotandola di capacità di pensiero, di creatività, di sensibilità, oltre il mero dato fisico e materiale delle facoltà di produzione e locomozione.[108] Si appiattiscono i diritti e le tutele, si aprono campi, terreni sterminati, lande l'antica e la moderna mano dello sfruttamento riduce ancora i

[107] M. PAGGI, *Tutela dei lavoratori stranieri in condizione di irregolarità. Analisi della direttiva 52 e delle norme italiane di recepimento*, in (a cura di) Osservatorio Placido Rizzotto, *Agromafie e Caporalato. Terzo rapporto*, Ediesse, 2016, p. 51

[108] A. GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato". Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit. p. 34

lavoratori e numeretti senza nome e senza volto.[109] La dignità dell'individuo è compromessa dall'intensità e dai ritmi lavorativi, che non riconosce alle vittime lo spazio di risposo e di recupero delle energie psico-fisiche, necessarie ad un naturale sviluppo della persona. L'offesa alla dignità umana avviene, ancora, ad un livello più nascosto, in maniera insidiosa e dannosa. Il caporalato relega l'individuo in una condizione di solitudine, in una terra di nessuno, in un universo asettico rispetto all'economia legale, in cui un chilometro equivale a cento.[110]

Il caporalato è dunque, una "indegnità costituzionale" e i caporali ed i proprietari che se ne avvalgono non dovrebbero poter essere considerati "cittadini" di questa Repubblica.[111]

2.3.3 Le norme sul caporalato

E' interessante notare come il contrasto al fenomeno del caporalato sia avvenuto, nel corso del tempo, mediante strumenti che vanno dal monopolio pubblicistico dell'attività di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro allo strumento repressivo penalistico, passando per il sistema autorizzatorio mediante concessione di licenze per l'attività di intermediazione, ovvero attraverso il potenziamento dell'apparato sanzionatorio a presidio della disciplina lavoristica.[112]

Nella sua essenza giuridica, il caporalato costituisce la fornitura di manodopera all'utilizzatore da parte di un reclutatore, gestore diretto delle prestazioni offerte. Una forma arcaica di incontro tra domanda e offerta, fondata sulla mancanza di valore personale del lavoro, equiparato ad una merce intercambiabile, misurabile solo in termini di quantità muscolare complessiva, al punto di eludere un regime di formale contrattualità tra utilizzatore e prestatore.[113]

---

[109] L. PALMISANO, Y. SAGNET, *Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento*, Fandango Libri, 2015, p. 54

[110] A. LEOGRANDE, *Caporalato fra passato e presente*, in www.rassegna.it

[111] P. L. VIGNA, *Prefazione* in L. LIMOCCIA, A. LEO, N. PIACENTE, *Vite bruciate di terra. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità*, cit. p. 7

[112] D. SCHIUMA, *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, in *Rivista di diritto agrario*, A. 94, n. 1, 2015 , p. 95 e ss.

[113] P. PASSANITI, *Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato*, in (a cura di) F. DI MARZIO, *Agricoltura senza caporalato*, Donzelli Editore, Roma, 2017, p. 35

Proprio nell'ambito di un provvedimento sul lavoro nelle risaie, la legge *Della risicoltura* del giugno 1907, si trovavano quelle che probabilmente sono le prime disposizioni legislative contro i caporali in Italia. [114] Nel 1919 il d.l. n. 2214 generalizza il divieto della mediazione di manodopera a scopro di lucro. Nel 1930, il regime fascista istituisce tre uffici nazionali per governare le migrazioni di manodopera in agricoltura. L'attività di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nasce, in questo modo, come funzione pubblica di pertinenza delle istituzioni dello Stato.

Le leggi n. 246 del 1949 e n. 1369 del 1960 affidavano a uffici di collocamento e agenzie statali l'intermediazione del lavoro. Parallelamente e in concorrenza al monopolio pubblico nell'intermediazione e somministrazione del lavoro si è sviluppato dall'inizio il sistema illegale di offerta di manodopera a basso costo. Nasce da qui, da questo mercato sommerso, il fenomeno del caporalato. Se è vero che il moderno caporalato è profondamente differente da quello del 1949, essendo oggi molto più articolato, complesso e connesso con reti criminali, è anche vero che nell'idea di caporalato è dalle origini iscritta tutta la pericolosità sociale di un fenomeno di reificazione del lavoro e in tal modo dell'individuo. L'inadeguatezza degli strumenti di repressione del caporalato è originaria , fin dall'affidamento alla contravvenzione della tecnica di sanzione penale del fenomeno. La repressione era inizialmente improntata sulla predisposizione di alcune fattispecie di reato di tipo contravvenzionale; da un lato, il reato di esercizio dell'attività di mediazione in violazione delle norme sul collocamento della manodopera, previsto dall'art. 27 della legge n- 264 del 1949; dall'altro il reato di illecita interposizione ed intermediazione nelle prestazioni di lavoro, di cui agli art. 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960. La fattispecie descritta è quella per cui un imprenditore si rivolge a un soggetto terzo, l'intermediario, per ottenere prestazioni di lavoro da parte di altri soggetti a disposizione dello stesso intermediario. Per quarant'anni, tale sistema ha rappresentato l'unico strumento repressivo delle condotte di caporalato.[115]

---

[114] Agli artt. 20 e 21 si legge: "La mercede dovuta dal conduttore di opera in risaia per il totale corrispettivo del lavoro appartiene per intiero ai lavoratori senza che possa andare soggetta a diminuzione o ritenute di qualsiasi specie e sotto qualsiasi forma a vantaggio dell'intermediario. E' nullo il patto con il quale l'intermediario abbia stipulato di avere per sé, quale compenso dell'opera sua o per altra causa, parte della mercede convenuta per i lavoratori", in D. PERROTTA, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, cit. p. 199 e ss.

[115] E. SCODITTI, *Tra lavoro e sfruttamento del lavoro,* , in (a cura di) F. DI MARZIO, *Agricoltura senza caporalato*, cit. p.60

A partire dalla seconda metà degli anni novanta, tale assetto è stato progressivamente modificato dall'introduzione del lavoro interinale ad opera della legge n.1996/1997 e più successivamente, dal più generale riordino della disciplina del mercato del lavoro da parte del d.lgs. 276/2003 (cd. "legge Biagi"). Quest'ultimo intervento normativo, in particolare, ha eroso il monopolio pubblico di cui si è detto, consentendo tra l'altro l'intermediazione nella prestazione di lavoro e la somministrazione di manodopera, seppure nell'ambito di una precisa cornice di regole. L'art. 18 del menzionato decreto ha configurato alcune ipotesi di contravvenzionali, che hanno sostituito quelle previgenti (contestualmente abrogate) sanzionando penalmente l'esercizio della mediazione e della somministrazione di lavoro ove attuato al di fuori dei limiti previsti dalla riforma. Ma la costante previsione di mere fattispecie contravvenzionali si è rivelata insufficiente ad arginare le forme più gravi e sistematiche di sfruttamento del lavoro, le quali hanno peraltro conosciuto negli ultimi anni una forte recrudescenza in occasione dell'acuirsi del fenomeno dell'immigrazione irregolare e della conseguente disponibilità sul mercato di manodopera a basso costo. Il problema nella prassi applicativa è stata talvolta affrontato ricorrendo alla contestazione del reato di riduzione in schiavitù (art. 600 del c.p.), in grado però di intercettare solo quei fatti caratterizzati da un marcato sfruttamento della vittima e dunque inidoneo a fronteggiare compiutamente il fenomeno del caporalato.[116]Non poteva essere punito il caporalato nella forma del tentativo, giacché la sanzione penale avrebbe potuto attingere solo le manifestazioni già concretamente perfezionate di caporalato.[117]

Si rileva, quindi, che la figura dello sfruttamento di manodopera non era prevista come reato specifico, essendo, essenzialmente, due le alternative riferibili ai caporali: applicare sanzioni (solo amministrative) per lo sfruttamento di manodopera irregolare o quelle penali contro l'utilizzo di lavoro nero e la somministrazione illecita di manodopera (si trattava, però come opinato dalla dottrina e da parte della giurisprudenza, di sanzioni molto lievi e solo pecuniarie); oppure considerare il caporalato alla stregua della riduzione in schiavitù ed applicare il grave quadro sanzionatorio all'uopo corrispondente (bisogna, però, rilevare come nella quasi totalità

[116] M ARENA, S. CUI, *I reati sul lavoro, Sicurezza e igiene del lavoro, nuovo "reato" di caporalato, tutela e libertà del lavoratore, risarcimenti*, Giuffrè Editore, 2012, p. 150

[117] E. SCODITTI, *Tra lavoro e sfruttamento del lavoro*, in F. DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, cit. p.61

dei casi il caporalato si svolga senza violenza nei confronti dei lavoratori, i quali vedono il loro caporale come l'unica via di salvezza per uscire dallo stato d'indigenza in cui versano[118]). Gli strumenti che l'ordinamento vigente offriva per la repressione del caporalato apparivano deboli e inadeguati, giacchè in molti Paesi la tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo non è percepito e regolato come un fatto di rilevanza penale, sia per ragioni macroeconomiche (in alcuni Stati è proprio l'apparato statuale a tollerare lo sfruttamento), sia perchè molto spesso i confini tra grave sfruttamento lavorativo, lavoro precario, lavoro mal retribuito e privo di garanzie non sono di facile sottolineatura. [119]

Un input rilevante per il cambiamento viene dall'esterno dei confini del paese. Si tratta della Convenzione delle Nazioni Unite sul traffico di migranti sottoscritta a Palermo nel 2000 e della direttiva n. 52 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 18 giugno 2009, recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. I singoli Stati membri sono tenuti ad introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali misure sanzionatore di carattere penale adeguate, proporzionate e dissuasive contro i fenomeni di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento delle prestazioni lavorative dei migranti. Il d.lgs. n. 109 del 2012 (detta anche "legge Rosarno"), assunto dall'ordinamento italiano in conseguenza delle rivolte dei braccianti stranieri a Rosarno contro i datori di lavoro irresponsabili e referenti di clan mafiosi, fa propri i principi della direttiva europea 2009/52/CE. Si è trattato di una norma fondamentale per contrastare lo sfruttamento lavorativo, sebbene abbia sin dall'inizio mancato di adottare aspetti fondamentali che avrebbero consentito un effettivo sanzionamento dei datori di lavoro che abusano della vulnerabilità dei migranti, pagando loro salari bassi o a livello di sfruttamento e obbligandoli a lavorare in condizioni malsane, difficili o pericolose. [120] Per ciò che riguarda l'ambito di

[118] Nella realtà pratica la casistica applicativa della fattispecie di riduzione in schiavitù risulta per lo più riferita allo sfruttamento nell'ambito della prostituzione, oppure dell'accatonaggio di minori, mentre risulta a dir poco rarefatta in relazione all'ambito lavorativo, in M. PAGGI, *Tutela dei lavoratori stranieri in condizione di irregolarità. Analisi della direttiva 52 e delle norme italiane di recepimento*, in Osservatorio Placido Rizzotto (a cura di), *Agromafie e Caporalato. Terzo rapporto,* cit. p. 61

[119] D. GIANNELLI, *Il delitto di caporalato. Aggiornato alla recente disciplina in materia di sfruttamento lavorativo*, cit. p. 78

[120] Prima del recepimento della Direttiva 2009/52/Ce, l'ordinamento italiano prevedeva già il divieto di impiegare cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare. L'art. 22, comma 12, del T.U. Immigrazione (d. lgs 286/98) già stabiliva che l'impiego di cittadini stranieri in condizioni irregolari costituiva un reato.

applicazione in Italia della Direttiva Sanzioni, solo i migranti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea e totalmente privi di titolo di soggiorno posso appellarsi alla direttiva e alle norme di recepimento. Questo spiega, in parte il suo scarso impatto nel settore agricolo, dal momento che sono pochi i lavoratori del tutto privi di titolo a risiedere sul territorio[121]. Il quadro dei lavoratori agricoli è, infatti, profondamente mutato. Questo rende, nei fatti, l'impatto della Direttiva 52/2009/CE ancora più indebolito nella sua trasposizione italiana che riproduce e cristallizza il doppio binario della repressione penale e della tutela della vittima, non coglie l'occasione i recepire i pur limitati strumenti innovativi previsti, come le sanzioni di natura finanziaria e amministrativa, rivolti altresì alla ricostruzione della filiera produttiva.[122]

Occorre ricordare, in conclusione, che l'Italia – attraverso il d.lgs. 109/2012 ha operato una riduzione delle disposizioni previste dalla direttiva n. 52.[123] Per questa ragione il reale contrasto agli imprenditori che praticano modalità di grave sfruttamento lavorativo

---

Con il d. lgs. di recepimento, il legislatore ha aggiornato l'art.22, comma 12, con la previsione di ipotesi aggravanti nei casi in cui l'impiego di cittadini stranieri irregolari sia caratterizzato da particolare sfruttamento. Il nuovo comma 12-*bis* dell'art. 22 T.U immigrazione, introduce delle aggravanti nei casi di impiego irregolare di più di tre lavoratori, di lavoratori minorenni in età non lavorativa, o nel caso di impiego irregolare accompagnato da particolare sfruttamento lavorativo, riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 603*bis* del c.p,terzo comma. Il comma 12-quater traspone nell'ordinamento italiano la previsione del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari allo straniero che abbia presentato denuncia contro il datore di lavoro. Ma possono beneficiare di questo trattamento premiale solo quella categorie di lavoratori irregolari rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 22, co.12-*bis*. La normativa italiana, rinviando all'art. 603*bis* per la nozione di sfruttamento lavorativo, cristallizza la possibilità di concedere il permesso di soggiorno nelle situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alla caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Così in C. PITTALUNGA, C. MOMI, *L'impatto della direttiva 52/2009/CE sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo tra i braccianti agricoli*, in E. RIGO (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, cit. p. 31

[121] Secondo i dati del report "*Terragiusta*" di MEDU, del febbraio 2014, in Basilicata il 90% dei braccianti agricoli intervistati risultava titolare di un permesso di soggiorno, in Campania oltre il 70% e in Calabria il 45%.

[122] C. PITTALUNGA, C. MOMI, *L'impatto della direttiva 52/2009/CE sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo tra i braccianti agricoli*, in E. RIGO (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, cit. p. 45

[123] Il d.lgs. 109 è caratterizzato da un'impostazione restrittiva delle disposizioni relative alla concessione di un permesso di soggiorno. I criteri necessari per l'acquisizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari sono: condizioni lavorative di particolare sfruttamento, denuncia alle autorità del datore di lavoro che lo sfrutta, la cooperazione nel procedimento penale contro il datore di lavoro. Tali criteri non sono facilmente realizzabili dai lavoratore migranti irregolari in Italia, giacché è difficile che essi conoscano il nome e l'indirizzo del proprio datore di lavoro, dal momento che vengono quasi quotidianamente cambiati secondo una ciclicità che è tipica dello sfruttamento lavorativo agricolo. Inoltre per un lavoratore migrante è difficile fornire le prove dello sfruttamento lavorativo, essendo problematico dimostrare il pericolo al quale il lavoratore per colpa del datore di lavoro o del caporale è stato esposto in un contesto in cui le ispezioni sul lavoro sono poche o inefficaci., in Amnesty Internatioal, *Exploited Labour. Migrant Workers in Italy's agricultural sector*, dicembre 2012, pp. 32-34

– e i caporali da loro assoldati – deve necessariamente passare attraverso una revisione del meccanismo delle nome argomentate. La legislazione italiana in materia di immigrazione è ancora condizionata da norme sostanzialmente penalizzanti per i lavoratori di origine straniera, in primis dalle norme della cd. "Bossi-Fini".[124]

2.3.4 Il nuovo reato di caporalato di cui all'art. 603-*bis* c.p.

Il compito di colmare questa lacuna viene assegnato all'art. 603*bis* del codice penale, ad opera dell'art. 12, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, convertito in l. 148/2011 ("Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"), con cui viene introdotto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1000 a 2000 euro per ogni lavoratore reclutato.[125] Oggetto di tutela di questa categoria di reati è lo *status libertatis*, inteso come stato di uomo libero e cioè di presupposto per il riconoscimento dei singoli diritti di libertà e anche la stessa dignità umana, irrimediabilmente offesa dalla privazione della libertà e dalla mercificazione dell'essere umano.

La condotta tipica del nuovo reato è, secondo la lettera della disposizione in commento, quella di chi svolge una "*attività organizzata di intermediazione caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza, minaccia o intimidazione*", nonché approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.[126] La condotta per essere sanzionata deve essere caratterizzata da una attività con una qualche organizzazione di mezzi o di persone, non bastando, secondo la norma, un isolato episodio di sfruttamento posto in essere senza un minimo di organizzazione. Il testo non da un dà una definizione di "intermediazione", però specifica che *l'attività di intermediazione* si realizza "reclutando manodopera" o "organizzandone l'attività lavorativa". A differenza della prima, la seconda azione descritta andrebbe oltre la

[124] M. OMIZZOLO, *Il decreto legislativo 109/2012 ("Legge Rosarno"): criticità della norma contro lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici migranti in agricoltura*, in Osservatorio Placido Rizzotto (a cura di), *Agromafie e Caporalato*, cit. p. 89

[125] D. GIANNELLI, *Il delitto di caporalato. Aggiornato alla recente disciplina in materia di sfruttamento lavorativo*, cit. p. 83

[126] M ARENA, S. CUI, *I reati sul lavoro, Sicurezza e igiene del lavoro, nuovo "reato" di caporalato, tutela e libertà del lavoratore, risarcimenti*, cit. p. 151

semplice intermediazione in quanto viene sanzionato non solo chi fornisce manodopera all'utilizzatore, ma anche chi organizza e dunque dirige i lavoratori reclutati.[127]

Nel secondo comma dell'art. 603bis, il legislatore si è infine prodotto nello sforzo di definire il concetto di "sfruttamento" che caratterizza l'attività lavorativa oggetto della condotta. In proposito, la disposizione in commento tipizza gli indici rivelatori dello sfruttamento, individuali: nella "*sistemica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato*"; nella *sistemica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, alle ferie*; *nella sussistenza di violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale*; *nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*[128] Ma perché si configuri il reato in esame non è sufficiente la sussistenza dello "sfruttamento" così tipizzato, ma è necessario l'ulteriore condizione dell'uso della violenza, della minaccia o dell'intimidazione da parte dell'autore del reato. I concetti di "violenza" e "minaccia" sono ben delineati nel diritto penale.[129] Infine, il terzo comma dell'art. 603-bis contempla alcune circostanze aggravanti specifiche che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà se: il numero di lavoratori reclutati è superiore a tre; uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa; il fatto è commesso esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Secondo un'opinione pressoché unanime dei commentatori, la norma del'art. 603-*bis* c.p., si rileva strabica, distorsiva, malriuscita, lacunosa e discutibile. Uno fra i limiti principali della fattispecie della norma in oggetto, è rappresentato dalla mancata previsione, fra i soggetti attivi del reato, del datore di lavoro. La fattispecie, in effetti, incrimina genericamente "chiunque" in modo organizzato svolga un'attività di intermediazione, intesa come "l'insieme delle attività di facilitazione dell'incontro tra

---

[127] D. GIANNELLI, *Il delitto di caporalato. Aggiornato alla recente disciplina in materia di sfruttamento lavorativo*, cit. p. 92

[128] M ARENA, S. CUI, *I reati sul lavoro, Sicurezza e igiene del lavoro, nuovo "reato" di caporalato, tutela e libertà del lavoratore, risarcimenti*, cit. p. 155

[129] V. artt. 610-612 c.p., in M PALA, *Il nuovo reato d'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* in www.altalex.com, 24 settembre 2011

domanda e offerta di lavoro, siano esse esercitate previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'autorità, ovvero solamente di fatto", e il cui cuore è rappresentato dal "reclutamento" oltre che dall'eventuale attività di organizzazione del lavoro. Su questi presupposti, si conclude che il datore di lavoro resta (o "rischia di rimanere") impunito, giacché le condotte di sfruttamento sono poste in essere direttamente dai datori di lavoro, mentre (almeno) per questa parte della fattispecie tipica il caporale opererebbe alle dipendenze del datore di lavoro, come parte dell'organizzazione di questi. Tale scelta rischia però di non cogliere appieno la fenomenologia criminale che il reato di propone di combattere, considerato che il reclutatore o caporale non sempre

è un soggetto autonomo dall'utilizzatore e identificabile come esercente di attività di intermediazione.[130] Dalla mancata previsione del datore di lavoro fra i soggetti attivi poi a catena una serie di incongruità – ad esempio – sul versante sanzionatorio: così, quanto alle pene accessorie, esse sarebbero irrogabili al caporale ma non al dominus, con la conseguenza che costui potrebbe agevolmente aggirare l'ostacolo rivolgendosi ad altri soggetti non colpiti dalle sanzioni amministrative.[131] In sostanza, il legislatore ha focalizzato la propria attenzione sul caporale e non sull'utilizzatore finale dell'intera operazione posta in essere dal primo. Si puniva il soggetto dell'intermediazione illecita, ma non quello dello sfruttamento del lavoro. L'ordinamento giuridico italiano non aveva ancora raggiunto lo sfruttamento del lavoro in tutta la sua estensione.[132]

2.3.5 La nuova legge contro lo sfruttamento del lavoro e il fenomeno del caporalato

Nella relazione al d.d.l. 2119[133] si legge che "L'estate del 2015 passerà tristemente alla storia come quella che ha comportato nelle nostre campagne il bilancio più pesante in

[130] M PALA, *Il nuovo reato d'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* in www.altalex.com
[131] A. DI MARTINO, "Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata, in E. RIGO (a c. di) *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, cit. p. 69 e ss.
[132] E. SCODITTI, *Tra lavoro e sfruttamento del lavoro,* , in F. DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, cit. p. 62
[133] All'art. 1 del ddl 2119 ora nell'art. 1 della legge 199/2016 si legge infatti che: "Lo Stato con la presente legge, in conformità all'articolo 4, comma 1, della Costituzione, riconosce la funzione sociale del lavoro regolare e sicuro, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e per assicurare all'individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della propria personalità, favorendo e promuovendo la qualità del lavoro nel mercato del lavoro, assicurando ai lavoratori la più ampia tutela e protezione, e reprimendo ogni forma di intermediazione illecita di

termini di perdita di vite umane, riaccendendo prepotentemente i riflettori sul cosiddetto caporalato, un fenomeno antico assimilabile ad un vero e proprio schiavismo del terzo millennio, che nel tempo ha subìto una mutazione genetica che lo ha reso più difficile da identificare e da reprimere. I decessi della passata estate[134] fotografano la complessità di una nuova dimensione del fenomeno, con un fronte molto variegato di situazioni. (…) Tale scenario ha imposto al Parlamento di adeguare un quadro normativo che, nonostante sia stato recentemente innovato grazie all'introduzione, alcuni anni orsono, nel nostro sistema giuridico di una nuova fattispecie di reato, quella di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale, non si è tuttavia rivelato capace di arginare un fenomeno che va estendendosi oltre i due tradizionali settori produttivi, come agricoltura ed edilizia, e sui quali è fino ad oggi proliferato, né, tantomeno, di contrastare quella nuova minaccia rappresentata da forme evolute di dumping sociale." Un input importante al contrasto del fenomeno del caporalato, viene dato, certamente, anche dallo sciopero dei braccianti di Nardò[135] iniziato nel 2011 presso la Masseria Boncuri, guidata da Yvan Sagnet che, come si vedrà a breve, ha avuto un importante punto di svolta con la sentenza "Sabr".

Si tratta, certamente, di una svolta radicale nel nostro diritto penale del lavoro che merita di essere sottolineata in quanto mira a delineare un'area a "tolleranza zero" nell'ambito della quale ricondurre comportamenti datoriali che il legislatore intende

---

manodopera che, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, si basi sullo sfruttamento, sulla violenza, sulla minaccia o sull'intimidazione. 2. La presente legge, in attuazione dei principi di cui al comma 1, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, detta disposizioni e misure per la trasparenza e la legalità, al fine di contrastare il lavoro irregolare e di favorirne la emersione, attraverso la concertazione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra le istituzioni preposte e le parti sociali., in www.senato.it

[134] Sulla vicenda di Paola Clemente: E. SIMONETTI, *Morire come schiavi: La storia di Paola Clemente nell'inferno del caporalato,* Imprimatur, 2016.

[135]Lo sciopero era scoppiato il 29 luglio del 2011, quando un gruppo di braccianti decise di non assecondare la richiesta del proprio caporale che chiedeva loro di prestare lavoro aggiuntivo senza però ricevere alcun incremento retributivo. Da quel 29 luglio furono lanciate dai lavoratori una serie di mobilitazioni alle quali parteciparono sin da subito le diverse associazioni antirazziste e di volontariato del territorio e la CGIL. Mobilitazioni importanti quelle iniziate nel luglio del 2011, indette e portate avanti dai lavoratori autorganizzati (molti dei partecipanti erano lavoratori licenziati dalle fabbriche del nord-est con esperienze sindacali alle spalle). Nello sciopero del 2011, il lavoro in quanto tale assunse una assoluta centralità. Chi scioperava lo faceva in quanto lavoratore: rinunciava al suo salario non per rivendicare generici diritti, ma specificatamente perché pretendeva il rispetto dei propri diritti sindacali. Tra le principali rivendicazioni portate avanti: il superamento del sistema del caporalato e la richiesta di trattare direttamente con i datori di lavoro, l'innalzamento dei livelli salariali, il rifiuto del lavoro a cottimo, la regolarizzazione del rapporto lavorativo, l'emersione dal lavoro nero e il riconoscimento di tutele e garanzie previdenziali. , A. CINIERO, *Processo Sabr, in Italia esiste la schiavitù*, www.sbilanciamoci.info, 18 luglio 2017.

reprimere con la massima severità e determinazione. È una linea di politica del diritto cui il legislatore nazionale ha deciso di far ricorso a seguito del ripetersi di gravi fatti di cronaca nera del lavoro che hanno colpito particolarmente l'opinione pubblica[136] ma anche sulla scorta di indagini statistiche che continuano a vedere il nostro mercato del lavoro caratterizzato da un eccessivo indice di gravi illegalità.

Il 29 ottobre 2016, dopo un travagliato iter parlamentare, è divenuto legge 199/2016[137] il d.d.l. 2119 (entrato in vigore il 4/11/2016), recante "disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo". Con la cd. legge Martina, il fuoco del precetto penale attinge anche il datore di lavoro, colui che utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante intermediazione illecita, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.[138]

Si tratta di una riforma importante, una conquista che pone il sistema giuridico italiano e il diritto penale italiano del lavoro all'avanguardia a livello mondiale, perché nessuno Stato ha, per il momento, una legge di questo genere.[139] Come afferma Giovanni Minnini, Segretario Nazionale FLAI CGIL, durante un seminario sulla legge 199/2016: "Si può affermare che il nostro Paese si sia finalmente dotato di una legge unica in Europa per la sua organicità. Poteva essere ancora migliore? Non c'è dubbio. Ma vogliamo restare con i piedi per terra. Esiste una norma che interviene sulla intermediazione illecita in Gran Bretagna ma non è paragonabile alla 199/2016 e pertanto possiamo porci come punto di riferimento in Europa per essere l'unica nazione che ha preso atto di un problema e sta tentando di risolverlo."[140]

---

[136] Il vero "caso scatenante" è stato il decesso di una lavoratrice cinquantenne (Paola Clemente) avvenuto nelle campagne di Andria il 13 luglio 2015 nel corso dell'acinellatura dell'uva dove la lavoratrice era stata condotta, da un'azienda di trasporti tarantina e su "richiesta" di un'agenzia interinale, dopo un viaggio di circa 300 km insieme ad altre 600 braccianti (per lo più ex dipendenti dell'ILVA di Taranto, in situazione di grave difficoltà e con figli a carico), che pare operassero in condizioni di grave sfruttamento. L'episodio, in cui è stato particolarmente attiva la FLAI-CGIL e su cui sta tuttora indagando la Procura di Trani, ha avuto amplissima risonanza mediatica; per la cronaca v. ex multis, "La Repubblica" del 23/2/2017.

[137] LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199, Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, in www.gazzettaufficiale.it

[138] E. SCODITTI, *Tra lavoro e sfruttamento del lavoro,* , in F. DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, cit. p.63

[139] F. STOLFA, Avv. Foro di Trani, *Fattispecie penale e indici di sfruttamento*, durante Intervento Seminario 27 Ottobre 2017 su legge 199/2016 tenutosi a Trani.

[140] G. MINNINI, *Cabina di regia e nodi territoriali per il governo del mercato del lavoro*, durante Intervento Seminario 27 Ottobre 2017 su legge 199/2016 tenutosi a Trani.

Il provvedimento approvato si caratterizza, in primo luogo, per la riformulazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già inserito all'art. 603-bis del c.p. In particolare, la nuova formulazione della fattispecie penale, pur lasciando inalterato il titolo, modifica incisivamente la configurazione del reato, giacché vengono puniti due distinti comportamenti: non solo quello di chi svolge attività di intermediazione illecita, ma anche quello di chi assume, impiega o utilizza i lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento.

La legge punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro: "*chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori*; *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno*". Il primo evidente elemento di novità rispetto al previgente 603bis c.p. è costituito dalla punibilità del datore di lavoro prima assente. Difatti, la sostanziale impunità di tali soggetti (nella normativa previgente), non disincentivava la domanda di manodopera illegale a basso costo, che continuava ad alimentare l'attività dei caporali.[141] L'impiego del termine "chiunque" attesta che il legislatore, estendendo la punibilità dello sfruttamento del lavoro ai datori di lavoro, non ha operato alcun filtro. Le legge riguarda tutti i datori di lavoro senza delimitazioni di settore. Inoltre, l'ampiezza del termine "utilizza" e la successione dei tre verbi "utilizza, assume o impiega", attesta la volontà legislativa di dilatare l'ambito di applicazione a qualsiasi rapporto di lavoro, regolare o irregolare, a termine o a tempo indeterminato. Di delicata interpretazione è, poi, l'inciso "anche mediante l'attività di intermediazione" che punisce non solo chi recluta e chi utilizza lavoratori reclutati da intermediari, ma in generale chi sfrutta il lavoro, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. [142]

Inoltre, rispetto alla fattispecie pre-vigente, viene introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori. Il nuovo testo dell'art. 603-bis introduce una fattispecie criminosa del tutto diversa da quella divisata dal

[141] D. GIANNELLI, *Il delitto di caporalato. Aggiornato alla recente disciplina in materia di sfruttamento lavorativo*, cit. p. 122

[142] P. CURZIO, *Sfruttamento del lavoro e repressione penale*, , in F. DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, cit. p.128

vecchio testo. Essa mira a sanzionare quei comportamenti del datore di lavoro che, pur non raggiungendo la soglia di gravità delle condotte integranti riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù di cui all'art. 600 c.p., si connotino per un livello di disvalore che trascende nettamente le singole violazioni punite in via contravvenzionale o amministrativa. Il contenuto della norma previgente (che puniva solo l'intermediazione illecita, realizzata approfittando dello stato di bisogno o di necessità, mediante violenza, minaccia o intimidazione) è ora parzialmente ripresa nel secondo comma che prevede una specifica aggravante della fattispecie punita dal primo comma, applicandovi sanzioni ancor più severe (se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato).

La fattispecie criminosa di cui al primo comma, quindi, rispetto al testo previgente, si perfeziona anche in mancanza di violenza o minaccia e, come già rilevato, non concerne più solo l'ipotesi dell'intermediazione ma punisce qualsiasi forma di sfruttamento della manodopera che approfitti dello stato di bisogno del lavoratore, comunque realizzato nell'ambito del rapporto di lavoro (quindi, anche senza intermediazione).

Essa si perfeziona, dunque, in presenza di due elementi costitutivi, espressamene previsti dalla legge: sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento; approfittare del loro stato di bisogno. Alla luce della formulazione testuale della nuova norma, tali elementi hanno palesemente carattere cumulativo, devono cioè concorrere entrambi contestualmente, e sono fra essi strettamente interdipendenti.

La nuova norma, al pari della precedente, individua quattro indici rivelatori del primo elemento costitutivo, quello dello "sfruttamento", che vanno dal corrispondere al lavoratore una retribuzione palesemente difforme da quella prevista dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, al mancato rispetto dell'orario di lavoro, dei congedi o delle ferie, al le condizioni di lavoro o situazioni alloggiative degradanti.[143] Queste condotte rilevano non in se stesse ma quali indizi dello sfruttamento ai fini dell'applicazione della sanzione penale contro i caporalato. Dovranno essere pertanto considerate dai giudici non in se stesse, ma perché rivelatrici della condizione di sfruttamento. E'

[143] M.R. GHEIDO, A. CASOTTI, *Le nuove disposizioni contro il caporalato*, cit. p. 2814

questo un punto estremamente delicato della legislazione, giacché il concetto di sfruttamento del lavoro è di primo acchito eloquente, ma anche evanescente quando si tratta di adoperarlo nella pratica giudiziaria, e di utilizzarlo nella motivazione di sentenza penali di condanna.[144] Rispetto a tali indici, che hanno particolarmente impressionato la pubblica opinione e i primi commentatori, occorre subito formulare alcune precisazioni. L'eventuale riscontro degli stessi nella situazione considerata non comporta automaticamente il perfezionarsi della fattispecie criminosa sia perché essi possono rivelare solo la sussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato (lo sfruttamento) mentre resterebbe ancora da accertare l'altro (l'approfittamento), sia perché, lo si ribadisce, essi rappresentano semplici elementi fattuali o indici di orientamento probatorio che devono essere sottoposti alla valutazione, caso per caso, del giudice e quindi al suo prudente apprezzamento sempre in funzione dell'obiettivo primario della sua indagine che resta l'accertamento di una condotta illecita talmente grave da integrare, appunto, "sfruttamento del lavoratore".[145]

Il primo indice preso in considerazione dalla norma è quello della reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le differenze rispetto alla formulazione precedente sono evidenti posto che essa non richiamava né i criteri di rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti né il cd. minimo retributivo costituzionale; essa inoltre faceva riferimento a una inadempienza retributiva di carattere "sistematico" (termine che implica una ripetitività costante, una sorta di ordinario *modus agendi* del datore di lavoro) mentre, nella formulazione attuale, si parla di reiterazione, cosa che ha indotto alcuni a ritenere che possa essere integrata da due sole mensilità retributive difformi. A tutto ciò si aggiunga che potrà aversi sfruttamento solo quando il datore di lavoro abbia retribuito il lavoratore "in modo palesemente difforme" dai parametri retributivi contrattuali o costituzionali. L'uso dell'avverbio "comunque" e il riferimento alternativo al minimo costituzionale di cui all'art. 36 Cost. rende, inoltre, evidente come sia quest'ultimo il

[144] P. CURZIO, *Sfruttamento del lavoro e repressione penale*, , in F. DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, cit. p.139 e ss.

[145] F. STOLFA, avvocato giuslavorista del Foro di Trani*, La legge sul "caporalato" (199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano?Una prima lettura.*

punto di riferimento decisivo per il raffronto e non invece le retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva.

Il secondo indice rivelatore della situazione di sfruttamento è la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie. Anche in questo caso, però, deve rammentarsi che, per aversi sfruttamento, deve pur sempre trattarsi di violazioni talmente gravi da ledere, almeno potenzialmente,i diritti personali fondamentali del lavoratore.

Il terzo indice è quello più generico perché fa semplicemente riferimento alle violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Anche in questo caso è evidente che non potranno assumere rilevanza le violazioni di carattere formale, magari punite in via amministrativa, e dovranno invece prendersi in esame solo quelle violazioni che denotino grave spregio della salute e della sicurezza del lavoratore in quanto persona, ciò pur in assenza di una sua esposizione a concrete situazioni di rischio che non vengono più richiamate dal testo di legge riformato. Il quarto indice fa riferimento alla sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Il concetto chiave espresso in questo indice è quello di "degrado". Sul piano giuridico esso è ricavabile dai principi di tutela del lavoratore consacrati a livello costituzionale (artt. 1, 2, 3 e 4 Cost., ma v. anche l'art. 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950) e deve ritenersi integrato da ogni trattamento che risulti lesivo della dignità umana.[146]

Il secondo elemento costitutivo della fattispecie criminosa di cui all'art. 603-bis c.p. è l'intento del datore di lavoro di approfittare dello stato di bisogno del lavoratore; è stato eliminato, in vece, il ridondante riferimento allo stato di necessità. Si ritiene che lo stato di bisogno debba costituire un impellente assillo idoneo a limitarne la volontà e tale da indurlo ad accettare condizioni che altrimenti non avrebbe accettato.[147]

2.3.6 Punti forti e debolezze della l. 199/2016

Sebbene la nuova legge abbia fatto dei passi in avanti in materia di contrasto allo sfruttamento del lavoro, ci sono purtroppo, dei limiti e delle criticità nel testo della l.

[146] Corte E.D.U., Sez. II, 1/9/2015, ricorso n. 16483/12 - causa K. e altri c. Italia, in "www.giustizia.it".
[147] F. STOLFA, avvocato giuslavorista del Foro di Trani, *La legge sul "caporalato" (199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano?Una prima lettura.*

199/2016, giacché il legislatore non ha previsto una compiuta serie di interventi rivolti volti a far ottenere all'imprenditore virtuoso, che non si avvale dei caporali, non solo benefici contributivi previdenziali ma anche finanziamenti. Si è poi anche omesso di predisporre delle misure protettive per chi denuncia lo sfruttamento lavorativo, non calcolando che i denuncianti, oltre a perder la possibilità di guadagno derivante dalle prestazioni lavorative irregolari, potrebbero essere esposti a grave pericolo per la propria incolumità nonché per quella delle proprie famiglie. Per sconfiggere il caporalato, accanto ad un sistema di misure che puniscano quelle imprese che si rendono complici dello sfruttamento illecito della manodopera, occorre prevedere un sistema premiale per valorizzare le imprese innovative, sane, strutturate, che intendono operare sul terreno nel pieno rispetto delle regole, sottoscrivendo un rinnovato modello contrattuale che, al fine di costruire un nuovo equilibrio tra impresa e lavoro, sostenga la crescita ed il lavoro, che garantisca diritti e tutele sindacali.[148] Come afferma l'avvocato giuslavorista del foro di Trani, Francesco Stolfa: "Ci vuole prudenza nell'applicazione; la cosa peggiore che può accadere nell'applicazione di questa legge è di utilizzarla come arma di pressione sulle aziende. Perché noi le imprese sane le dobbiamo incentivare e aiutare."

Ciò nonostante, un forte segnale in materia di contrasto al caporalato, si è avuto con la recente ma storica sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'Assise di Lecce al termine del processo "Sabr" che ha riconosciuto il reato di riduzione in schiavitù a carico di undici imprenditori agricoli del leccese e ha in parte confermato la natura di "organizzazione criminale transnazionale".[149] Si tratta del punto di arrivo di un cammino di mobilitazione iniziato nell'estate del 2011, con lo sciopero dei braccianti a Nardò. Come è emerso dalle indagini, la rete di capi squadra e importanti imprenditori agricoli della zona intessuta negli anni si è davvero ramificata. L'organizzazione del grave sfruttamento è apparsa pianificata burocraticamente. A sorprendere non è solo la fitta ragnatela creatasi tra i caporali e alcuni imprenditori agricoli, ma anche i fitti collegamenti tra i caporali delle principali regioni meridionali.[150]

[148] Relazione al D.d.l. 2119/2016 in www.senato.it

[149] F. OLIVIERI, *Processo "Sabr": sentenza di primo grado riconosce riduzione in schiavitù*, in Lavoro Libero. Osservatorio e sportello legale contro lo sfruttamento, www.lavorolibero.org, 29 luglio 2017.

[150] A. LEOGRANDE, *Il caporalato e le nuove schiavitù*, in "Parolechiave" 1/2016, pp. 103-108

È, certamente, una vittoria dei lavoratori, un indubbio passo in avanti, un risultato di grande importanza di chi da sempre è in prima fila nel denunciare. Tuttavia, la situazione dei lavoratori nelle campagne italiane, nel complesso, non è affatto migliorata. Emerge a chiaro tenore dall'ultimo rapporto "Agromafie e caporalato" che ad essere vittime del caporalato sono italiani e stranieri, circa 430.000 unità, con più di 100.000 lavoratori in condizione di grave sfruttamento e vulnerabilità. Nel rapporto, inoltre, sono riportati alcuni dati inquietanti sulle ispezioni: più del 56% dei lavoratori trovati nelle aziende sono parzialmente o totalmente irregolari, con 713 fenomeni di caporalato registrati dalle autorità ispettive.

La recente legge sul caporalato colma uno storico ritardo nel fare i conti con quello che appariva una mera sopravvivenza del passato, una distorsione sociologica.[151] Perché il caporalato è l'ultimo tassello di una filiera alimentare densa di criticità, che scarica esternalità negative sugli anelli inferiori, fino ad arrivare al bracciante. Da questo punto di vista la legge, la legge ha un approccio prevalentemente repressivo, intervenendo sul fatto avvenuto e non sulle cause del fenomeno. E' dunque prioritario mettere in connessione lo sfruttamento del lavoro con tutte le altre storture della filiera.[152]

Giovanni Mininni, afferma, infatti che: "La legge non sia stata applicata ancora del tutto perché ha visto, fino ad ora, solo l'aspetto penale dispiegarsi come contrasto allo sfruttamento. Mancano in realtà altri aspetti di tutela ai lavoratori ma soprattutto manca l'applicazione della parte che si potrebbe definire "preventiva" e cioè la "Rete del Lavoro agricolo di qualità" che prevede azioni concrete sul territorio che sostituiscono l'azione dei caporali e prevengono lo sfruttamento." La "Rete del lavoro agricolo di qualità" può rappresentare lo strumento utile alle imprese per uscire dall'illegalità e, per i lavoratori, il luogo nel quale trovare un lavoro dignitoso e rispettoso dei propri diritti.

Purtroppo bisogna constatare che le politiche messe in atto dai governi che si sono succeduti, perlomeno negli ultimi venticinque anni, hanno completamente destrutturato le politiche attive del lavoro, riducendo il collocamento pubblico agli odierni Centri per l'impiego che non riescono ad avviare al lavoro che una minima parte di lavoratori.

---

[151] [151] P. PASSANITI, *Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato*, in (a cura di) F. DI MARZIO, *Agricoltura senza caporalato*, cit. p. 47

[152] F. CICONTE, *Una legge importante ma non sufficiente*, in F. DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, cit. p. 29

Far abbandonare dallo Stato, dal pubblico, il presidio e il governo dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ha provocato in agricoltura, ma anche in altri settori simili come l'edilizia, la comparsa dei caporali che si sono sostituiti, nell'intermediazione della manodopera, agli uffici di collocamento e garantiscono alle imprese un servizio efficiente e versatile nel reperimento di operai agricoli. Naturalmente, il quadro si completa nel momento in cui oltre a questo servizio, il caporale, riesce a garantire anche il trasporto e soprattutto un ingaggio dei lavoratori a basso costo cioè con paghe al di sotto dei Contratti collettivi nazionali e provinciali. Perciò diventa quasi banale pensare che sia necessario sostituirsi al caporale per prosciugare l'acqua nella quale egli nuota. Purtroppo, ad oggi, le imprese agricole iscritte alla Rete sono poco più di 2900 e questo rappresenta un aspetto negativo e preoccupante perché non riesce a diffondersi la consapevolezza che sia necessario avere in Italia imprese che non temono di essere controllate e che sono rispettose del lavoro.

C'è ancora bisogno di normative di contrasto e di prevenzione del fenomeno. Bisogna che attori sociali, forze politiche e istituzioni, con azioni di carattere diverso, agiscano insieme, in sinergia, con l'unico scopo di ridare dignità al lavoro. Un approccio integrato e coordinato significa ritenere il lavoro nero e il suo sfruttamento come fattore negativo per tutti, con effetti discorsivi nell'economia reale e di mercato dell'Italia, significare aumentare le ispezioni e promuovere una vera cultura della legalità diffusa in tutto il paese.[153]

[153] D. GIANNELLI, *Il delitto di caporalato. Aggiornato alla recente disciplina in materia di sfruttamento lavorativo*, cit. p. 80

Capitolo 3

Il caporalato nel territorio della Capitanata: cause, effetti e proposte

Premessa

La Puglia è da sempre una delle regioni d'Italia a maggiore vocazione agricola. Lo è per il contributo che l'agricoltura fornisce all'economia regionale, ma soprattutto per l'estensione della superficie agricola utilizzata, per la quantità di aziende attive e per il numero di persone che a vario titolo vi lavorano.

Nel disegno di legge 199/2016 atto a contrastare il fenomeno del caporalato si legge che "la regione italiana che si è aggiudicata il primato delle «buone pratiche» nel contrasto al lavoro non regolare, guadagnandosi per questo anche un premio dall'Unione europea, è stata la Puglia che con la sua legge regionale n. 28 del 2006 ha fatto da apripista di un percorso legislativo che arginasse il deprecabile fenomeno dell'intermediazione illegale di manodopera."[1]

Purtroppo, tra i campi la situazione non è cambiata molto e in alcuni casi quasi per nulla. Il problema dell'economia sommersa e del caporalato nelle campagne pugliesi è un fenomeno ancora assai presente, che "*controlla ogni anno un giro d'affari di alcune decine di miliardi di euro, e dalla sua originaria dimensione locale ha dato vita al cosiddetto processo di «globalizzazione delle campagne», arrivando, con il suo esercito di lavoratori invisibili, a governare gran parte della filiera italiana di raccolta di frutta ed ortaggi*".[2]

Nella Puglia settentrionale, c'è ancora un grumo nero che insozza e paralizza le relazioni tra proprietari terrieri, caporali e braccianti, e che sembra essere sopravvissuto al Novecento, alle guerre mondiali e ai cambi di governo, alla mutazione antropologica

[1] Disegno di legge d'iniziativa del senatore STEFANO n. 2119, *Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato*, in http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/947176/index.html
[2] D.d.l. n. 2119

dell'Italia e del suo Mezzogiorno, alla caduta del muro di Berlino, al terrorismo politico e a quello mafioso, all'emancipazione femminile , all'integrazione della classe operaia nel ceto medio.[3]

Nel Meridione questi meccanismi di sfruttamento e dispositivi di stratificazione in cui sono inscritti i braccianti agricoli rappresentano ulteriori strumenti per l'allargamento e la fluidificazione di un'economia sommersa che travalica i confini locali e si estende allo spazio transnazionale, alimentando una cultura comune dell'illegalità.

In questi decenni il lavoro si è articolato in mille 'flessibilità', in nuove precarietà. Gli immigrati extracomunitari dei lavori stagionali ma anche i tanti giovani utilizzati a comando e periodicamente espulsi sono tornati sulla scena del mercato del lavoro come i nuovi braccianti. Di nuovo le soggettività sembrano tornare anonime e il lavoratore sembra incarnare unicamente la sua capacità di fornire braccia e non anche intelligenza, mestiere, disponibilità a crescere professionalmente e ad esprimersi come persona.[4]

In questo capitolo si affronterà il fenomeno del caporalato sul territorio della Capitanata, analizzando le trasformazioni delle campagne del Mezzogiorno, il mercato agricolo della Capitanata, le cause e gli effetti del nuovo caporalato "globalizzato". Ci si soffermerà sulle condizioni di sfruttamento dei braccianti e sulle nuove micro società venutesi a creare nei ghetti dove questi risiedono, si analizzerà il fenomeno delle agromafie e della criminalità organizzata che si nutre e a sua volta alimenta il perpetuarsi del caporalato. Infine si tratterà delle misure legislative adottate, del peso della grande distribuzione organizzata nella filiera agro-alimentare e delle organizzazioni dei produttori nel Nord e nel Sud Italia.

[3] A. LEOGRANDE, *Uomini e Caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Feltrinelli Editore, 2016, p. 12

[4] G. RINALDI, P. SOBRERO, *La memoria che resta : vita quotidiana, mito e storia dei braccianti nel Tavoliere di Puglia*, Aramirè, Lecce, 2004.

3.1 La normale "irregolarità" dell'agricoltura meridionale

In virtù delle nuove dinamiche migratorie, sviluppatesi negli ultimi vent'anni per effetto della ridefinizione della geopolitica internazionale e della globalizzazione post-fordista, le campagne del sud Italia stanno vivendo importanti trasformazioni, nei loro assetti demografici, socio-territoriali ed economici. Le aree rurali non sono rimaste immobili nel tempo, ma hanno sì conosciuto una diversa trasformazione, vivendo delle forme di urbanizzazione, di sviluppo dell'agricoltura, di mutamenti spaziali, economici, strutturali. A questi cambiamenti si sono accompagnati mutamenti sociali dovuti a dinamiche non più solo di emigrazione (che pure continuano) ma anche di immigrazione. Il coinvolgimento delle aree rurali all'interno di questi nuovi flussi e movimenti di merci, informazioni, persone e capitali ne ha determinato la progressiva inclusione entro i reticoli della globalizzazione. Nascono, così, campagne sempre più globali e sempre più collegate e dipendenti con il resto del mondo.[5]

La dipendenza dal resto del mondo può dipendere dallo sviluppo di tipo intensivo delle produzioni di frutta e verdura ha caratterizzato particolarmente i Paesi del Sud Europa, secondo un modello paragonato a quello californiano, non solo per le analogie pedo-climatiche, ma, soprattutto, per il ruolo strutturale assunto dalle migrazioni all'interno di una divisione etnica o razziale del lavoro.[6]

L'agricoltura entro la quale trovano inserimento i migranti è un'agricoltura imprenditoriale o familiare che si è resa progressivamente "dipendente" a monte e a valle della produzione all'interno del sistema agro-alimentare, legandosi all'industria di trasformazione e alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) o ai grandi mercati ortofrutticoli, subendo le pressioni esercitate sui prezzi dalla competizione internazionale e dai cambiamenti delle politiche agricole. E dipendente è sempre più anche dallo stesso lavoro migrante. L'impiego di lavoratori stranieri nelle campagne del

[5] C. COLLOCA, A. CORRADO, *Trasformazioni meridionali: migranti e aree rurali*, in (a cura di) C. COLLOCA, A. CORRADO*, La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel sud Italia*, Franco Angeli, 2013, p. 14 e ss.

[6] J.P. BERLAN, *Agriculture et migration,* in Revue européenne des migrations internationales, vol. 2, n°3, Décembre 1986. pp. 9-32.

Mezzogiorno è un fenomeno rilevante e preoccupante, dal momento che l'agricoltura è il settore dove il lavoro nero è fortemente radicato.

Il lavoro nero è un fenomeno trasversale e consolidato nel mercato del lavoro italiano ed anche una delle ragioni del persistere di forme di arretramento civile ed economico del Paese. Esso riguarda l'Italia nella sua interezza, anche se nel Meridione si conta oltre il 40% del totale dei lavoratori impiegati senza contratto, del Pil sommerso e delle imposte evase.

Nell'ultimo decennio il mercato del lavoro agricolo italiano ha assorbito un numero crescente di addetti stranieri, tanto che questi sono divenuti una parte imprescindibile dell'agricoltura italiana. Il settore agricolo meridionale ha rappresentato uno spazio per il primo inserimento, di transito, di rifugio oppure una rete di "salvataggio" per quanti si trovavano (e continuano a trovarsi) in situazioni di irregolarità amministrativa, di disoccupazione, di mancanza di alternative. I fattori di questa radicale trasformazione del mercato del lavoro agricolo sono diversi e complessi, di natura economica e sociale.[7] Secondo il sociologo Maurizio Ambrosini, due concetti consentono più di altri di inquadrare l'inserimento degli immigrati nella società, nel mercato del lavoro italiano e in quello agricolo. Il primo è quello di "importazione riluttante" di manodopera straniera basata su un atteggiamento di accentuata restrizione formale controbilanciata da forme di tolleranza dei flussi migratori, spesso anche irregolari, impiegati i attività faticose, e da un riconoscimento a posteriori dell'ingresso e dell'inserimento dei migranti nel mercato del lavoro. In questo modo, l'importazione di lavoratori stranieri ha privilegiato la copertura dei fabbisogni di lavoro a bassa qualificazione e consentito processi di ristrutturazione del sistema agro-industriale nazionale. L'altro concetto è quello di "modello mediterraneo" del funzionamento della società, dell'economia e della gestione dell'immigrazione, di cui l'Italia rappresenta il caso più rilevante. Esso comprende processi contemporanei di emigrazione e di migrazioni interne e si inserisce in contesti socio-economici contraddittori, in cui realtà strutturalmente forti coesistono con altre invece deboli e in perenne crisi occupazionale, oltre che condizionati dalla forza intimidatrice delle mafie.[8]

[7] C. COLLOCA, A. CORRADO, *Trasformazioni meridionali: migranti e aree rurali*, cit. p. 17.

[8] EURISPES, COLDIRETTI, *Il lavoro nero in agricoltura*, *V Rapporto Agromafie sui crimini agroalimentari in Italia*, Roma, 2017, p. 110

Il giornalista Alessandro Leogrande ha descritto, nel libro Uomini e Caporali, questi cambiamenti come «la più grande 'rivoluzione' antropologica del Mezzogiorno rurale negli ultimi vent'anni».

Dalla crisi del 2008 in poi, i lavoratori stranieri hanno avuto la funzione di assorbire le fluttuazioni più forti di domanda di lavoro. Mentre in altri paesi europei comprabili con l'Italia (Germania, Francia Spagna), l'occupazione straniera ed autoctona si è mossa nella stessa direzione, in Italia, almeno dalla crisi in poi, il movimento è chiaramente asimmetrico. In altri termini, dal 2008, l'occupazione italiana diminuisce, mentre quella straniera aumenta.[9] La «rivoluzione» ha avuto nella crisi economica dell'ultimo decennio senza dubbio un fattore propulsivo: molti immigrati espulsi dal mercato del lavoro industriale nel Nord del Paese hanno trovato nell'agricoltura una possibilità di lavoro o per mitigare le conseguenze della disoccupazione. A partire dal 2008, a fronte della crisi nel sistema produttivo del Nord, centinaia di immigrati sono stati obbligati a tornare al lavoro agricolo, quello che per molti era stato il punto di partenza del loro percorso migratorio, costretti per necessità a retrocedere in condizioni di lavoro grigio o nero[10]. La «rivoluzione» ha trasformato il lavoro agricolo portando, nel giro di poco più di un quindicennio, i braccianti stranieri da poche decine di migliaia fino a rappresentare quote maggioritarie rispetto ai lavoratori italiani in alcune mansioni (raccolta degli ortaggi, allevamento, serricoltura) e in alcune tipologie colturali (fragole, pomodori in serra e in campo aperto, angurie, ortaggi, l'allevamento di bovini e ovini). La loro presenza man mano più numerosa ha permesso alle imprese agricole di scegliere il tipo di manodopera più confacente alle loro necessità e di sopperire alla minore propensione degli autoctoni a svolgere mansioni faticose e a basso salario. Le pressioni della concorrenza internazionale e i bassi prezzi che i prodotti dei commercianti e strutture

[9] G. TRIA, *Lavoro irregolare, lavoro transnazionale e immigrazione,* in (a cura di) F. DI MARZIO, *Agricoltura senza caporalato*, p. 97

[10] Secondo l'Istituto nazionale di economia agraria, nel 2007 hanno trovato impiego nell'agricoltura meridionale circa 50.000 lavoratori stranieri, sebbene si tratti di stime che andrebbero probabilmente corrette al rialzo. Il rapporto dell'Inea mostra come, pur in presenza di realtà in cui il lavoro migrante si va stabilizzando, la stagionalità e l'irregolarità restano caratteristiche dominanti dell'impiego degli stranieri nell'agricoltura del Mezzogiorno: quasi il 90% è occupato stagionalmente (a fronte di una media italiana del 73%); il 57% lavora in operazioni di raccolta (contro il 35% nel centro-nord); il
63% ha un rapporto di lavoro irregolare (con punte del 95% nel foggiano e in Calabria); il 77% percepisce una retribuzione inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, in (a cura di) Brigate di solidarietà attiva, G. Nigro, D. Perrotta, D. Sacchetto, Y. Sagnet, *Sulla pelle viva. Il primo sciopero autorganizzato dei braccianti immigrati in Italia*, Derive Approdi, 2012

della grande distribuzione organizzata pagano agli agricoltori si sono riversate così sulla composizione della manodopera e sulle condizioni salariali e di lavoro.[11]

Una delle risposte date dalle aziende agricole alla pressione sui prezzi e sugli standard produttivi operata da filiere *retiler-driven*, è stato proprio il tentativo di comprimere il costo del lavoro attraverso l'assunzione sempre più crescente di braccianti migranti sul totale della manodopera agricola e l'organizzazione di manodopera efficiente e disciplinata da parte del sistema del caporalato.[12] Questo, com'è ormai tristemente noto, ha implicato per i nuovi lavoratori agricoli il doversi adeguare alle condizioni di una domanda di lavoro che impone flessibilità e disponibilità ad accettare salari e condizioni di lavoro terribili.

A questa necessità strutturale delle imprese agricole si sono contrapposti l'inefficacia o l'assenza dei canali di reclutamento formali (centri per l'impiego, liste di prenotazione, agenzie per il lavoro), il controllo della criminalità organizzata su parte della manodopera disponibile sul territori (le c.d. Agromafie). A questo si aggiunge a volte la fragilità della pubblica amministrazione, troppo debole e in qualche caso compromessa per proporsi come garante o controllore della legalità con sufficiente ed adeguata credibilità.[13] Il risultato è una distorsione del mercato del lavoro agricolo che ha finito per favorire fenomeni di sfruttamento e ha rafforzato storici meccanismi di intermediazione illegale in agricoltura consegnando migliaia di lavoratori a figure informali o illecite di mediazione, come i caporali o le finte cooperative «senza terra».

[11] Brigate di solidarietà attiva, G. Nigro, D. Perrotta, D. Sacchetto, Y. Sagnet, *Sulla pelle viva. Il primo sciopero autorganizzato dei braccianti immigrati in Italia*, p. 12

[12] D. PERROTTA, *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico*, in (a cura di) E. RIGO, *Leggi, Migranti e Caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, cit. p. 27 e ss.

[13] L. PISACANE*, Immigrazione e mercato del lavoro agricolo*, in (a cura di), Osservatorio Placido Rizzotto, *Agromafie e caporalato*, Terzo rapporto.

3.2 Il sistema agricolo della Capitanata

3.2.1 Alcune caratteristiche strutturali ed economiche del settore agricolo

Nonostante la crisi economica degli ultimi anni, il comparto agricolo pugliese è rimasto molto competitivo, con 1.940 imprese con marchio registrato (dato relativo al 2012) che rappresentano il 2,6% del dato nazionale. Si tratta nella maggior parte dei casi di micro imprese con meno di dieci addetti39. Nel 2013 le esportazioni sono aumentate del 4,9% rispetto all'anno precedente e, nel 2014, l'aumento complessivo del valore aggiunto nel settore agricolo è stato del 2,4%, con un incremento della produzione di olive e frumento. Inoltre, nel corso degli ultimi anni (2007-2013) si è Inoltre, nel corso degli ultimi anni (2007-2013) si è assistito sia ad un aumento della Superficie Agricola Utilizzata (Sau) e all'introduzione di nuove colture (in particolare olive e frumento), che ad un cambiamento qualitativo, con il ricorso crescente all'agricoltura biologica. [14]

Visti i volumi di produzione, in Puglia risulta fondamentale l'apporto della manodopera straniera. Gli occupati nel settore agro-alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione Puglia sono 187.640 unità, come si evince dalla Tabella 1. Il numero più alto di occupati si riscontra nel comparto agricolo con ben 178.569 addetti. Le province dove i lavoratori immigrati sono più numerosi sono quella di Foggia (con 20.143 addetti) e Bari (con 6.500 unità circa).[15]

[14] Rapporto Banca d'Italia-ISTAT (2014) in: *Agricoltura e lavoro migrante* in Puglia, cit. p.15
[15] Osservatorio Placido Rizzotto, *Agromafie e Caporalato*, Secondo Rapporto, p. 358

Provincia	Comparti del settore agro-alimentare					Totale	
	Industria	Agricoltura	Cooperative agricole	Forestazione	Orto–frutta	v.a	v.%
Bari	3.308	37.305	–	380	–	40.993	21,8
Barletta/ Andria/Trani	1.096	16.061	–	78	–	17.235	9,2
Brindisi	685	26.572	–	65	–	27.322	14,5
Foggia	1.475	45.230	–	292	–	47.007	25,1
Lecce	600	24.461	–	116	–	25.177	13,4
Taranto	759	28.940	–	217	–	29.916	16,0
Totale	7.923	178.569 (a)	–	1.148	–	187.640	100,0

(a) Gli addetti all'agricoltura, alle Cooperative agricole e all'orto–frutta sono accorpati poiché il contratto è quello CCNL – CPL Agricoli. L'incidenza dell'orto–frutta è del 60% sull'intero comparto agricolo regionale.

Tabella 1 Totale occupati nel settore agro-alimentare in Puglia. Dati Inps/Inal 2011

Con circa 750.000 ettari coltivati, la Capitanata è la provincia più agricola d'Italia. La vocazione agricola della provincia di Foggia, leader europeo nella produzione di pomodori, comprende sia l'agricoltura cosiddetta estensiva (cereali e leguminose) – sia quella intensiva – uva e olive – particolarmente legata a marchi di qualità. Il valore e la rilevanza strategica dell'agricoltura è provata dal fatto che a Foggia, esistono magazzini ortofrutticoli che praticano lavorazioni industriali e semi industriali e che sono in grado di trasformare un prodotto fresco in un semilavorato da immettere sui mercati nazionali ed internazionali. Di fatti, nel 2008 a Foggia è stato impiantato il più grande stabilimento d'Europa per il confezionamento dei derivati del pomodoro che lavoro non solo l materia prima locale, ma anche quella proveniente da altre regioni del Sud, ed in particolare dalla Campania.[16]

[16] La Princes, di proprietà della Mitsubishi Corporation è la sola grande impresa a trasformare il pomodoro in Capitanata. Se si visita il sito internet dell'azienda (*Princesgroup.com*) si legge:" La fabbrica di Foggia è una delle più moderne ed efficienti strutture di lavorazione del Pomodoro in Europa. La fabbrica di 120.000 metri quadri lavora circa 300.000 tonellate di pomodoro fresco all'anno. La maggior parte del pomodoro lavorato a Foggia viene raccolta in zona, a breve distanza dalla fabbrica". Purtroppo non è possibile reperire nessuna informazione sulla tracciabilità del pomodoro raccolto, non è possibile sapere se è stato raccolto con le sporche mani del caporalato.

Produzioni	Puglia	Italia	Puglia/Italia %
Frumento duro	10.859,2	41.209,6	26,4
Orzo	483,4	8.588,7	5,6
Patate	718,9	14.342,5	5,0
Carciofi	1.300,0	4.707,1	27,6
Cavoli	1.930,4	6.911,1	27,9
Pomodori	14.045,1	52.658,5	26,7
Uva da tavola	6.017,8	10.687,4	56,3
Uva da vino	10.194,0	60.980,5	16,7
Vino (000 hl)	5.590,0	41.033,7	13,6
Olive	9.072,5	21.716,2	41,8
Arance	1.114,0	17.358,5	6,4
Clementine	1.389,7	6.712,3	20,7

Nota: quantità in migliaia di quintali, salvo diversa indicazione.
Fonte: elaborazioni CREA su dati provvisori ISTAT

Tabella 2: Produzione dei principali prodotti agricoli in Puglia e Italia (2014) [17]

Come è possibile notare dalla tabella 2, sul fronte produttivo, la Puglia conferma la notevole importanza nella produzione di pomodori, col 26,7% dell'intera produzione nazionale (1,4 milioni di tonnellate). La Puglia ha registrato una maggiore (e crescente) differenza fra produzione totale e produzione raccolta. La provincia di Foggia, come si può notare dalla figura 3, con 16.000 ettari di superficie e 11.200.000 quintali di produzione di pomodoro da industria è la prima sia per superficie (78%) sia per produzione (84%) a scala regionale e con essa il Tavoliere, dove è localizzata sostanzialmente la produzione.

[17] Flai Cgil Puglia, *Agricoltura e lavoro migrante*, Report 2015, p. 35

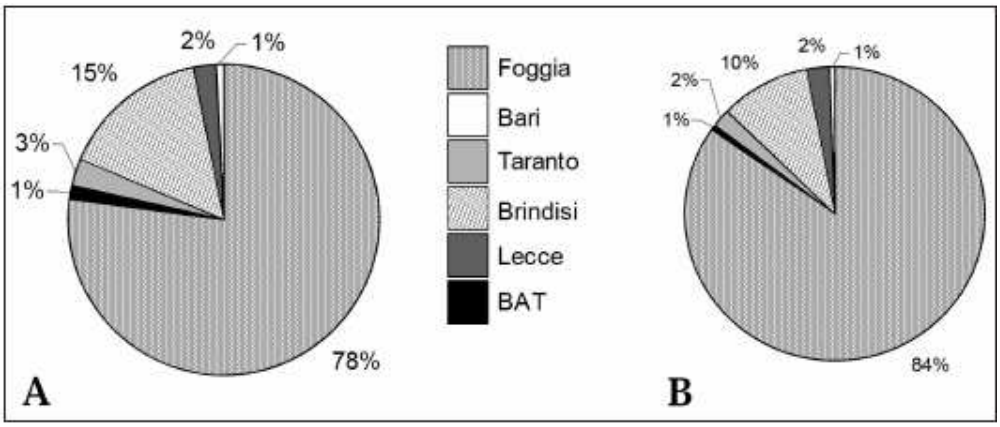

Figura 3[18]: Pomodoro da industria in Puglia, suddivisione per provincia su base percentuale (2012): a) superficie, b) produzione totale

Il lavoro è il fattore produttivo sul quale più spesso si interviene al fine di comprimere i costi di produzione attraverso il ricorso a forme non regolari (in assenza di contratti o in difformità da questi e dalle normative) che, nel caso del settore agricolo, arriva al 37,4% del totale degli occupati[19], senza grandi differenze fra manodopera nazionale e immigrata, come mostra l'indagine del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali[20] svolta a campione nelle province di Latina, Lecce, Salerno e Foggia. Quest'ultima è la provincia con la più alta percentuale di lavoratori nazionali giuridicamente irregolari, più di un terzo di aziende irregolari e il 15,3% di lavoratori immigrati. In particolare, il ricorso al lavoro extracomunitario-irregolare consente da un lato ulteriori margini di abbattimento del costo del lavoro e maggiori spazi per l'evasione fiscale (per il mancato versamento di contributi previdenziali e imposte); dall'altro, la possibilità di imporre condizioni diversamente non accettabili (giornate lavorative di 10-12 ore, mansioni nocive e pericolose ecc.), nonché la possibilità di licenziare "in tronco".

I nodi relativi alla produzione e alla trasformazione del pomodoro da industria in Italia in genere, e in Capitanata in particolare, sono il risultato di una crisi che, lungi dall'essere di settore, si configura piuttosto come prodotto del sistema economico dominante e, tipicamente, delle politiche neoliberiste e *market-oriented*, del paradigma produttivista e del modello agroindustriale che dovunque hanno generato una riduzione

[18] Fonte: elaborazione su dati ISTAT (2012a, tav. CPOM)
[19] ISTAT, *La misura dell'occupazione non regolare nelle stime di contabilità nazionale*, anni 1980-2010, tav. 1.12, 2010
[20] MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Nota relativa al «Piano straordinario di vigilanza per l'agricoltura e l'edilizia nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia»*, Roma, 2010.

delle persone attive in agricoltura e convertito i contadini in agro-imprenditori, dipendenti dalle grandi aziende di trasformazione e, in quanto tali, soggetti non solo alle intemperie naturali, ma anche ai meccanismi e alle speculazioni del mercato. Il modello agroindustriale, essendo finalizzato al profitto e inserendosi nella logica neoliberista della competizione globale, è basato sulla produttività agraria e commerciale – incremento della quantità di prodotto, riduzione dei costi di produzione con conseguente esternalizzazione dei costi ambientali e sociali – ed è caratterizzato da politiche di produzione in funzione del mercato e dalla distribuzione attraverso la filiera lunga. [21] Questo, da un lato, comporta il controllo e l'intensificazione del ciclo produttivo, nonché l'aumento della distanza fra luoghi di produzione, trasformazione e distribuzione; dall'altro, incide significativamente sull'organizzazione territoriale attraverso la preminenza delle relazioni orizzontali fra aree di produzione-trasformazione-distribuzione.[22] Il contenimento dei costi di produzione avviene, invece e in genere, intervenendo sul fattore lavoro (diminuzione della qualità dell'ambiente, degli strumenti di lavoro, dei dispositivi di sicurezza) fino al ricorso a forme di sfruttamento vero e proprio (contratti fittizi e/o inesistenti).

Dal Terzo Raporto di Filiera Sporca, è emerso che il sud Italia, che fornisce un prodotto di eccellenza in termini di qualità, ha un distretto frastagliato e disorganizzato che lo rende sempre meno competitivo.[23] Lungo questa filiera parcellizzata[24], fatta di

---

[21] M. CIERVO, *Il pomodoro da industria in Italia. Nodi ed effetti territoriali attraverso il caso studio della Capitanata (Puglia),* Bollettino della Società Geografica Italiana, Serie XIII, vol. VI, 2013, Roma, pp. 293-329

[22] BURCH D. e G. LAWRENCE*, Supermarket Own Brands, Supply Chains and the Transformation of the Agri-food System, in «International Journal of Sociology of Agriculture and Food»,* 2005, pp. 1-18.

[23] S. LIBERTI, F. CICONTE, *Spolpati. La crisi dell'industria del pomodoro tra sfruttamento e insostenibilità*, (a cura di), Terzo rapporto della campagna #Filiera Sporca, novembre 2016, p. 8

[24] I principali attori della filiera sono: 1) Le organizzazioni dei produttori (OP) nate sotto la spinta dei vincoli imposti dalla Comunità economica europea per beneficiare dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e aggregare gli agricoltori rendendoli più competitivi nei confronti dell'industria, rappresentano uno degli anelli più controversi della filiera. Gran parte delle OP del Sud Italia che trattano pomodoro sono gestite da ex commercianti e non da produttori veri e propri. Firmano i contratti con le industrie e si assicurano contributi europei sotto forma di piani operativi. Dovrebbero, in linea teorica, organizzare la programmazione, coadiuvare i singoli produttori per tutto il processo produttivo, garantire attraverso lo strumento dell'unione la possibilità di condividere i rischi e innovare. 2) Le industrie di trasformazione: acquistano il pomodoro dagli agricoltori durante la campagna (tra metà luglio e fine settembre), per poi trasformarlo in passata, pelato, polpa, etc. Molte industrie producono per i cosiddetti private label, vale a dire marchi emanazione diretta della GDO. 3) La grande distribuzione organizzata (GDO) di fatto determina il controllo quasi totale dell'intera filiera. A causa della politica dei cosiddetti "primi prezzi"e dell'aumentare della politica del "sotto costo", impone all'industria – e di conseguenza all'agricoltore – prezzi di acquisto insostenibili. Con il meccanismo delle aste al doppio ribasso comprime ulteriormente i costi, costringendo l'industria a vendere allo scoperto. Il sistema funziona così: viene convocata per e-mail una prima asta tra gli industriali, in cui si richiede un'offerta di prezzo per una certa

innumerevoli passaggi, in cui convivono il bracciante agricolo sfruttato, i produttori in difficoltà, le multinazionali, la grande distribuzione e l'industria, dove il trasporto è su gomma e l'agricoltura si basa su un modello produttivo spesso dipendente dalla chimica, è imperativo rendere trasparente l'intero processo, fornendo al cittadino la possibilità di scegliere un prodotto pulito e di qualità. Difatti, tale sistema produce (e induce) relazioni etero dirette che non creano benessere economico né per gli agricoltori locali né per i lavoratori immigrati (costituendo, al più, uno strumento di sopravvivenza per persone intrappolate nella rete della precarietà e/o dell'irregolarità giuridica), e riorganizza le relazioni sociali in funzione del mercato e subordinandole al dogma della competizione.[25]

Vale la pena notare che la vocazione agricola dell'intero territorio della Capitanata non dipende solo dalla tradizione latifondista. Infatti, quale sostegno economico e finanziario erogato dall'UE nel corso dell'ultimo ventennio, si è venuto sviluppando un ceto di piccoli e medi imprenditori agricoli. La presenza di questa tipologia di nuovi imprenditori agricoli risulta influente, tanto per l'incremento della domanda della manodopera straniera, quanto in considerazione dell'assenza di etica nella conduzione dell'azienda e in generale di una consapevole quanto necessaria responsabilità sociale d'impresa.[26] Difatti, quando si denunciano soprusi e le forme di sfruttamento e di oppressione economica operate dal caporale raramente si sottolinea che il tutto è fatto in nome e per conto dell'azienda agricola che sarebbe tenuta a fornire servizi elementari ed essenziali per la salute dei lavoratori che vengono, invece, provvisti dal caporale a caro prezzo.[27]

---

commessa (ad esempio un tot di barattoli di passata e/o latte di pelati). Gli industriali hanno una ventina di giorni per fare un'offerta. Raccolte le proposte, lo stesso committente convoca una seconda asta on-line, la cui base di partenza è l'offerta più bassa. Questa seconda asta on-line è nuovamente al ribasso e il tutto si svolge nel giro di un paio d'ore: vincerà chi farà l'offerta minore. Questo meccanismo, che somiglia in tutto e per tutto al gioco d'azzardo, pregiudica fortemente il funzionamento della filiera, sia per la rapidità con cui si svolge sia perché gli industriali vendono allo scoperto (le aste avvengono in primavera, quando la stagione non è cominciata né è stato chiuso il contratto tra produttori e industriali), ovvero quando non hanno ancora il pomodoro da trasformare. 4) Le multinazionale delle sementi: i semi utilizzati sono quasi esclusivamente ibridi e vengono acquistati presso aziende che sono in grado di offrire un'ampia varietà di scelta assicurando rese differenti a seconda del tipo di condizione podologica.,in *Spolpati. La crisi dell'industria del pomodoro tra sfruttamento e insostenibilità*, (a cura di) S. LIBERTI, F. CICONTE, Terzo rapporto della campagna #Filiera Sporca, novembre 2016.

[25] A. TURCO, *Abitare l'avvenire: configurazioni territoriali e dinamiche identitarie nell'età della globalizzazione*, Bollettino della Società Geografica Italiana, 2003, pp. 3-20.

[26] F. FANIZZA*, L'immigrazione nelle aree rurali della Puglia: il caso della Capitanata*, in (a cura di) C. COLLOCA, A. CORRADO*, La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel sud Italia*

[27] E. PUGLIESE, *Braccianti, caporali e imprese*, in Leggi, migranti e caporali, cit. p. 132

3.2.2 Il ricorso al lavoro migrante nell'economia delle 5P

Il settore agricolo meridionale, già fortemente caratterizzato dal lavoro nero e da frodi al sistema previdenziale e assistenziale, ha trovato nelle migrazioni una linfa preziosa per sostenere la propria riproduzione e ristrutturazione. Il modello californiano di agricoltura intensiva fondata sull'utilizzazione di forza lavoro effimera, spesso clandestina, sta diventando modello prevalente nel Mezzogiorno. E questo è tanto più vero in quelle aree che storicamente erano povere, spesso acquitrinose malariche, e che ora sono diventate altamente fertili e produttive anche all'opera di bonifica, come ad esempio nella provincia di Foggia.[28]

Secondo le rilevazioni dell'Osservatorio INPS, nel 2011 i lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo italiano erano circa 126 mila, vale a dire intorno al 12,4% del totale della forza lavoro attiva in agricoltura. La dinamica degli anni recenti evidenzia la sensibile crescita del numero di migranti impegnati nel settore agricolo italiano e della loro quota rispetto al complesso dei lavoratori agricoli. Recenti analisi hanno permesso di evidenziare il contributo fornito dai lavoratori stranieri alla formazione del reddito agricolo e alla competitività delle aziende agricole italiane. Il ruolo del lavoro migrante, che già oggi appare di assoluto rilievo, probabilmente, nel prossimo futuro, diventerà addirittura cruciale per garantire la sopravvivenza di importanti comparti produttivi del Made in Italy agroalimentare.[29]

Gli ultimi rapporti della Flai Cgil Puglia raccontano, purtroppo, di una provincia anomala[30], intasata di sfruttamento ma con il numero più alto di stranieri assunti in tutta la Puglia: quasi il 60% di tutti i lavoratori italiani registrati dall'Inps.[31] Si tratta, da una parte, di lavoratori stagionali provenienti da altre province dell'Italia del Sud (come Napoli, Caserta, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Ragusa e Siracusa);

---

[28] E. PUGLIESE, *Diritti violati. Indagine sulle condizioni di vita dei lavoratori immigrati in aree rurali del Sud Italia e sulle violazioni dei loro diritti umani e sociali*, Dedalus Cooperativa Sociale, 2012.

[29] M. D'ALESSIO, *Il lavoro migrante per la competitività dell'agricoltura italiana*, Rivista Agricoltura Alimentazione Economia Ecologia, n. 2, 2010.

[30] "Si registra una platea di 62.968 lavoratori iscritti che non raggiungono le 51 giornate. Su 40.707 di stranieri iscritti negli elenchi anagrafici,ben 23.343 non raggiungono le 51 giornate, con una media di giornate registrate procapite di 15. Eppure sono nei campi pugliesi, tutt'ora dediti al lavoro stagionale, nei campi di raccolta, spesso tutto l'anno per intere fasi, ma che nella evasione e pratica del sommerso non solo gli vengono negati i diritti contrattuali ma anche le provvidenze legate alla previdenza e assistenza prevista dal settore", in (a cura di) Flai Cgil Puglia, *Agricoltura e lavoro migrante*, Report 2015.

[31] L. PALMISANO, *Ghetto Italia*, p.54

dall'altra parte, di lavoratori neocomunitari che arrivano direttamente da paesi quali Romania e Polonia.[32]

Questa condizione deriva dalla porosità delle frontiere, dalla vicinanza della coste nord-africane e mediorientali, dai fabbisogni del sistema economico nazionale e dalle politiche di chiusura, regolamentazione delle frontiere e degli ingressi dei Paesi del Nord Europa. Si devono aggiungere altri fattori, come il diffondersi di nuovi conflitti in Africa e in Asia, la destabilizzazione di intere aree, come la fascia del Sahel, i mutamenti climatici, gli effetti contradditori delle cd. Primavere Arabe. All'interno di questo modello, il mercato del lavoro italiano, soprattutto con riferimento ad alcuni settori, risulta essenzialmente bicefalo, ossia espressione di una combinazione di regole formali ed informali, in quest'ultimo caso legate a prassi diffuse che incentivano il lavoro nero, lo sfruttamento e sistemi criminali e mafiosi. In questo contesto generale, l'inserimento dei migranti nel mercato del lavoro italiano, ha riguardato soprattutto settori che richiedevano una notevole quantità di manodopera non specializzata in grado di svolgere attività riconducibili alle 5P, ossia attività precarie, poco pagate, pesanti, pericolose e penalizzanti socialmente. E' un fenomeno prevalentemente generato dal basso, nel mercato del lavoro e nei contesti sociali locali e solo in seguito riconosciuto dalle Istituzioni pubbliche e regolamentato giuridicamente.[33]

Secondo il rapporto della Flai-Cgil *Agricoltura e Lavoro Migrante in Puglia*, il reclutamento dei lavoratori stranieri nel foggiano avviene in modo sistematico attraverso la figura del caporale e il rapporto di lavoro è di norma caratterizzato da sottosalario, cottimo e irregolarità contrattuali e contributive. In quei casi in cui sono stipulati contratti di lavoro, infatti, è denunciato un numero di giornate di lavoro nettamente inferiore rispetto al numero delle giornate realmente svolte, indicando una persistenza sia di lavoro nero che di lavoro grigio, ossia viziato da irregolarità salariali e contributive. Nell'anno 2013, secondo quanto emerge dagli elenchi anagrafici, sono stati 39.599 gli stranieri impiegati in agricoltura nella Regione e si stima, che siano oltre 40mila i lavoratori, in prevalenza stranieri, impiegati in nero, con picchi altissimi nella stagione estiva per la raccolta del pomodoro.

Nel primo semestre del 2014, su 923 ispezioni effettuate, più della metà dei lavoratori stranieri (572) risultava in posizione di nero assoluto, nonostante il periodo in esame

[32] *Agromafie e Caporalato*, Secondo rapporto, a cura dell'Osservatorio Placido Rizzotto Flai-Cgil, p.368.
[33] EURISPES, COLDIRETTI, *V Rapporto Agromafie sui crimini agroalimentari in Italia*, cit. p. 111

non includesse la stagione estiva, quella cioè in cui è maggiore il ricorso alla manodopera straniera. Ciò si registra in particolare nella provincia di Foggia, la prima in Italia per numero di stranieri impiegati in agricoltura (il 6,4% sul totale nazionale).[34]
Inoltre, un altro dato stuzzicante, è la durata delle assunzioni: proprio dove la stagione agricola è la più lunghe d'Italia, è altissimo il numero di assunti per meno di 51 giornate.[35] Secondo quanto emerge dagli elenchi anagrafici le giornate di lavoro svolte dai lavoratori stranieri registrati nel 2013 in Puglia sono state oltre due milioni. Si tratta, in media, di 53 giornate per lavoratore, con una differenza tra lavoratori comunitari (42 giornate in media) ed extracomunitari (72 giornate in media), ma al 59% dei lavoratori stranieri sono stati versati contributi per meno di 51 giornate, la soglia minima per ottenere diritti di assistenza e disoccupazione.[36] Foggia, in particolare, è la provincia dov'è più basso il numero medio di giornate lavorative dichiarate (39 a persona).[37]
Pertanto, il sospetto che nel lavoro agricolo la violazione di diritti sia una prassi consolidata è supportato dal fatto che, come la Flai Cgil da anni denuncia, l'azienda che assume un lavoratore immigrato dichiara un numero ridotto di giornate per risparmiare sui contributi, negando, quindi il diritto alle prestazioni previdenziali. In questo modo l'immigrato – che nella stragrande maggioranza dei casi – non consce la lingua, né la legge, né tantomeno i propri diritti – subisce inconsapevolmente un raggiro che lo rende vulnerabile e lo "espone" agli occhi dei caporali.[38] Tante sono le condizioni strutturali per cui il caporale può esercitare questo controllo: i braccianti stranieri immigrati si trovano spesso in una situazione debole e giuridicamente vulnerabile, la sproporzione tra domanda e offerta di lavoro, la concorrenza tra braccianti di diversa nazionalità, la segregazione abitativa, la stagionalità della presenza sul territorio, la mancanza di alternative concrete al caporalato nella ricerca di un impiego.[39]

---

[34] MEDU, *TerraIngiusta. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura*, Aprile 2015, p. 45
[35] L. PALMISANO, Ghetto Italia, p.55
[36] *Agricoltura e lavoro migrante in Puglia*, cit., p. 42 e ss.
[37] MEDU, *TerraIngiusta. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura*, p. 46, 47
[38] F. FANIZZA*, L'immigrazione nelle aree rurali della Puglia: il caso della Capitanata*, cit. p. 97,98
[39] D. PERROTTA, *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico* in E: RIGO (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini Giuridica, Quaderni de L'altro diritto, p. 17

3.3 Il Caporalato in Capitanata tra passato e presente

Il caporali, non sono nati con la manodopera straniera ma hanno avuto origine alla fine dell'Ottocento, essendo figure tradizionali di intermediazione tra proprietà agricola e lavoratori.[40] Il caporalato è nato e si è sviluppato sia a causa di uno sviluppo distorto, parassitario e fortemente illegale del mercato del lavoro sia grazie all'inefficienza e inadeguatezza delle strutture pubbliche deputate a disciplinare e a regolare l'avviamento del lavoro. Gli uffici di collocamento operanti nelle zone di provenienza e di destinazione dei braccianti non hanno mai istituito forme di collaborazione o di scambio di informazione sull'entità dei lavoratori che da una zona si spostavano nelle aree caratterizzate da forte richiesta di manodopera. In tal modo, il caporale è divenuto, col tempo, un elemento molto importante in un determinato (e purtroppo vasto) contesto sociale; sia pure in dispregio di tutte le norme di collocamento e di trattamento retributivo, il caporale riesce a creare posti di lavoro e a soddisfare, contestualmente, le esigenze dei datori di lavoro.[41]

Si credeva che tale metodo di ingaggio della manodopera si fosse attenuato nel tempo, invece è tornato prepotente negli ultimi venti anni in forme particolarmente virulente. Come è stato possibile? Ci sono delle differenze sostanziali tra il caporalato del passato e quello "globalizzato" dei giorni nostri. Quest'ultimo si è adeguato e adattato ad alcuni radicali processi sociali in atto, in particolare l'erompere dei flussi migratori; e ha prodotto in molti casi una degenerazione dello sfruttamento in schiavismo.[42] Se le migrazioni sono sovente strutturali nell'agricoltura italiana, tanto che in alcuni casi esse sono essenziali per la trasformazione in senso capitalistico della produzione, i caporali sono le figure che per prime e in maniera informale hanno organizzato e continuano ad organizzare questi spostamenti. Senza soffermarsi troppo su una ricostruzione storica che è già oggetto di pubblicazioni precedenti[43], si pensi alla storia del Tavoliere di

[40] P. ALO, *Il caporalato nella tarda modernità*, Wip Edizioni, 2010, Bari
[41] L. LIMOCCIA, A. LEO, N. PIACENTE, *Vite bruciate di terra. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità,* cit. p. 35 e ss.
[42] A. LEOGRANDE, *Il caporalato tra passato e presente*, in (a cura di) FLAI CGIL, Agromafie e caporalato, Primo Rapporto.
[43] F. Piselli, *Sensali e caporali dell'Italia meridionale*, in P. Bevilacqua (dir.), Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea, 2, 1990, p. 823-855; F. DE FELICE, *Il movimento bracciantile in Puglia nel secondo dopoguerra (1947- 1969)* in *Campagne e movimento contadino nel Mezzogiorno d'Italia*, de Donato Editore, Bari, 1979

Puglia: in quella che è la seconda pianura italiana per estensione, per secoli territorio paludoso, storicamente povere, spesso acquitrinose e malariche, ora divenuta altamente fertile e produttiva grazie soprattutto all'opera di bonifica.[44] Dalla seconda metà dell'Ottocento si avviano trasformazioni quali l'affermazione della cerealicoltura sulla pastorizia transumante e la diffusione della vite, che causano una "domanda crescente di braccia da lavoro" e la formazione di un vasto bracciantato di massa".[45] I reclutatori di manodopera sono fondamentali in questi processi, indispensabili per lo spostamento di grosse masse di braccianti e, pertanto, per la formazione di un mercato agricolo.

L'origine del caporalato in Puglia risiede proprio nelle differenze di sviluppo tra le aree agricole della regione: a zone che, in seguito alla riforma fondiaria avviata nel 1950, avevano avviato processi di modernizzazione e coltura intensiva si contrapponevano zone rimaste arretrate, e con elevati tassi di disoccupazione. I braccianti senza lavoro di queste aree divennero fonte di manodopera per quelle più sviluppate, ma ciò non si tradusse in flussi migratori intraregionali, bensì in pendolarismo, organizzato da alcuni lavoratori che, in virtù della loro esperienza e capacità, si assumevano il compito di selezione della manodopera per conto dei proprietari terrieri. Con gli anni il ruolo di tali mediatori divenne sempre più importante, per via delle crescenti difficoltà dei datori di lavoro a assumere autonomamente manodopera; al compito di selezione si affiancò quello del trasporto dei braccianti sul luogo di lavoro, la cosiddetta figura del caporale pullmanista, che corrisponde a uno dei mille volti che può assumere il caporale odierno.[46]

Tra Cerignola, Manfredonia, Lucera, San Severo, Lesina, Ascoli Satriano, Orta Nova, nel cuore di quel Tavoliere che fu il palcoscenico dell'ingresso nella Storia del bracciantato meridionale i frutti della terra continuano ad essere raccolti nello stesso identico modo. Secondo le stesse identiche leggi che presiedono da tempo immemorabile al mercato delle braccia e dei corpi.[47]

---

[44]E. PUGLIESE, *Il lavoro agricolo immigrato nel Mezzogiorno e il caso Rosano*, in Mondi Migranti, 3/2012, 7-28

[45] G. RINALDI, P. SOBRERO*, La memoria che resta. Vita quotidiana, mito e storia dei braccianti nel Tavoliere di Puglia, Aramirè, Lecce, 2004, p. 79*

[46] A. SCOTTO, *Tra sfruttamento e protesta: i migranti e il caporalato agricolo in Italia meridionale*, in REMHU - Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília, Anno XXIV, n. 48, p. 79-92, set./dic. 2016, p. 83

[47] A. LEOGRANDE, *Uomini e Caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, cit. p. 13

Figura 1: La Capitanata. Fonte: MEDU, *Terraingiusta*, p. 46

In questa parte di Puglia si è creata una realtà lavorativa nuovissima e al tempo stesso antichissima. Braccianti e caporali stranieri, al servizio di proprietari italiani, si sono sostituiti ai vecchi braccianti e ai vecchi caporali, quella he Carlo Levi chiamò "civiltà contadina".

La presenza del caporale è arcaica come le pietre nel territorio pugliese: prima essi gestivano la manodopera locale, ora gestiscono prevalentemente quella immigrata con una differenza molto importante. I caporali che si mantenevano nell'alveo del caporalato "classico", prelevavano 50-60 centesimi dal salario del bracciante (3,50 euro). Il nuovo caporalato, quello globalizzato, ha fatto saltare questo schema nel momento in cui ha deciso di allargare la propria fetta, spingendo la percentuale dei guadagni fino al 100%.[48] Qui c'è un'enorme differenza. Un trattamento del genere non lo si sarebbe mai potuto imporre al bracciantato locale. Perché, anche nei paesi pugliesi, dove il caporalato persiste, bracciati e caporali finiscono per essere parte della stessa comunità e, l'essere parte della stessa comunità pone un argine al peggiore sfruttamento. Lo schiavismo brutale sarebbe controproducente. Tuttavia, i nuovi caporali, questi

[48] I braccianti polacchi che, nel 2005, hanno denunciato i propri sfruttatori, hanno detto chiaramente di non essere mai stati pagati dai capi.

margini li hanno ampiamente superati, e non perché, come si sente dire spesso sono più cattivi o "selvaggi". Semplicemente non sono soggetti ai vincoli comunitari, alle regole del paese.[49] Che ora il caporale sia ora straniero, non rappresenta una grande novità o per lo meno una grande sorpresa: anche storicamente il caporale emergeva dalle fila del bracciantato. Ciò che c'è di nuovo sono le attività aggiuntive rispetto a quelle reclutatore trasportatore. Se per lungo tempo la figura del caporale violava le leggi sul lavoro, anche perche questo intermediava prevalentemente lavoro nero, non erano messi in discussione i diritti umani e fondamentali degli individui impegnati nel lavoro sotto "caporale". La figura del caporale e la sua funzione di mediazione di lavoro sono cambiate a seguito delle trasformazioni del mercato del lavoro e delle caratteristiche socio demografiche della popolazione italiana e del Mezzogiorno.

In particolare, quest'ultimo ha visto il progressivo fenomeno di fuga dall'agricoltura dei lavoratori nazionali da aree a produzione agricola intensiva in parallelo con l'arrivo di manodopera a basso costo alimentato dall'immigrazione da paesi a forte pressione migratoria. I nuovi caporali sono spesso divenuti figure che affiancano all'intermediazione lavorativa in senso stretto la gestione della vita quotidiana dei lavoratori stranieri, costruendo un sistema di potere e di controllo sul lavoratore non paragonabile a quello esercitato dalla vecchia figura del caporale. La differenza risiede nella capacità di ricatto dei nuovi caporali che, oltre a gestire la domanda di lavoro nella sua concretezza (chi lavora la giornata, come si arriva al posto di lavoro, come si percepisce la paga), controllano totalmente la vita dei lavoratori stranieri nelle campagne. La differenza è evidentemente sostanziale. Mentre i vecchi caporali rappresentavano il raccordo e gli intermediari del padrone, i nuovi caporali sono come dei padroni, perché a volte decidono il destino materiale dei lavoratori loro sottoposti.[50]

C'è un elemento, però, che accomuna il passato al presente: l'interesse dell'impresa agricola ad avvantaggiarsi del bisogno di occupazione per imporre condizioni di lavoro e salariali fuori da ogni norma e disposizione contrattuale.

È molto accreditata sulla stampa l'immagine del caporale schiavista mentre poco si conosce in realtà dei meccanismi di reclutamento e di quelli inerenti l'intermediazione di manodopera con le aziende; così come del ruolo dei caporali nella definizione delle

[49] A. LEOGRANDE, *Uomini e Caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, cit. p. 68

[50] E. PUGLIESE, *Immigrazione e diritti violati: Indagine sulle condizioni di vita dei lavoratori immigrati in aree rurali del Sud Italia e sulle violazioni dei loro diritti umani e sociali,* cit. p. 43

entità e nei criteri di versamento delle paghe. E non si tratta di un modello unitario. Le forme sono varie e si va dalle forme auto-organizzate di offerta di lavoro (con un caporale trasportatore) al "*caponero*" di Rosarno (caporale "etnico" che in generale ha un rapporto meno violento e un ruolo variabile nello sfruttamento), a forme più gravi di intermediazione con grave sfruttamento dei lavoratori ed estrema violazione dei diritti, che davvero autorizza a parlare di lavoro schiavo. Il caporale, nel modello tipico, si occupa di reclutare i lavoratori, soprattutto durante i periodi più intensi del lavoro agricolo e di organizzare i tempi e le modalità di lavoro. Nella maggior parte dei casi egli rappresenta l'unica persona di riferimento per gli immigrati, ai quali è preclusa ogni possibilità di mettersi in contatto, se non addirittura individuare, il datore di lavoro che in tal modo resta protetto. Si occupa inoltre – e questo fatto è di particolare importanza – del trasporto dal luogo di insediamento abitativo al luogo di lavoro. Questa figura diventa soprattutto determinante per il reclutamento della manodopera nelle aree caratterizzate da insediamenti abitativi molto concentrati e larghe estensioni di terreno agricolo poco abitate e dove le aziende raggiungono dimensioni medio-grandi, come quelle presenti soprattutto in Capitanata.[51]

Nelle zone della Capitanata nelle quali c'è una certa richiesta di manodopera non solo stagionale, alcuni caporali, soprattutto dell'Est Europa, svolgono la propria attività di mediazione per tutto l'anno e per molti lavori agricoli.

Domenico Perrotta racconta, sulla base di una ricerca condotta con metodologie quantitative cominciata nel 2010 e tuttora in corso, la storia di Irina.[52] Arrivata dalla Romania a Roma nel 2000, tra i pellegrini del Giubileo, dopo alcuni mesi di vana ricerca di un impiego in città, Irina accetta l'offerta di una connazionale: andare a raccogliere i pomodori nelle campagne del foggiano. La caporale, tuttavia, sparisce dopo pochi giorni, lasciando Irina e i suoi compagni in una "casa all'abbandono" nelle campagne del nord della Capitanata. Irina è una rumena che sa sbrogliarsela e, nel giro di pochi anni, diventa caporale a sua volta. La sua storia sembra quella di un'impresa che cresce: viene raggiunta in Italia da vari familiari, mentre la presenza rumena nella zona si fa importante, superando per dimensioni quella albanese e polacca. I rumeni che

[51] E. PUGLIESE, *Il lavoro degli immigrati in agricoltura e la questione del caporalato*, in Agromafie e caporalato, Secondo Rapporto, cit. p.

[52] D. PERROTTA*, Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, in Meridiana, n. 79, 2014, p. 211

arrivano hanno bisogno di servizi: trovare un'abitazione, un impiego, essere trasportati sul posto di lavoro, ricevere denaro a credito. Irina garantisce loro questi servizi, naturalmente a pagamento, e progressivamente fa investimenti: la sua "rete" può contare ora su un furgone e due automobili, i cui autisti sono suoi parenti. La fatica del caporale, spiega Irina, non consiste tanto nello smistare le squadre di braccianti ogni mattina nelle campagne della zona, quanto nell'attività di mediazione tra imprenditori e braccianti. Da un lato, capita spesso che l'imprenditore non paghi quanto pattuito o "allunghi a pagare" - e Irina tiene a descriversi come rappresentante e difensore dei propri connazionali, che altrimenti sarebbero sfruttati oltre misura -, o richieda servizi impossibili nel giro di poche ore; dall'altro lato, gli stessi braccianti delle sue squadre (non tutti sono parenti e amici) tendono talvolta a non pagare i debiti contratti, a minacciare una denuncia.[53]

L'esperienza di Irina aiuta anche a comprendere alcuni mutamenti intervenuti nell'organizzazione del lavoro in agricoltura che hanno permesso, oggi, il potere monopolistico nel Mezzogiorno in questa attività di mediazione.

3.3.1 Il caporalato come sistema: a chi e perché conviene

Il caporalato si può definire come un fenomeno che coinvolge più attori sociali e che mira ad attuare politiche di mediazione tra questi per fare incontrare domanda e offerta, scavalcando le istituzioni statali e locali legalmente riconosciute e preposte a tale servizio, al fine di trarne margini di profitto personale. Questa è la situazione basilare, il "grado 0" dell'intermediazione, dal quale si diramano una scala di azioni che vanno a ledere in vario modo i lavoratori, fino ad arrivare ad episodi di vero e proprio schiavismo e maltrattamento.[54]

Il ruolo del caporale, difatti, non si esaurisce soltanto nel reclutamento di manodopera, che sfugge al rispetto dei diritti del lavoratore o di garanzie in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, al contrario, il suo dominio perdura e si instaura anche al di fuori del rapporto di lavoro.

---

[53] A. CORRADO, D. PERROTTA, *Migranti che contano. Percorsi di mobilità e confinamenti nell'agricoltura del Sud Italia*, in Mondi migranti", n. 3/2012, pp. 103-128, p. 106

[54] S. CURCI, *Nero invisibile normale. Lavoro migrante e caporalato in Capitanata*, Foggia, Edizioni del Rosone, 2008, p. 42

Nelle campagne del foggiano, il "caporalato" è sempre esistito come unica alternativa alla mancanza di meccanismi istituzionali efficaci di regolamento dell'incontro tra richiesta e offerta di manodopera. Le figure dei "caposquadra" hanno sempre sopperito all'inefficacia e all'inadeguatezza degli uffici di reclutamento provinciali.[55]

Analizzare la figura del caporale straniero come mediatore, come broker, d'altro canto, vuol dire comprendere che egli basa il proprio potere sulla "fiducia" e il "rispetto" che ottiene sia dai braccianti sia dagli imprenditori.

E' appropriato spiegare le relazioni tra le diverse forze collocando il fenomeno in quello che Bourdieu chiama lo "spazio sociale globale". Con questa espressione l'autore indica il campo di un fenomeno, ovvero quel campo di forze che si impone con la sua necessità agli agenti che vi operano, al cui interno gli attori si affrontano con mezzi e fini differenziati a seconda della loro posizione nella struttura del campo di forze, contribuendo così a conservarne o trasformarne la struttura. Il campo di forze però non deve assolutamente essere inteso come struttura fissa e immutabile, né i suoi agenti semplici epifenomeni che solo in essa traggono il senso e la direzione delle loro azioni, ma individui capaci di scelte in grado di modificare lo status quo, e l'apparente fissità del contesto in cui si trovano ad agire. A tal proposito è appropriato adottare una prospettiva che sia volta a sottolineare i conflitti intestini nascosti tra la ragnatela di relazioni; andare a scovare a chi interessa mantenerli latenti e perché, guardare alla "struttura" come insieme di conflitti tra le parti in bilico e sul punto di esplodere in ogni momento piuttosto che ad un impalcatura solida, in cui tutto torna e tutto è in equilibrio. L' equilibrio che presiede alla riproduzione di rapporti di lavoro ed alla perpetuazione nel tempo di relazioni di sfruttamento e di dipendenza non esiste oggettivamente, né può esistere se non come equilibrio fittizio, per la natura stessa di fenomeni come quello preso in esame, poiché si basa su divari e contraddizioni. L'aspetto interessante consiste proprio nell' indagare chi e con quali mezzi mantiene tale stabilità fittizia mostrandola agli altri come immutabile.[56]

Innanzitutto il caporale è visto come un vero e proprio garante dell'accesso al mercato agricolo. Se la situazione non fosse drammatica si potrebbe ironizzare sulla funzione

[55] S. LIBERTI, F. CICONTE, *Spolpati. La crisi dell'industria del pomodoro tra sfruttamento e insostenibilità*, (a cura di), Terzo rapporto della campagna #Filiera Sporca, novembre 2016, p. 16

[56] Si fa riferimento al libro di P. BOURDIEU, *Ragioni pratiche*. Il Mulino, 1995 in S. CURCI, Nero *invisibile normale. Lavoro migrante e caporalato in Capitanata*, Foggia, Edizioni del Rosone, 2008, cit. p. 22

"benemerita" del caporalato nell'avvicinare l'offerta alla domanda di lavoro.[57] In effetti il *caponero* ha oggi un monopolio sull'attività di intermediazione, essendo considerato come necessario dai braccianti e dagli agricoltori, "*l'homme de confiance de l'exploitant agricole*".[58] Dalle ricerche con metodologie etnografiche di Domenico Perrotta, condotte in Puglia e Basilicata tra il 2010 e il 2015, emerge con nitidezza questa funzione dei caporali, soprattutto dal punto di vista dei braccianti.[59]

"Perché noi siamo qui per lavorare e senza capi neri qui non si lavora" (bracciante burkinabè, Boreano, 19 agosto 2015)

Il caporale riesce a reclutare in Italia manodopera straniera che altrimenti sarebbe espulsa e ne attrae di nuova intercettando i flussi in entrata. Non è un caso infatti che il reclutamento possa avvenire addirittura nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA). I tentacoli dei caporali raggiungono i luoghi nei quali c'è una forte concentrazione di aspiranti lavoratori o di disoccupati recenti stranieri (CARA, ghetti, campi, jungle, periferie). Inoltre, come se ciò non bastasse, per reclutare ancora più efficacemente manodopera a basso costo il nuovo caporalato non disdegna di avvalersi delle più recenti tecnologie. La telefonia mobile è una banca data di contatti, relazioni con aziende agricole e gruppi di braccianti. Il Web, con la chat di *WhatsApp*, è la nuova piazza che sostituisce progressivamente le piazze fisiche, diventa il centro di raccolta dei braccianti in cui, in tempo reale, si stabilisce anche il salario mediante aste. Tutto questo rende molto più liquido e sfuggente il fenomeno.[60]

Dunque, la maggioranza dei braccianti e degli agricoltori riconoscono nel caporale l'unico in grado di soddisfare tutto un insieme di bisogni e di fornire servizi indispensabili. Tra i servizi forniti dal caporale troviamo la necessità di mobilitare il più

[57] E. PUGLIESE, Bracciali, caporali e imprese, in in E. RIGO (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini Giuridica, Quaderni de L'altro diritto, p. 131 e ss.

[58] R. FILHOL, *Du « caporale » au « caponero ». L'intermédiation de main-d'œuvre agricole migrante en Italie du Sud*, Mélanges de l'École française de Rome-Italie et Méditerranée modernes et contemporaine, 129-1, 2017. Consultato il 24 gennaio 2018 su http://journals.openedition.org/mefrim/3333

[59] D. PERROTTA, *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico* in E. RIGO (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini Giuridica, Quaderni de L'altro diritto, p. 15 e ss.

[60] L. PALMISANO, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, in (a cura di) F. DI MARZIO, Agricoltura senza caporalato, p. 19 e ss.

rapidamente possibile un gran numero di "braccia". Nel caso del pomodoro, la raccolta può essere rovinata in pochi giorni se il prodotto non viene raccolto al momento desiderato. Inoltre, le quantità raccolte dipendono dal numero di camion "inviati" all'agricoltore - a volte avvertiti lo stesso giorno - dal commerciante o dalla cooperativa agricola in base alle esigenze dell'industria di trasformazione. Il momento del raccolto è quindi un momento di alta tensione, durante il quale gli investimenti di un anno dipendono dalla velocità di accesso alla manodopera agricola. Viepiù, la necessità di trovare lavoratori disposti ad essere retribuiti al di sotto dello standard sindacale per lunghi giorni lavorativi. Poiché la forza lavoro è, come abbiamo visto sopra, l'unica "variabile di regolazione" dell'agricoltore, i profitti dell'agricoltore sono direttamente correlati al basso costo del lavoro che gli garantisce il caponero. Oppure, l'organizzazione del lavoro e la sicurezza di mantenere un alto livello di disciplina e produttività del lavoro, in particolare attraverso il sistema di raccolta a cottimo. La violenza esercitata dai "capineri" è soprattutto una violenza silenziosa. Perché è ovviamente non solo il "caposquadra" dei lavoratori agricoli, ma anche il principale detentore del loro accesso ai lavori agricoli, il che conferisce al "caponero" un potere contro il quale è difficile alzarsi. Questa duplice funzione del caporale, che gli dà l'opportunità di giocare sulla competizione tra molti lavoratori agricoli e con varie esigenze, gli consente anche di imporre una disciplina per difendersi da eventuali richieste salariali. Ancora, la delega al caponero del pagamento degli agricoltori, lasciandogli in cambio la possibilità di prendere la "percentuale" che desidera. Questo momento è probabilmente quello in cui il caponero mostra il suo dominio sui lavoratori agricoli nel modo più chiaro.

Gli domando se ha lavorato oggi e lui dice *:" Si, dalle 6 alle 15. Je suis fatigué aujourd'hui"*. Gli chiedo se gli piace fare il bracciante. *"Non è male. Ma tu sai che capo bianco che da soldi al capo nero poi questo capo nero taglia questi soldi". Fa un gesto con la mano che mi ricorda la ghigliottina. "il capo nero è bastardo. io voglio decidere quando devo lavorare, non deve essere il capo nero" (*Mamadou, bracciante, 23 anni, intervistato a Borgo Mezzanone)[61]

Il profitto che il caponero ricava dalla sua attività è in gran parte legato alla modalità di remunerazione che mette in atto: la raccolta a cottimo, illegale nella maggior parte dei contratti di lavoro agricolo, è il mezzo attraverso il quale il caponero trae un beneficio

[61] Intervista svolta a Borgo Mezzanone il 7 luglio 2017.

monetario dalla sua attività, arrogando a sé una parte del compenso ottenuto da ciascun lavoratore agricolo su ciascuno cassone riempito. Ancora, il reperimento e la gestione dell'alloggio; la fornitura di acqua e cibo sul luogo di lavoro e nelle situazioni alloggiative. Ed infine, forse la funzione più importante, il trasporto di lavoratori sul luogo di lavoro, in ospedale, nei negozi e talvolta anche il trasporto dal Paese d'origine (soprattutto dall'est Europa) in quanto l'agricoltore non è generalmente attrezzato per affrontare il trasporto di dozzine di lavoratori agricoli e i braccianti non sono automuniti. Il legame tra "caporalato" e il possesso di un mezzo di trasporto, o una rete di persone fidate incaricate di trasportare i lavoratori, non è nuovo. Già sottolineato dal quotidiano *Lotta Continua* alla fine degli anni '70, è ricordato quarant'anni dopo da Yvan Sagnet, ex operaio agricolo camerunese all'origine della rivolta di Nardò: "*La forza del caponero, è nel trasporto*".[62]

Perché tutto ciò è possibile? E' necessario analizzare i complessi rapporti che intercorrono tra caporali e braccianti e tra agricoltori e caporali. Di nuovo, attraverso le interviste e i colloqui informali di Domenico Perrotta[63], si riescono a comprendere tre tipi di disposizioni dei braccianti verso i caporali e il caporalato. Uno dei pilastri su cui si regge il sistema del caporalato è la costruzione di un senso di comunità che lega il capo nero con i "suoi" braccianti: una comunità fatta di legami di parentela, di amicizia, di rispetto, di fiducia. I braccianti più vicini al capo nero non ne mettono in discussione il ruolo di mediatore e i guadagni, né l'organizzazione della vita quotidiana nei casolari, proprio perché si sentono legati a lui da vincoli che vanno al di là di mere ragioni economiche. Poi c'è la figura del caporale come modello di ascesa sociale. Il caporale diventa in qualche misura un modello di uomo rispettato, forse l'unico esempio possibile di ascesa sociale nelle condizioni in cui si trovano i braccianti. Ancora, si vede il caporale come un rapporto strumentale. Alcuni braccianti affermano che il caporale è indispensabile per trovare un impiego (e per avere poi un certo grado di garanzie in merito al rapporto di lavoro) in territori nei quali è difficile, se non impossibile, contattare direttamente i datori di lavoro, ma anche per trovare un'abitazione e per altri tipi di servizi. Per questo essi ritengono sia in qualche misura giusto pagare, ma

[62] R. FILHOL, *Du « caporale » au « caponero ». L'intermédiation de main-d'œuvre agricole migrante en Italie du Sud*, p. 5

[63] D. PERROTTA, *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico* in E. RIGO (a cura di), Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, cit. p. 18 e ss

definiscono il rapporto con il caporale in termini strumentali e non fanno ricorso al discorso comunitario sopra descritto. Secondo questi braccianti, il reale responsabile della situazione è l'imprenditore, che peraltro essi vedono solo raramente.[64]
Viepiù, la questione non meno importante dell'utilità del caporale per gli imprenditori agricoli. Gli imprenditori ammettono con chiarezza che il caporale offre servizi ad alcune aziende agricole. La mediazione con gruppi di braccianti che spesso non parlano l'italiano, il trasporto sui campi, il reperimento di un alloggio, sono tutti servizi che l'agricoltore preferisce esternalizzare. I caporali rappresentano oggi la modalità considerata più efficiente – anche se, o forse proprio perché, illegale – per fornire tali servizi. Secondo alcuni agricoltori nessun ufficio di collocamento sarebbe in grado di offrire un servizio così efficiente.

"Io voglio un rapporto diretto. Questi caporali fanno tutto quello che serve. A me basta telefonare e chiedere 10 operai. Se mi dice sì, bene, sennò chiamo un altro. Tu puoi garantire ai braccianti 40 giorni di lavoro durante la raccolta? Sai organizzare quando è finito qui di andare a lavorare lì? Questi lo fanno. (…) Io sono tranquillo, io pago, non voglio sapere niente. [Antonio, agricoltore. Colloquio informale, Potenza, agosto 2014][65].

La funzione svolta dai caporali è trattata nei discorsi degli imprenditori da una parte con legittimazione e tacito riconoscimento, perché "ognuno deve tutelare i suoi interessi", ed è giusto, dal momento che è il loro mestiere, corrisponderli per il servizio fornito; dall'altra c'è una voluta miopia quando di si trova davanti a proteste di lavoratori che chiedono perché al caporale sia corrisposto di più, o come mai il salario sia così basso. Vi è quindi da parte dei datori di lavoro, in sostanza, totale accettazione del fenomeno e riconoscimento della sua necessità, e contemporaneamente volontà di non vedere lo sfruttamento che si perpetra grazie al loro appoggio, sfruttamento che invece è totalmente palese e conosciuto.[66]
Per tutte queste ragioni, il caporale è divenuto col tempo un elemento molto importante in un determinato (e purtroppo vasto) contesto sociale; sia pure in dispregio di tutte le

[64] Per esempio, un'avversione profonda verso i capi neri è emersa durante lo sciopero di Nardò nel'estate 2011.
[65] D. PERROTTA, *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico* in E. RIGO (a cura di), Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, cit. p. 23
[66] S. CURCI, Nero *invisibile normale. Lavoro migrante e caporalato in Capitanata*, Foggia, Edizioni del Rosone, 2008, cit. p. 32

norme di collocamento e di trattamento retributivo, il caporale riesce a creare posti di lavoro e a soddisfare, contestualmente, le esigenze dei datori di lavoro.[67] Laddove non ci sono argini, mura protettive da erigere all'occorrenza, il caporalato degenera senza ostacoli in schiavismo, nel silenzio compiaciuto, di chi vede allagarsi a dismisura i margini di profitti delle imprese agricole.[68]

3.3.2 Le condizioni di vita nelle borgate rurali

Come in tutto il Mezzogiorno, una delle questioni più drammatiche vissute dai migranti occupati in agricoltura riguarda le condizioni abitative. A lungo, nella Capitanata, come in altre zone del Sud Italia, i migranti hanno sperimentato tre tipi di abitazione: il "ghetto", cioè una grossa concentrazione di migranti in edifici abbandonati o baraccopoli; una presenza più dispersa nei casolari abbandonati nelle campagne; il centro d'accoglienza, gestito in maniera più o meno chiusa e militarizzata.[69]

Nonostante la liquidità del fenomeno, che non permette una stima precisa e affidabile dei lavoratori e delle lavoratrici raggrumati in insediamenti lontani dai centri urbani, si può ben immaginare l'altissimo numero di braccianti stranieri che vive nelle campagne della Capitanata in condizioni di apartheid fisico e simbolico. Sui residenti nei ghetti i caporali si accaniscono con particolare ferocia, favorendo la costruzione delle baraccopoli e dirottandovi all'interno, in collaborazione con le mafie tradizionali, altri business criminali, quali lo sfruttamento della prostituzione, la vendita abusiva di prodotti alimentari, lo spaccio di stupefacenti. Nei ghetti non sono rari i casi di abuso sessuale, di accoltellamento, di violenze ripetute e il diffondersi di patologie dovute alla scarsa igiene e al mancato accesso a cibo sano e acqua potabile.[70]

MEDU ha stimato che, durante la stagione della raccolta del pomodoro, sono circa seimila i lavoratori migranti impiegati in agricoltura nella provincia di Foggia che vivono in insediamenti precari. Si tratta di casali fatiscenti, baracche, tende in cui le

---

[67] L. LIMOCCIA, A. LEO, N. PIACENTE, *Vite bruciate di terra. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità,* cit. p. 35 e ss.
[68] A. LEOGRANDE, *Uomini e Caporali*, cit. p. 69
[69] Brigate di solidarietà attiva, D. SACCHETTO, G. NIGRO, D. PERROTTA, Y.SAGNET, *Sulla pelle viva. Nardò: la lotta autorganizzata dei braccianti agricoli*, cit. p.18
[70] [70] L. PALMISANO, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, in (a cura di) F. DI MARZIO, Agricoltura senza caporalato, p. 19 e ss.

condizioni di vita e quelle igienico-sanitarie sono estremamente critiche, soprattutto nei mesi di massimo afflusso.[71] Da un quinquennio e più la Flai Cgil Puglia denuncia la presenza di ghetti che d'estate ospitano i braccianti stranieri per la raccolta dei pomodori, delle angurie e degli ortaggi. Evidentemente la denuncia non basta, poiché il sistema non entra in crisi e pare essere invisibile perfino agli occhi delle amministrazioni locali. Eppure, basta visitare le terre di tre comuni pugliesi (Rignano Garganico, Borgo Mezzanone e Nardò) per prendere contatto con questo densissimo fenomeno sociale.

Ghetti	Luogo	Principali Nazionalità	Numero di Persone
Gran Ghettò	San Severo	Mali,Burkina	2.500
Ghana House	Tre Titoli	Ghana	800
Ghetto Bulgari	Machia Rotonda	Bulgaria	300
Ghetto Tressanti	Borgo Tressanti	Bulgaria	300
Ghetto Rumeni	Foggia	Romania	200
Ghetto Ceceroni	San Marco in Lamis	Mali, Senegal	150
Ghetto Incoranata	Borgo Incoronata	Romania	80
Ghetto Apricena	Apricena	Marocco	200
Ghetto CARA	Borgo Mezzanone	Africa Sub Sahariana	800

Tabella 3: Principali Ghetti nel Foggiano[72]

Un'indagine condotta nel Gran Ghetto di Rignano[73] ha evidenziato che all'interno del ghetto vivono sia immigrati in forma stanziale, sia un numero variabile di lavoratori stagionali legati alle singole colture e raccolte. Le abitazioni sono sprovviste di allaccio alla rete idrica, elettrica e di collegamento alla rete fognaria. Durante visita al Ghetto nel mese di Luglio 2011 gli abitanti utilizzavano acqua raccolta presso una conduttura di erogazione della rete di irrigazione a circa 2 km dall'abitato e trasportata in bicicletta. Le necessità fisiologiche venivano soddisfatte nei campi circostanti l'abitato, con i problemi

[71] Medici per i Diritti Umani, *Terraingiusta. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura*, aprile 2015, p. 47, www.mediciperidirittiumani.org
[72] L. PALMISANO, *Le condizioni dei lavoratori in agricoltura. I più deboli tra i deboli: donne e immigrati*, in *Agricoltura e lavoro migrante*, cit. p. 121
[73] E. PUGLIESE, *Diritti violati. Indagine sulle condizioni di vita dei lavoratori immigrati in aree rurali del Sud Italia e sulle violazioni dei loro diritti umani e sociali*, Dedalus Cooperativa Sociale, 2012

e le difficoltà connesse ad un numero crescente di persone residenti nel periodo estivo. L'elettricità, come già accennato, necessaria soprattutto per la ricarica dei telefoni cellulari, era invece fornita da generatori in possesso di alcuni degli stanziali. Il Gran Ghetto i presentava come una vera e propria cittadina dove, oltre alle abitazioni, vi sono ristoranti, bar, macellai, negozi di abiti e di attrezzi e club notturni. Infatti, oltre al lavoro agricolo, i migranti si dedicano ad altre attività economiche come l'affitto di posti letto, la ristorazione (3 euro per un pasto), la vendita di generi alimentari, di abiti e di attrezzi da lavoro, la riparazione di automobili. E' qui che ci riporta la cronaca con le operazioni di smantellamento iniziate il 1° marzo scorso, per effetto dell'operazione del marzo 2016 quando la Direzione distrettuale antimafia di Bari fece scattare il sequestro probatorio con facoltà d'uso della baraccopoli, per le possibili infiltrazioni criminali nel campo. Inoltre, la maggioranza dei giovani lavoratori immigrati arrivano nel nostro paese in perfetta forma fisica.

Sono proprio le condizioni abitative, caratterizzate da scarsa possibilità di igiene personale, insieme a condizioni lavorative provanti per il fisico - sia nel numero di ore lavorate, che eccedono spesso quelle fisicamente sopportabili, che per il tipo di sostanze con cui i lavoratori vengono a contatto - a determinare forti rischi per la salute. In misura minore questo riguarda anche i braccianti italiani. La morte nell'estate del 2015 di Paola Clemente ha fatto emergere il cinismo cieco di un apparato che condiziona indiscriminatamente la salute dei lavoratori.[74]

Le condizioni abitative nei ghetti rappresentano una forma di violazione non solo del diritto del lavoro, perché la legislazione in materia di lavoro stagionale prevede che sia il datore di lavoro a fornire l'alloggio, ma anche una forma di violazione del diritto ad un alloggio dignitoso. Ecco perché il ghetto è una ferita inferta a tutta la società ospitante, non soltanto al sistema occupazionale e/o produttivo. Dentro qualunque ghetto si specchia l'incapacità nazionale, regionale, municipale e datoriale di costruire una rete di risposte alle esigenze di vita dei braccianti.

Sono, in estrema sintesi, inferni a cielo aperto, dove allo sfruttamento sul lavoro si solidifica la disumanizzazione dei rapporti sociali e delle condizioni di vita.

[74] L. PALMISANO, *Le condizioni dei lavoratori in agricoltura. I più deboli tra i deboli: donne e immigrati*, in *Agricoltura e lavoro migrante*, cit. p. 121

3.3.3 Le ragioni e i fattori alla base delle condizioni abitative nei ghetti

A differenza degli spazi di policoltura come la pianura campana, le grandi pianure di monocoltura come il Tavoliere hanno degli elementi che favoriscono l'istituzione e il mantenimento di raggruppamenti informali di lavoratori agricoli migranti, che prendono la forma di una massa di caserme fatte di legno, lamiere, cartone, metallo, erette in campi aperti e lontane dai centri urbani, spesso attorno a uno o più edifici abbandonati.[75]
I ghetti, se ci sono è perché: 1) vi sono strutture abbandonate e/o campi 'edificabili'; 2) sono ideati da mediatori e caporali; 3) sono disponibili mezzi di trasporto per condurre i braccianti sui campi; 4) vi è l'interesse del sistema produttivo agricolo a stipare manodopera ricattabile in grande quantità e in pochi luoghi; 5) vi è l'indifferenza delle comunità circostanti, delle forze dell'ordine, delle autorità politiche locali.[76]
Questi pochi elementi posso spiegare il perché di alcune scelte relative alle condizioni di vita e alle opzioni abitative che gli immigrati compiono in provincia di Foggia.
In linea generale, dato il clima e considerate la necessità di risparmiare, ma anche la difficoltà di trovare alloggi da affittare, la stragrande maggioranza dei braccianti agricoli immigrati decide di accamparsi con mezzi di fortuna nelle periferie urbane o nelle aree rurali limitrofe ai campi di lavoro. Una circostanza questa, favorita dai caporali per i quali la precarietà abitativa è un fattore importante, tanto per reperire giornalmente la manodopera, quanto per imporre condizioni di lavoro al limite della tratta. Vi è, infatti, la consapevolezza che allontanarsi dal ghetto significa allontanarsi dalla possibilità di lavorare, che ha spinto la maggior parte dei migranti a preferire i ghetti invece di strutture ricettive. Allo stesso tempo, la distanza dei ghetti dai centri urbani ha portato a una segregazione particolarmente forte dei lavoratori agricoli migranti, che si trovano completamente isolati dalle comunità locali. Privando i migranti dell'accesso a strumenti di emancipazione, quali la conoscenza degli imprenditori locali o dei sindacati, questo isolamento contribuisce a rendere il caporale non solo un intermediario del lavoro, ma anche un intermediario tra le comunità di migranti e le comunità locali.

[75] R. FILHOL, *Du « caporale » au « caponero ». L'intermédiation de main-d'œuvre agricole migrante en Italie du Sud*, p. 5
[76] L. PALMISANO, *Le condizioni dei lavoratori in agricoltura. I più deboli tra i deboli: donne e immigrati*, in (a cura di) FLAI CGIL, *Agricoltura e lavoro migrante*, Report 2015, cit. p. 116 e ss.

Ciò premesso, per i lavoratori immigrati stagionali impiegati in agricoltura, il luogo economicamente sostenibile e per così dire ideale per vivere. Gli stessi braccianti africani affermano di preferire un riparo in questi luoghi molto lontani dai paesi, a causa della difficoltà di trovare un'abitazione nei centri abitati, per il desiderio di vivere con dei connazionali, per la protezione dei tanti "irregolari" che il ghetto garantisce. Il ghetto sviluppa al suo interno legami sociali che permettono alla popolazione ghettizzata di costruire un senso di "comunità".

Interessante è l'analisi di F. Viti che fa riferimento ad un dato culturale di partenza, cercando delle spiegazioni ammissibili all'interno dei sistemi di organizzazione del lavoro dei contesti di provenienza.[77] Proprio questo aiuterebbe a comprendere le radici alla base di un diffuso sentimento di accettazione tra i lavoratori africani per le difficili condizioni che il mercato agricolo del Mezzogiorno offre loro. "*Una nozione di lavoro tutta incentrata sulla forma storica del lavoro salariato e suoi correlati - valore lavoro, mercato del lavoro, lavoro alienato - non corrisponderebbe, se non molto parzialmente, all'ampiezza delle modalità di esercizio delle attività produttive riscontrabili oggi in Africa*". La diffusione del lavoro tradizionale e comunitario in molte delle zone rurali dell'Africa sub-sahariana può suggerire una lettura che aiuti a comprendere come mai questi lavoratori siano disposti ad accettare le difficili e usuranti condizioni di vita e lavoro. Si tratta di sistemi sociali in cui vita e lavoro non hanno una separazione netta e in cui è spesso la posizione sociale familiare di partenza a determinare il tipo di collocazione nella società e non viceversa. Questo può contribuire a rendere comprensibile la condiscendenza con cui molti lavoratori - africani in particolare - sembrano accettare i difficili presupposti in cui si svolgono i lavori nei campi.

Nonostante da tempo le condizioni abitative degli immigrati stagionali siano oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine, nelle borgate rurali si verificano spesso episodi di intolleranza legate alla coabitazione e alla condivisione degli spazi sia tra i diversi gruppi di nazionali di migranti all'interno dei ghetti sia tra abitanti delle borgate e immigrati. Tali episodi dipendono dal fatto che, allorquando gli immigrati si installano

[77] F. VITI, *Lavoro, tempo e dipendenza. Note provvisorie*, Dipendenza personale, lavoro e politica, Modena, Il Fiorino ("Laboratorio di Etnologia"/4), 2008, pp. 166-208; *Lavoro e apprendistato in Africa Occidentale*, in (a cura di) Silvia Vignato, Soggetti al lavoro. Un'etnografia della vita attiva nel mondo globalizzato, Torino, Utet, 2010, pp. 61-89.

a Borgo Mezzanone[78] o a Borgo Tressanti di norma occupano stabili abbandonati oppure si accampano abusivamente nei poderi ottenendo in questo modo due risultati: risparmiano e si installano in luoghi non troppo lontani da centri urbani quali Manfredonia, Foggia e Cerignola. Il maggiore dei problemi attiene la condivisone e la destinazione degli spazi comuni. Infatti poiché le borgate rurali sono spazi pseudo urbani, decontestualizzati rispetto al concetto classico di centro urbano, miseri e privi di qualsiasi attrattiva, la conquista di uno spazio è emblematica del difficile rapporto tra autoctoni e comunità migranti. In particolare, le borgate rurali della Capitanata sono state progressivamente dimenticate dalle amministrazioni pubbliche che le hanno per lungo tempo considerate e trattate come dei veri ghetti, centri satellitari rispetto alla città capoluogo. Etichettate quali luogo di residenza di reietti, le borgate, abbandonate al proprio destino, subiscono un processo di rimozione collettiva, per cui sono dei luoghi fantasma o dei veri e propri "non luoghi" dove transitano e si ritrovano i destini degli emarginati e/o di coloro cui la società genericamente intesa non riconosce, né dignità, né particolare merito o prestigio. Ne consegue che, tuttora, le relazioni sociali nelle borgate non sono regolate esclusivamente da norme giuridiche, ma piuttosto sociali. Date queste caratteristiche di contesto, non è difficile immaginare quanto complessa e faticosa possa risultare l'accoglienza di cittadini immigrati, così come complicata e problematica la convivenza tra immigrati appartenenti a gruppi nazionali diversi.

L'arrivo in massa di immigrati comporta uno stravolgimento, percepito in molti casi come un "atto di violenza", un'espropriazione degli spazi pubblici per gli autoctoni, un abbruttimento del disegno urbano originario. L'indisponibilità ad accettare l'altro è quindi assai sentita sia tra i diversi gruppi nazionali che devono coabitare, sia tra gli abitanti delle borgate, essendo entrambi gruppi chiusi con scarsa voglia di socializzare.[79]

Gli immigrati risultano sia assimilati che esclusi, e più che chiedersi quanto siano assimilati e quanto esclusi è utile chiedersi da cosa siano assimilati e da cosa esclusi. Per quanto concerne lo sfruttamento nel lavoro agricolo in particolare nel fenomeno del

[78] Vale la pena ricordare che Borgo Mezzanone fu fondata per espressa volontà di Mussolini al fine di avviare il processo di deruralizzazione della città di Foggia e, contemporaneamente, di urbanizzazione e di ripopolamento delle campagne.

[79] F. FANIZZA, *L'immigrazione nelle aree rurali della Puglia: il caso della Capitanata, in La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali del Sud Italia*, cit. p. 98 e ss.

caporalato, è assimilato con estrema facilità il loro coinvolgimento nel sistema economico di produzione, come manodopera a basso costo e facilmente reperibile.
Sono invece esclusi da tutte le sfere che non concernono la produzione di vantaggi economici nell'ambito produttivo o il mantenimento di dinamiche di dominio che perpetuano lo status quo. Sono esclusi dalla vita sociale quotidiana, perché relegati simbolicamente e fisicamente ai margini della società e dei luoghi del vivere comune, dalla gestione libera da intermediari di sè stessi e della propria forza lavoro, sono esclusi, nel particolare caso di cui ci occupiamo, da qualsiasi possibilità di formare aggregazioni sociali e culturali sulla base di affinità nazionali o di altro tipo, di crearsi una coscienza in quanto migranti presenti sul territorio e in quanto lavoratori sfruttati, dalla possibilità di rivendicare diritti perché esclusi.[80]

3.4 Le agromafie e il caporalato

Allo sfruttamento lavorativo e al caporalato si sommano le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nella gestione della filiera agroalimentare. Basti pensare che quasi il 50% dei beni sequestrati o confiscati alle mafie sono terreni agricoli (30.526 su 68.194).[81]
Secondo i dati emersi dal quinto Rapporto Agromafie 2017 elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, il giro d'affari delle mafie nel settore è aumentato del 30% nell'ultimo anno, raggiungendo i 21,8 miliardi, e si sta spostando dal Sud al Nord vedendo in capo alla classifica province come Reggio Calabria, Genova e Verona. Stando alle rilevazioni del precedente rapporto, gli illeciti più frequenti delle organizzazioni criminali nel settore sono: «l'associazione per delinquere di stampo mafioso e camorristico, concorso in associazione mafiosa, truffa, estorsione, porto illegale di armi da fuoco, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, contraffazione di marchi, illecita concorrenza con minaccia o violenza e trasferimento fraudolento di valori».

[80] S. CURCI, Nero *invisibile normale. Lavoro migrante e caporalato in Capitanata*, Foggia, Edizioni del Rosone, 2008, cit. p. 22
[81] Osservatorio Placido Rizzotto-Flai Cgil, *Terzo Rapporto Agromafie e Caporalato*, Ediesse, Roma, 2016, p. 21

Per aumentare i profitti, «i clan ricorrono a usura, racket estorsivo e abusivismo edilizio, ma anche a furti di attrezzature e mezzi agricoli, abigeato, macellazioni clandestine o danneggiamento delle colture».[82]

La Confederazione italiana agricoltori[83] ha rilevato che le mafie esercitano il controllo su tutta la filiera alimentare, dai campi agli scaffali e per presidiare un settore così vasto amplificano la loro estensione e ramificazione, consolidano i legami tra cosche. «Questa presenza capillare - osserva la Cia – "strozza" il mercato, distrugge la concorrenza e instaura un monopolio oppure un oligopolio basato sulla paura e la coercizione. Impongono i prezzi d'acquisto agli agricoltori, controllano la manovalanza degli immigrati con il caporalato, decidono i costi di logistici e di transazione economica, utilizzano proprie ditte di trasporto (sulle quali viaggiano anche droga e armi), possiedono società di facchinaggio per il carico e scarico. Inoltre, negli ultimi anni le organizzazioni criminali arrivano fino alla tavola degli italiani, grazie all'ingresso diretto nella Grande distribuzione organizzata (GDO) con supermercati ed insegne proprie».

L'agricoltura, inoltre, resta uno dei settori prescelti per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite delle organizzazioni criminali, reinvestiti nelle aziende agroalimentari che versano in uno stato di crisi.[84] «L'agricoltura foggiana, ad esempio - scrive Yvan Sagnet nel Primo Rapporto Agromafie e caporalato[85] - subisce forti condizionamenti da parte della Camorra. Durante la stagione agricola centinaia di camionisti partono quotidianamente dalla Campania verso le campagne foggiane, affittano le terre ai contadini con il cosiddetto prestanome, e trasportano la merce verso le imprese del salernitano».

Nell'ultimo Rapporto Agromafie e caporalato, si fa riferimento ad inchieste della magistratura che svelano infiltrazioni mafiose in settori strategici, come l'import-export e la contraffazione di prodotti agroalimentari fra tutti il pane, il vino, la macellazione e la pesca[86]. Oltre al canale della produzione, le mafie affondano i loro tentacoli anche nel settore della logistica, del commercio all'ingrosso e al dettaglio e nei mercati

[82] Eurispes, IV Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia, www.eurispes.eu

[83] Fondazione Humus- Confederazione Italiana Agricoltori (Cia), IV Rapporto Criminalità in agricoltura, *Cittadino agricoltore in sicurezza 2011*, www.cnel.it

[84] E' questa quella che nel Terzo Rapporto Agromafie e Caporalato viene definita *mafia imprenditrice*.

[85] Y. Sagnet, *Il progetto Invisibili e l'impegno del sindacato contro il caporalato*, in Osservatorio Placido-Rizzotto, Primo Rapporto Agromafie e caporalato, Edizioni Lariser, 2012, p. 28 e sgg.

[86] La contraffazione agroalimentare costituisce il 16% del totale con un business da un miliardo di Euro secondo quanto rilevato nel Terzo Rapporto Agromafie e caporalato.

ortofrutticoli. Da nord a sud - come rileva l'ultimo dossier a cura dell'Osservatorio PlacidoRizzotto - si registrano anche fenomeni di sofisticazione legati *all'Italian sounding*, così come il nuovo intreccio tra agromafie ed energie rinnovabili.[87]

"Le inchieste(…) svolte in particolare dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli,- scrive Maurizio De Lucia, magistrato della Direzione nazionale antimafia - hanno visto implicate imprese di tutto il sud Italia con ramificazioni anche nel nord del Paese e hanno svelato l'esistenza di un sistema di gestione dei grandi mercati agricoli nazionali pesantemente influenzati dalle organizzazioni mafiose".[88] De Lucia sottolinea anche come il legame delle mafie con l'agricoltura non sia un fenomeno recente ma ha radici storico-culturali antiche poiché il fenomeno mafioso si è originato proprio nelle campagne. Dagli anni'60 del secolo scorso, le mafie hanno cominciato ad investire anche in altri settori economici come l'edilizia ma quello agricolo ha continuato a rappresentare il principale business per le organizzazioni mafiose radicate sul territorio che oggi operano mediante estorsioni e l'imposizione di forniture alle imprese agricole, fino al tentativo di espropriazione dell'impresa stessa.

Dunque, le mafie si rinnovano ma non mettono in discussione uno dei tratti costitutivi e identitari, per una serie di ragioni: a) il settore primario è ancora quello dove è più rilevante la percentuale di valore aggiunto prodotta dal sommerso (36% dell'economia di settore)11e la percentuale di lavoro nero, dunque è più facile occultare fenomeni di illegalità per le caratteristiche endemiche del settore; b) l'agricoltura e l'agroindustria sono settori anticiclici, alla prova dei numeri pagano la crisi meno degli altri, dunque gli investimenti sono fortemente redditizi anche in relazione all'export, che per le mafie è una vera miniera d'oro, grazie alle ramificazioni di cui godono in tutto il mondo; c) nei territori a tradizionale presenza mafiosa (a partire dalle regioni del sud Italia) il controllo della terra significa ancora controllo di un parte rilevantissima dell'economia di questi territori e le mafie sono forti in tutto il mondo perché hanno ancora le radici nei territori in cui sono nate e si sono sviluppate.

Quello delle agromafie e del caporalato interessa, però, l'intero territorio nazionale. Infatti, oltre ai casi più di Foggia e Rosarno, che hanno destato un maggiore clamore

[87] Fenomeno che consiste nell'attribuire ad un prodotto un marchio il cui suono evochi un'origine italiana, www.uibm.gov

[88] M. De Lucia, *Criminaltà organizzata nel settore agricolo: stato delle problematiche e analisi*, in Osservatorio Placido Rizzotto-Flai Cgil, Primo Rapporto Agromafie e caporalato, Edizioni Lariser, 2012, pag. 37

mediatico, lo sfruttamento riguarda le aree più floride del Nord come Lombardia, Piemonte, la provincia di Bolzano, Emilia-Romagna e Toscana, per un totale di 80 distretti agricoli con le stesse pratiche di sfruttamento. A chiarire le dinamiche mediante cui opera il caporalato è una audizione[89] del presidente INPS, Tito Boeri, sottolinea che: «da un lato, si assiste allo sfruttamento della manodopera ingaggiata in totale violazione delle norme di legge, da persone fisiche o anche da imprese, che di fatto svolgono un'attività di intermediazione illecita di manodopera, assicurando alle imprese utilizzatrici 'pacchetti' di lavoratori sottopagati e sfruttati, per i quali gli intermediari provvedono al trasporto e spesso alla sistemazione logistica. Le imprese intermediatrici, che in molti casi sono costituite in forma di cooperativa, hanno la caratteristica di essere "senza terra", vale a dire che non svolgono un'attività agricola, né un'attività connessa con quella agricola (…) tali imprese, in molti casi dietro versamento di una somma di denaro, procurano l'iscrizione negli elenchi agricoli ad un gran numero di soggetti che di fatto non esercitano l'attività di bracciante agricolo ma che grazie alle denunce presentate all'INPS (alla quasi totalità non corrisponde il versamento dei contributi), risultano titolari a richiedere e percepire prestazioni a sostegno del reddito da parte dell'Istituto (malattia, maternità, trattamento di disoccupazione».

La conseguenze economiche dell'illegalità nel settore alimentare comportano un'evidente perdita di benessere per la collettività visto che gli imprenditori onesti subiscano una concorrenza sleale, i lavoratori non vedano riconosciuti i propri diritti e il controllo della produzione e della commercializzazione dei prodotti da parte delle mafie provoca l'immissione sui mercati di prodotti scadenti, di bassa qualità, non controllati e a volte anche dannosi per la salute.[90]

[89] Audizione alla Camera dei Deputati sul tema del Caporalato e mercato del lavoro agricolo, Commissioni Lavoro e Agricoltura riunite, 28 ottobre 2015, in Osservatorio Placido Rizzotto-Flai Cgil, Terzo Rapporto Agromafie e caporalato, Ediesse, Roma, 2016, p.

[90] E. SAVAGLIO, *Agromafie e caporalato. Un approccio economico*, in Agricoltura senza caporalato, cit. p. 103.

3.5 Buone pratiche e indicazioni di policy contro il grave sfruttamento lavorativo nell'agricoltura meridionale

Prima di entrare nel merito delle indicazioni di policy e delle buone pratiche è bene fare qualche considerazioni generali su chi sono i soggetti ai quali si riferiscono e quali gli ambiti principali dove è possibile operare. I soggetti che hanno prerogative istituzionali o *de facto* sulle condizioni materiali e di lavoro dei braccianti stranieri sono: Amministrazioni pubbliche locali (Comuni, Provincie, Regioni); Ministeri e organi nazionali competenti (Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro - Ispettorati del lavoro); sindacato a livello locale e nazionale, Associazionismo e in generale terzo Settore, e i media locali e nazionali.

Il primo gruppo è quello che, allo stato dei fatti, riunisce i soggetti con maggiori responsabilità istituzionali nel contrastare il grave sfruttamento lavorativo e su cui ricadono molte prerogative. I comuni, pur responsabili solo di alcuni servizi di base, rappresentano il primo avamposto territoriale delle istituzioni e per questo motivo rivestono un ruolo chiave. Le principali prerogative sono però nei poteri del livello regionale e provinciale, dove vengono indirizzate e organizzate sia le politiche sanitarie che le politiche del mercato del lavoro locale e relative risorse. In questo senso Provincie e Regioni sono i primi referenti a cui si rivolgono le indicazioni di policy. Naturalmente vi è intreccio di responsabilità tra il livello locale e quello nazionale, essendo le norme diversamente legittimate e conseguentemente rese applicabili (a partire dal finanziamento) dalla legislazione nazionale. A livello nazionale i ministeri e gli organi competenti maggiormente coinvolti sono il Ministero dell'Interno e quello del Lavoro. Da quest'ultimo dipendono anche l'indirizzo operativo degli ispettorati del lavoro locali e delle direzioni regionali del lavoro, che di fatto effettuano il coordinamento delle funzioni ispettive e di controllo in materia di lavoro. L'effettivo esercizio delle funzioni ispettive, in realtà poco praticato, è un punto cruciale per contrastare il fenomeno del grave sfruttamento lavorativo. Il terzo gruppo di soggetti determinati per il contrasto al lavoro gravemente sfruttato è rappresentato dal mondo delle associazioni e dal sindacato. In particolare questo terzo gruppo, che non ha prerogative istituzionali di contrasto, nella realtà ha maggiori pratica concreta di

intervento e spesso supplisce le lacune del soggetto pubblico. Come si vedrà a breve, molte buone pratiche si registrano proprio nell'azione di questo terzo gruppo di soggetti. Il sindacato in particolare opera a vari livelli, a partire da quello che gli è proprio rappresentato dalla contrattazione collettiva e che spesso gli è precluso per la struttura debolezza della forza lavoro impegnata in agricoltura: debolezza aggravata nel caso dei lavoratori stranieri. Ma il sindacato può prendere iniziative a carattere più generale che vanno dal controllo sull'applicazione della normativa sulla difesa dei lavoratori fino alla proposta di iniziative di sensibilizzazione sul tema. Il sindacato ha svolto in Italia un ruolo trainante per quanto riguarda l'adeguamento della normativa contro l'intermediazione illegale di manodopera. Diverse sono anche le associazioni impegnate nella tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori nelle campagne del Mezzogiorno. Questo terzo gruppo sconta la mancanza di risorse strutturate che determina una difficoltà nel fornire servizi in forma continuativa. Un ruolo importante è rivestito poi dai media a livello locale e nazionale, che in modo crescente riportano l'evoluzione del fenomeno e le diverse iniziative di contrasto alle violazioni dei diritti umani fondamentali dei lavoratori agricoli immigrati.[91]

Le buone pratiche consistono in azioni concrete di supporto ai lavoratori immigrati nell'agricoltura del Mezzogiorno o misure di contrasto al fenomeno della intermediazione illegale del lavoro. Queste buone pratiche hanno proprio nella concretezza la cifra comune e tutte le azioni descritte mirano a migliorare le condizioni di vita, di alloggio, di salute, di alimentazione dei braccianti stranieri. Il carattere pratico e operativo di queste azioni, che spesso le caratterizza come piccoli contributi in un panorama di crescente complessità del fenomeno, è però una strada importante per ottenere un impatto concreto sulle violazioni dei diritti perpetuate nelle campagne del Mezzogiorno. Vi è solo una buona pratica a livello nazionale, rappresentata dalla recente approvazione della legge che introduce il reato penale per l'intermediazione illegale lavoro.

[91] [91] E. PUGLIESE, *Diritti violati. Indagine sulle condizioni di vita dei lavoratori immigrati in aree rurali del Sud Italia e sulle violazioni dei loro diritti umani e sociali*, cit. p. 150 e ss.

1. *Capo Free Ghetto Off*

Nel 2013 la Regione Puglia ha avviato un percorso volto all'elaborazione di una proposta congiunta di associazioni, enti di tutela, istituzioni, sindacati, aziende, organizzazioni datoriali, per il superamento del Ghetto e dello sfruttamento lavorativo. Il primo passo è stato l'approvazione, ad aprile 2014, della Delibera "*Capo free ghetto off*" e la conseguente istituzione di una *Task Force* coordinata dal Servizio Politiche giovanili e Cittadinanza sociale - Ufficio Immigrazione, in collaborazione con la Prefettura di Foggia e con il coinvolgimento di cinque Assessorati (Welfare, Lavoro, Risorse Agroalimentari, Bilancio, Sviluppo economico). Alla Task Force viene affidato il compito di elaborare una strategia finalizzata al miglioramento delle condizioni lavorative e abitative dei migranti impiegati in agricoltura. In relazione al problema abitativo, il piano elaborato dalla Task Force prevede lo smantellamento del Ghetto entro la stagione estiva 2014 e la sua sostituzione con "un piano di accoglienza diffusa dei lavoratori migranti stanziali e una rete distribuita di aree attrezzate per l'accoglienza dei migranti stagionali". Per quanto riguarda il lavoro, vengono introdotte alcune misure volte ad affrontare i problemi del lavoro nero e grigio e a contrastare il caporalato. In primo luogo, sono istituite le liste di prenotazione presso i Centri per l'impiego ed è introdotto un sistema di incentivi per le aziende che assumono i lavoratori dalle liste di prenotazione. Tuttavia, il Gran Ghetto è stato smantellato dal governo di Emiliano soltanto nel marzo 2017 per poi essere ricreato durante i mesi estivi. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, il dato relativo alle assunzioni attraverso le liste per l'impiego è stato molto negativo, al punto da indurre la Flai a chiederne il temporaneo congelamento.[92] Un'ulteriore novità è stato il recente tavolo permanente di coordinamento provinciale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, presieduto dal prefetto di Foggia Maria Tirone. Il tavolo procede periodicamente al monitoraggio dello stato di attuazione sia dell' accordo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo e per prevenire forme illegali di

[92] E' interessante leggere le interviste di Guglielmo Minervini e di Padre Arcangelo sulle motivazione e sulle cause che hanno portato al fallimento della Task Force del 2014, in Medici per i Diritti Umani, *Terraingiusta. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura*, aprile 2015, p. 47, www.mediciperidirittiumani.org

intermediazione di manodopera, firmato il 27 maggio 2016[93]; sia dell' accordo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, finalizzato al monitoraggio degli immigrati presenti sul territorio della e all'avvio di un percorso di legalità", siglato il 7settembre 2016. Nel corso dell'incontro è stata stipulata la "Convenzione per l'attivazione di interventi di prevenzione e di primo soccorso ai lavoratori migranti stagionali" tra Regione Puglia, Azienda sanitaria locale (Asl) e Caritas. Un accordo che prevede interventi di breve e medio periodo per fornire ai lavoratori stranieri stagionali una mirata informazione sulla prevenzione sanitaria, sul diritto alla salute e sui servizi sanitari ai quali gli stessi possono accedere sul territorio.[94]

2. Casa Sankara – Associazione Ghetto Out

Un esempio degno di nota nella lotta al contrasto del caporalato proviene da due ragazzi senegalesi. Papa Latyr Faye (detto Herve) e Mbaye Ndiaye sono due rivoluzionari: hanno deciso di liberare 400 persone, chiuse dentro un ghetto, quello dell'agro di San Severo (a quaranta chilometri da Foggia). Supportati da una fitta rete di associazioni - da Libera all'Arci, dalla Federazione nazionale dei lavoratori dell'agroindustria (Flai) della Cgil di Foggia alla cooperativa sociale Pietra di scarto di Cerignola- Herve e Mbaye, hanno concepito il loro percorso di emancipazione, pensando che per raggiungere il loro obiettivo fosse necessario utilizzare due strumenti: l'autocostruzione di un eco-villaggio e la coltivazione in proprio del pomodoro, da immettere poi sul mercato grazie alla rete del commercio equo e solidale.[95] Chi si occuperà della trasformazione e della commercializzazione del pomodoro, che sarà biologico e solidale, coltivato dagli abitanti dell'albergo diffuso e del futuro eco-villagio sarà il consorzio Altromercato. L'idea è che 18 ettari su 20 vengano destinati all'agricoltura, al fine di poter garantire l'autosufficienza alimentare degli abitanti del centro. Non solo,

[93] L'accordo consente di realizzare una rete in cui saranno coinvolti tutti i soggetti interessati, tra cui: Ispettorato nazionale del lavoro, regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, associazioni di categoria Coldiretti, Cia, Copagri, Confagricoltura, e Cna, Acli Terra, Alleanza delle Cooperative, Caritas, Libera e Croce Rossa Italiana. Una cooperazione che rafforzerà gli interventi di contrasto su tutto il territorio, ma in particolare nelle province di: Bari, Caserta, Foggia, Lecce, Potenza, Ragusa e Reggio Calabria, in http://www.interno.gov.it/it/notizie/nasce-rete-contro-caporalato-e-sfruttamento-lavoro-agricolo

[94] Disponibile online su: http://www.interno.gov.it/it/notizie/caporalato-firmato-foggia-terzo-accordo-contro-sfruttamento-agricoltura

[95] D. FACCHINI, *Fuori dal ghetto*, AltraEconomia n. 158/2014, pp. 32 e ss.

tramite la commercializzazione, la cooperativa che hanno fondato raggiungerebbe anche l'emancipazione economica. Gli ettari che restano dovrebbero accogliere inizialmente almeno 116 case identiche a quella "pilota" realizzata in legno e paglia all'Art Village di San Severo. Oggi, Casa Sankara, ospita in pianta stabile circa 230 migranti sgomberati lo scorso anno dal ghetto di Rignano, tra cui anche donne e bambini. La missione dell'associazione, però, non è quella di far rimanere a vita le persone che vivono oggi a casa Sankara. Quest'ultima dovrebbe essere, come afferma Herve in un'intervista, "una parentesi che permette alla persona che vive nel ghetto, magari sprovvista di documenti, senza speranze, di reinserirsi, di ritrovare un senso di comunità, di trovare una degna accoglienza e di camminare nella legalità".[96] Inoltre, l'associazione Ghetto Out svolge una sorta di controllo e "ispezione" del territorio, liberandolo dalla morsa dei caporali che tentano sempre di reclutare braccianti.

3. *Bollino Etico Equapulia - No al lavoro nero*

In Capitanata, nel giugno 2014, nell'ambito dell'accordo contro il caporalato tra la Regione e le parti sociali, si è arrivati all'istituzione del bollino etico «Equapulia-No lavoro nero[97]», pensato per essere applicato sul pomodoro prodotto dalle aziende che dimostrano di non sfruttare la manodopera africana al fine di "favorire i prodotti provenienti da imprese che garantiscano rapporti di lavoro regolari e l'accoglienza dei lavoratori migranti". Le aziende che aderiscono alla «certificazione etica regionale» si sono impegnate a promuoverla ed estenderla, operando il massimo controllo sul rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori da parte delle aziende fornitrici dei prodotti ortofrutticoli locali. Il bollino rappresenta un monito per tutti i consumatori pugliesi al fine di renderli consapevoli e socialmente responsabili delle conseguenze delle proprie scelte di acquisto, oltre che un invito ad acquistare e a premiare quelle aziende che non ricorrono allo sfruttamento. Tuttavia, va segnalato come nel caso della Puglia, la mancata adesione al progetto di Princess (grande impresa di trasformazione del pomodoro) e Auchan ha costituito un segnale negativo che ha ridotto l'efficacia del

[96] Intervista di Barbara Masulli, News Tv2000, 2 maggio 2018.
[97] R. LAGRAVINESE, N. CONIGLIO, *Responsabilità sociale in agricoltura: i Bollini Etici*, Studio Realizzato nell'ambito del Progetto FEI – 2013 – Azione 10, "Migrovillage: dal ghetto all'integrazione" (PROG105892) (Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici); Giugno 2015, ISBN in corso di assegnazione

progetto, continuando a distribuire prodotti privi della certificazione e in diretta concorrenza con quelli certificati.[98]

4. *Io ci Sto*

La Regione Puglia ha aderito al progetto "Ghetto Vivibile", propost*o dai Missionari Sc*alabriniani attivi in Capitanata sin dagli anni '60 con l'organizzazione del campo "Io ci sto". Io ci sto " è un'esperienza di volontariato organizzata da sette anni dai missionari scalabriniani in collaborazione con molte realtà del territorio. Nei mesi estivi, volontari da tutta Italia, e non solo, si turnano per portare avanti una scuola informale di italiano, una ciclofficina e una radio negli agglomerati abitativi dell'ex ghetto di Rignano, nelle strutture disseminate alle spalle del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone e in altri luoghi come Orta Nova, in provincia di Foggia. In generale, in tutti luoghi dove la presenza migrante stagionale è forte.

5. *Lo sciopero di Nardò*

Nell'estate del 2011 a Nardò, nella Masseria Boncuri, in provincia di Lecce, è avvenuto il primo vero sciopero dei braccianti agricoli immigrati per rivendicare migliori condizioni di lavoro e di vita. Questo sciopero è stata una buona pratica perché si è trattato di astensione dal lavoro da parte di lavoratori che hanno individuato nelle aziende locali la naturale contro parte e hanno chiesto l'intermediazione statale per la

[98] L'importanza del coinvolgimento delle multinazionali in progetti di questo tipo è dimostrata dal caso analogo, dei campi di pomodori di Immokalee. Fino a qualche tempo fa, Immokalee, in Florida, conosciuta come la capitale nazionale del pomodoro in quanto si produce il 90% della produzione nazionale, era considerato un luogo dell'orrore a causa del maltrattamento dei lavoratori, per lo più immigrati provenienti dal Messico. I migranti erano costretti a lavorare a temperature altissime, sotto il sole cocente, senza pause e le donne erano spesso vittime di abusi da parte dei caporali. Tuttavia da qualche anno questo luogo da icona dello sfruttamento e del moderno schiavismo si è trasformato in una best practice per le condizioni offerte ai lavorati immigrati. Questo cambiamento è stato determinato dall'azione di un gruppo di tenaci lavoratori che hanno creato una partnership con le grandi aziende multinazionali, principali acquirenti del prodotto agricolo, tra cui Mc Donalds e Yum Brands (proprietario di Taco Bell, Pizza Hut e KFC) al fine di migliorare le condizioni nei campi. Per il raggiungimento di tale risultato i fattori determinanti sono stati tre. Il primo è stato il coinvolgimento delle grandi aziende multinazionali¸ il secondo fattore di successo, è stato l'applicazione sin dall'inizio del programma di un sistema di ispezioni e sanzioni che hanno portato alla sospensione di diversi produttori; il terzo fattore è stato l'azione delle parti sociali, coordinata dalla Coalizione Immokalee Workers (CIW). La CIW è un'organizzazione per i diritti umani riconosciuta a livello internazionale per i suoi successi nel campo della responsabilità sociale, soprattutto nella lotta contro la tratta di esseri umani e la violenza di genere sul posto di lavoro.

risoluzione della vertenza. In questo caso la novità è duplice, si tratta di uno sciopero all'interno del settore agricolo dove la partecipazione degli immigrati all'astensione dal lavoro per azione sindacale è stata particolarmente inesistente. Inoltre, lo sciopero non presentava alcuna rivendicazione a carattere etnico o relativa alla connotazione specifica di stranieri dei lavoratori immigrati ed è stato portato avanti da lavoratori appunto stranieri e immigrati con una leadership interna. Da quel giorno partono le denunce dei caporali, le indagini e si avvia il processo penale SABR (abbreviazione del nome di uno dei principali imputati, il tunisino Saber Ben Mahmoud Jelassi). Inoltre la rivolta di Nardò avvia l'iter legislativo che produce la prima legge sul caporalato (Legge n. 148/2011) ed oggi la nuova legge n. 199/2016. Il processo SABR si conclude con undici persone condannate con una sentenza in primo grado della Corte d'Assise di Lecce, la prima in Italia per "riduzione in schiavitù", che conferisce ad ognuna delle seguenti persone undici anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici.[99]

6. *Sindacato di strada – Ancora in Campo*

A luglio 2017 è partita da Lecce e Foggia la campagna nazionale "Ancora in campo" della Flai Cgil, insieme a Flai Puglia e Brigate di Lavoro. La Flai Cgil è scesa in campo durante le campagne di raccolta per chiedere diritti, salario, applicazione dei contratti e della l. 199/2016 nelle campagne pugliesi.
Con la campagna Ancora in campo, che si è articolata nei mesi di luglio ed agosto nelle province di Lecce e Foggia, la Flai Cgil ha intensificato l'impegno e l'attività capillare su quei territori, dove forte è l'emergenza, affinché si possano cominciare a concretizzare alcune buone pratiche sul collocamento e sul trasporto dei lavoratori. La campagna Ancora è stata ideata con l'obiettivo di denunciare cosa avviene nelle campagne e per informare direttamente i lavoratori impegnati nella raccolta dei pomodori e delle angurie circa i propri diritti, il rispetto dei contratti e dei salari e le nuove opportunità offerte dalla Legge 199. dell'uva.[100]

7. *Funky Tomato e SfruttaZero*

[99] www.nocap.it
[100] http://www.flai.it/?s=ancora+in+campo

Il progetto Funky Tomato nasce a Venosa, con il fine di produrre un pomodoro di alta qualità e di trasformarlo in aree ad alto sfruttamento della terra e della manodopera, quali la Campania, la Basilicata e la Puglia, attraverso una filiera partecipata, legale e trasparente. Funky Tomato è prodotto da una rete di piccoli agricoltori che usando tecniche artigianali a basso impatto ambientale, tutelando i diritti dei lavoratori e lavorando a percorsi di emancipazione dei braccianti dallo sfruttamento e dalla ghettizzazione, provano a trasformare la filiera in comunità. Contadini, braccianti, attivisti e consumatori costruiscono relazioni mutualistiche nella produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti. Esso è dunque un pomodoro a filiera partecipata e trasparente.

L'associazione Solidaria, invece, nasce a Bari, nel 2014, da un gruppo di rifugiati politici e da attivisti, contadini, studenti, precari e disoccupati. Assieme danno vita ad un'esperienza di tipo cooperativo e mutualistico, avviando, nel 2015, il progetto di autoproduzione di salsa di pomodoro SfruttaZero all'interno di una filiera produttiva etica, naturale e fuorimercato, interamente curata e autogestita, dalla semina alla raccolta e dalla trasformazione alla distribuzione nei mercatini locali, presso mense popolari, spazi autogestiti, realtà della rete FuoriMercato e presso le botteghe fuori dalla Grande Distribuzione Organizzata. Inoltre, Solidaria mettendosi in rete con l'associazione Funky Tomato ha istituito una Cassa di Mutuo Soccorso per sostenere i percorsi di rivendicazione e autodeterminazione dei migranti e favorire l'incontro tra diverse vertenze, sperimentazioni di accoglienza dal basso e pratiche mutualistiche.[101]

3.6 Le misure legislative, le OP e la GDO

Negli ultimi anni il tema dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo sono stati al centro di diverse iniziative parlamentari volte al miglioramento degli strumenti legislativi di contrasto. L'interessamento politico al fenomeno è seguito ai gravi fatti di cronaca avvenuti in Capitanata nell'estate 2006, documentati in diversi

[101] http://www.fuorimercato.com/; http://www.funkytomato.it/

reportage giornalistici[102], e alla rivolta di Rosarno del 2010 e di Nardò nel 2011, che hanno portato allo scoperto le difficili condizioni di vita dei lavoratori stranieri nelle campagne del Sud Italia.

Nel capitolo precedente, è stata posta in analisi la nuova legge sul caporalato n. 199/2016, arrivando alla conclusi che si tratta, sicuramente, di una legge importante che modifica in maniera sostanziale l'articolo 603*bis* del codice penale e allarga le maglie della responsabilità al datore di lavoro che "sottopone i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfitta del loro stato di bisogno". Si tratta di una legge essenziale e controcorrente rispetto a tutta una serie di provvedimenti legislativi che dagli anni ottanta in poi hanno smantellato di fatto tutta la cultura giuridica del lavoro.

La 199/2016 è una legge positiva per ciò che essa rappresenta in questo contesto, sia rispetto alle finalità di lotta e contrasto al lavoro nero e a tutte le forme di illegalità, sia rispetto al valore etico e giuridico che la stessa nei fatti afferma, ribaltando una tendenza culturale e politica esistente, introducendo una nuova idea del lavoro e del valore del lavoro sia in termini di interventi sanzionatori in capo a tutti i soggetti della filiera, dagli intermediari al committente o meglio all'utilizzatore finale, attraverso gli indici di sfruttamento e l'individuazione dei criteri che portano allo sfruttamento, in stato di bisogno o a forme di schiavitù, sia prevedendo un percorso di nuove relazioni e di eticità del lavoro attraverso l'iscrizione alla rete di qualità del lavoro, al percorso di costruzione di relazioni sul territorio atte all'individuazione di strumenti comuni d'incontro tra domanda e offerta del lavoro, nonché di azioni di contrasto ai fenomeni di interposizione illecita di manodopera prevista nell'art.8 della legge.[103] Ma, purtroppo, la legge non è sufficiente a estirpare il fenomeno in maniera definitiva, almeno fino a quando non si andrà alla radice del problema, agendo sulle cause reali che lo determinano.[104] Perché se la legge interviene in maniera chirurgica sul reato di intermediazione illecita, non offre invece risposte sulla pratiche dell'intermediazione lecita. In tal modo finchè lo Stato non sarà in grado di colmare il vuoto, di regolamentare un sistema che metta in connessione domanda e offerta di lavoro, i

[102] F. GATTI*, Io schiavo in Puglia. Sfruttati. Sottopagati. Alloggiati in luridi tuguri. Massacrati di botte. Diario di sette giorni nell'inferno. Tra i braccianti stranieri nella provincia di Foggia,* http://espresso.repubblica.it/dossier/2006/09/01/news/io-schiavo-in-puglia-1.1306

[103] G. DELEONARDIS, *Relazione intervento Seminario 27 Ottobre 2017 su legge 199/2016*

[104] F. CICONTE, *Una legge importante ma non sufficiente*, in Agricoltura senza caporalato, cit. p. 27

rapporti tra datore di lavoro e braccianti continueranno ad esser appannaggio del caporale.[105]

A conclusione di questo elaborato sembra chiaro che il caporalato sia un sistema ben consolidato che ha delle caratteristiche ben precise: l'uso intensivo di manodopera migrante ricattabile; le condizioni abitative al di sotto degli standard minimi della dignità umana; la stagionalità della raccolta e l'utilizzo di forza lavoro molto flessibile per brevi periodi di tempo; l'organizzazione della manodopera in squadre con ricorso al caporale; luoghi di lavoro remoti e in condizioni estreme. A questi elementi si aggiunge la violenza endemica: mancati pagamenti, minacce, aggressioni fisiche, razzismo, riduzione in schiavitù, sfruttamento sessuale. E infine una filiera parcellizzata, difficile se non impossibile da ricostruire, di cui non si conoscono fornitori, costi e modalità di produzione e trasformazione del prodotto. Il fenomeno del caporalato è, dunque, solo la punta dell'iceberg, la punta di una filiera agro-alimentare caratterizzata da illegalità (lavoro nero, violazione dei diritti fondamentali della persona), arretratezza nelle condizioni di produzione (raccolta effettuata, almeno in parte, a mano), sfiducia tra gli attori economici, presenza di mediatori a diversi livelli (dai caporali ai commercianti).

Nelle province agricole italiane, in particolare quelle meridionali, gli uffici di collocamento sono de tutto inefficaci. I lavoratori fanno quindi riferimento a persone della loro comunità per ottenere il lavoro e altri servizi essenziali. In agricoltura il costo del personale è un costo comprimibile, soprattutto quando il potere contrattuale dell'imprenditore agricolo è basso, cosa che avviene lungo molte delle filiere dove manca la capacità di aggregazione degli agricoltori.[106] E' interessante analizzare le OP, ossia le Organizzazioni dei produttori. Si tratta di un tipo di organizzazione istituito dalla Politica Agricola Comune (PAC) dell'Unione Europea per regolare la commercializzazione dei prodotti, con gli obiettivi di concentrare l'offerta (aumentando quindi il potere contrattuale della parte agricola) e di stabilizzare il rapporto tra domanda e offerta. Dunque, le OP dovrebbero organizzare la programmazione, coadiuvare i singoli produttori per tutto il processo produttivo, garantire attraverso lo strumento dell'unione la possibilità di condividere i rischi e innovare. A loro, invece, va imputata una buona parte del malfunzionamento della filiera. Soprattutto nei distretti del Sud si tratta di organizzazioni frammentate e con scarsa funzionalità che, invece, di

[105] L. PALMISANO, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, p.23
[106] F. CICONTE, *Una legge importante ma non sufficiente*, in Agricoltura senza caporalato, p. 31

rafforzare l'agricoltore attraverso l'aggregazione, finiscono per indebolire ulteriormente la filiera. Da un punto di vista formale queste organizzazioni dovrebbero essere le medesime ovunque in Europa. Tuttavia, le "interpretazioni" che ne vengono date nel Sud e nel Nord Italia sono molto differenti. Anzitutto, c'è una questione quantitativa: nel Nord le 10 più grandi OP rappresentano il 95% del prodotto venduto alle industrie di trasformazione; nel Sud, le OP sono molte decine e sono generalmente molto più piccole. Se, insomma, i produttori di pomodoro del Nord Italia si sono "uniti" per creare OP realmente rappresentative delle istanze dei produttori, nel Sud l'offerta di pomodoro da industria è meno organizzata. In secondo luogo, le OP meridionali sono spesso sorte su iniziativa di attori differenti dagli agricoltori stessi. Alcune sono state create dai "vecchi commercianti", che mediavano tra agricoltori e industriali prima che il sistema delle OP fosse creato. In altri casi, una spinta fondamentale alla nascita delle OP è venuta dagli industriali conservieri, che dovrebbero esserne invece la controparte e che in questo modo cercano di assicurarsi il controllo diretto di una certa quantità di prodotto agricolo. In altri casi ancora, l'OP è un'organizzazione campanilistica, che rappresenta solo i produttori di una piccola città, i quali preferiscono non unirsi con i colleghi delle città vicine. Le OP meridionali, quindi, sono troppe e generalmente troppo piccole e non proteggono gli interessi degli imprenditori agricoli, ma semmai quelli degli industriali e dei mediatori/commercianti. Al contrario, i produttori emiliani e romagnoli ritengono di essere sufficientemente protetti dalle OP, le quali riescono a imporre il proprio peso nella contrattazione del prezzo e, durante la campagna, i propri controlli sulla consegna del prodotto all'industria e sulla definizione degli scarti. Non solo: le OP, specie le più grosse, hanno un ruolo importante nell'organizzazione dei tempi e della logistica della raccolta e del conferimento del prodotto nei conservifici; infine, soprattutto le tre OP più grandi sono tra gli attori fondamentali del Distretto del pomodoro da industria del Nord Italia. Recentemente è stata annunciata la costituzione di un Distretto del pomodoro da industria del Sud Italia, sul modello di quello settentrionale. È troppo presto per capire se questo processo avrà successo. Tuttavia, è possibile notare sin d'ora almeno due differenze con il processo che ha portato alla nascita del Distretto del Nord. In primo luogo, questo è nato soprattutto su iniziativa degli operatori economici mentre nel Sud la discussione comincia tra esponenti del mondo politico. In secondo luogo, il Distretto del Nord ha origine in un'area delimitata

(le province di Parma e Piacenza), nella quale è tradizionalmente collocata questa produzione, e poi si allarga ad altre regioni e province; il Distretto del Sud, invece, cerca di connettere territori tra i quali non vi sono, o sono molto scarsi, rapporti di rete pre-esistenti.[107]

Allo stesso modo, la Grande distribuzione organizzata rischia di diventare un ulteriore fattore di debilitazione della filiera.[108] Il ruolo rilevante che ha assunto negli ultimi anni la concentrazione della Gdo nelle mani di pochi attori, a fronte di un'estrema frammentazione degli anelli precedenti, rendi questi ultimi molto fragili e pesantemente ricattabili. Adesso il potere contrattuale non è certo in mano degli industriali, ma è più nelle mani della GDO, soprattutto in determinati comparti, come il pomodoro da industria, alcuni attori della grande distribuzione stabiliscono il prezzo prima della stagione di raccolta, mediante il cosiddetto meccanismo delle alte online con doppia gara al ribasso. Nel caso di produzione per le *private label*, il compratore (la catena di supermarket) detta anche tutti gli standard di produzione, qualità, quantità, sicurezza alimentare, prezzo, contribuendo in questo modo alla chiusura di piccole e medie aziende. La richiesta di standard di qualità e sicurezza alimentare più elevati, unita alla pressione sui costi, porta a una selezione sia dei fornitori diretti (le industrie conserviere) sia delle imprese agricole che producono per quelle industrie.

In definitiva, la pressione sui prezzi esercitata sulle industrie conserviere si scarica poi sull'azienda agricola e sul bracciante. E' necessario, dunque, per comprendere le condizioni di lavoro dei braccianti, guardare alla filiera nel suo complesso e alle sue ristrutturazioni degli ultimi decenni. Da un lato, vi sono i "ghetti" in cui trovano riparo i braccianti stranieri in Puglia, vere e proprie istituzioni indispensabili per la filiera meridionale del pomodoro, in quanto regolano la disponibilità e il costo della manodopera. Dall'altro lato vi sono gli "imperi del cibo": grandi aziende di trasformazione e catene della distribuzione, che hanno un grande potere di regolazione dell'intera filiera. [109]

---

[107] D. PERROTTA, *Ghetti, broker e imperi del cibo. La filiera agro-industriale del pomodoro nel Sud Italia*, in Cartografie sociali. Rivista di sociologia e scienze umane, I, 1, 2016, pp. 261-288.

[108] S. LIBERTI, F. CICONTE, *Supermercati, il grande inganno del sottocosto*, ivi, 27 febbraio 2017, in https://www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/02/27/supermercati-inganno-sotto-costo

[109] D. PERROTTA, *Ghetti, broker e imperi del cibo. La filiera agro-industriale del pomodoro nel Sud Italia*, cit. p. 280

Grazie alla pressione della campagna *Astenetevi*, promossa da Terra!, FlaiCgil, daSud e dalla campagna FilieraSporca, una parte importante della grande distribuzione organizzata si è impegnata ad abbandonare la controversa pratica delle aste online al doppio del ribasso sui prodotti alimentari. Si è visto come le distorsioni della filiera abbiano messo in crisi un comparto, quello del pomodoro, strategico per il made in Italy, e reso complicata la convivenza tra competitività, qualità, specificità territoriali, rispetto dei diritti dei lavoratori e tutela dell'ambiente. Lo sfruttamento nei campi e il caporalato non sono altro che gli ultimi anelli di una filiera non sostenibile, di cui conosciamo poco o niente, che vive nell'opacità e si autotutela schermandosi dietro codici etici e certificazioni tese a scaricare sul più piccolo responsabilità che invece vengono da lontano. Per questo, come già detto, pur condividendo lo spirito della legge contro il caporalato, è solo agendo sugli anelli successivi, facendo pressioni sulla grande distribuzione organizzata per rendere trasparente la filiera che si potrà ridare vita a un'agricoltura in affanno.

Per farlo bisogna adottare misure legislative che prevedano un'etichettatura trasparente, capace di fornire indicazioni non solo sull'origine del prodotto, ma anche sui singoli fornitori (quali fornitori, sub-fornitori, quanti passaggi lungo la filiera, scomposizione del prezzo). Un'etichetta narrante, capace di accompagnare il consumatore verso una scelta consapevole, riducendo potenzialmente al minimo le possibilità che il singolo prodotto sia raccolto da manodopera sfruttata. Inoltre, aumentare la limpidezza nella filiera con interventi che gettino luce sui singoli passaggi, aumenta la responsabilità delle aziende e dei fornitori, sia tra loro che nei confronti dei consumatori. L'obiettivo deve essere rendere antieconomico lo sfruttamento, perché più facilmente rintracciabile dagli organi preposti e dai cittadini. Perché è proprio grazie ai cittadini, ai consumatori, che può avviarsi un "controllo sociale" lungo la filiera.[110]

In definitiva, l'accorciamento della filiera prodotto-consumo (o produttore-consumatore) è l il fattore vincente contro il potere della mafia dei caporali, perché costruisce coesione sociale tra i produttori, lavoratori e consumatori, in un percorso virtuoso che sedimenta, nell'ordine: comunitarismo, identità locale, innalzamento netto

[110] Terzo rapporto della campagna #FilieraSporca*, Spolpati. La crisi dell'industria del pomodoro tra sfruttamento e insostenibilità*, in www.filierasporca.org , p. 36 e ss.

della qualità della vita, ricchezza per gli agricoltori, riduzione della spesa sociale per la povertà, mantenimento del valore aggiunto sul territorio e rispetto dei diritti umani.[111]

[111] L. PALMISANO, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, in Agricoltura senza caporalato, cit. p. 26

Conclusioni e possibili soluzioni

Per anni, il caporalato non è stato affrontato come problema strutturale, anzi, è stato spesso considerato un'emergenza e, di conseguenza, affrontata come tale.
La realtà è ben diversa: il caporalato è l'ultimo tassello di una filiera alimentare densa di criticità, che scarica esternalità negative sugli anelli inferiori, fino ad arrivare al bracciante. Osservare la filiera, capirne i malfunzionamenti, diventa allora, l'unico antidoto per prevenire l'insorgere del fenomeno.
La recente riforma della disciplina penale in materia di sfruttamento dei lavoratori presenta qualche luce e molte ombre. Sbaglierebbe, infatti, chi pensasse che il diritto penale possa aspirare a governare in solitudine interi sistemi produttivi oggi retti dall'illegalità. La vastità del fenomeno del caporalato e, più in generale, la notevole diffusione dello sfruttamento patologico del lavoro reclamano risposte di più ampio respiro, che non si appaghino della sanzione puntiforme e spesso casuale di singoli episodi illeciti, bensì si propongano di intervenire sui molteplici fattori che continuano ad alimentare ed infettare la piaga. Del resto, se la repressione penale non venisse affiancata da politiche economiche, sociali ed occupazionali idonee ad incidere profondamente sui sistemi produttivi di riferimento (agricoltura, edilizia, turismo, artigianato, ecc.), essa parrebbe servire soltanto a nascondere la realtà delle cose dietro il paravento di comodo della sua dichiarata criminalizzazione. Se si vuole affrontare davvero il problema, occorre dunque adottare un approccio multidisciplinare e "multiagenziale".[112]
Non bisogna, infatti, dimenticare come nel settore agricolo e in quello edile il caporalato si configuri oggi come un vero e proprio modo di produzione, reso appetibile e talvolta persino necessitato dall'impossibilità di reperire tempestivamente manodopera attraverso i canali istituzionali e dall'assenza di una rete di trasporto pubblico sufficientemente capillare ed efficiente. D'altra parte, 'intermediazione illecita e lo sfruttamento dei lavoratori si rivelano funzionali ad un abbattimento dei costi di produzione a sua volta imposto, in misura sempre maggiore, dalla struttura delle filiere di riferimento e consentito dalla particolare vulnerabilità della manodopera disponibile,

[112] A. GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in La Legislazione Penale, 3 aprile 2017, pp. 4-80, p. 77

perlopiù immigrata. Sono, dunque, questi i fattori che è indispensabile aggredire nell'ottica di fornire una soluzione stabile e duratura al fenomeno.

Ebbene, nella prospettiva di un approccio il più possibile completo ed integrato, occorre battere congiuntamente diverse strade. In primo luogo, urge una nuova disciplina (italiana ed europea) dell'immigrazione che, anziché produrre o favorire clandestinità, sottragga gli immigrati al ricatto dei datori di lavoro e ne faciliti (soprattutto nel caso dei rifugiati) la mobilità sul suolo europeo ai fini della ricerca di occupazione. Utile sarebbe anche predisporre programmi di reclutamento di lavoratori stagionali direttamente nel loro Paese di origine, sull'esempio dei *contratos en origen* spagnoli o dei *contrats OFII* francesi e comunque a superamento dell'esperienza fallimentare dei Decreti flussi.[113]

In secondo luogo, per quanto concerne il settore agricolo, è necessario intervenire con politiche pubbliche sui meccanismi di potere che regolano le filiere agroalimentari, con l'obiettivo di allentare la morsa stretta dalle catene di distribuzione al collo dei produttori. Sempre in ambito agricolo, è poi ipotizzabile un sistema di sanzioni premiali o positive (sotto forma di contributi, incentivi, agevolazioni, ecc.) per gli imprenditori che si adeguino a determinati parametri legati al rispetto dei diritti dei dipendenti e si mostrino disponibili a periodici controlli sulle condizioni di lavoro. Occorre distinguere e discernere chiaramente ed inequivocabilmente chi oggi lavora e produce condizioni di sostanziale legalità da chi opera in condizioni di sfruttamento e di illegalità del lavoro, promovendo il valore dei primi e reprimendo l'operato dei secondo attraverso un mix di misure che non danneggino i primi e non premino i secondi.[114] Il rischio è di colpire le aziende serie, quelle che hanno commesso irregolarità occasionali oppure che non riescono a fronteggiare gravi di crisi; situazioni che vanno comunque sanzionate ma per questo vanno bene le sanzioni amministrative. Trattandosi della fattispecie di sfruttamento del lavoratore approfittando del suo stato di bisogno, una fattispecie non a caso inserita nel codice penale in una specifica sezione che è quella dei "diritti contro la personalità individuale", questa deve intervenire quando le violazioni sono state talmente gravi da ledere i diritti fondamentali del lavoratore in quanto persona umana. Un sistema interessante – già sperimentato in Italia dalla Regione Puglia[115] – è quello

[113] Cfr. D. PERROTTA, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, p. 205 e ss.
[114] Eurispes, *Agromafie. V Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, cit. p. 126
[115] Cfr. l. reg. 26.10.2006 n. 28.

dei cc.dd. indici di congruità, che subordinano qualsiasi beneficio economico e normativo erogato da istituzioni pubbliche in favore degli imprenditori alla rilevata "congruità" della quantità e della qualità dei beni o dei servizi prodotti all'ammontare della forza lavoro impiegata: un sistema (estendibile anche al di fuori dell'ambito agricolo) che consente di far emergere l'esistenza di una possibile quota di lavoro sommerso o comunque irregolare.

Sempre nel settore primario, essenziale si rivela il rafforzamento delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata, attraverso uno sforzo congiunto dei sindacati, del governo centrale e delle istituzioni locali. Queste ultime sono, peraltro, chiamate a svolgere un ruolo da protagoniste: è chiaro infatti che, se si vuole predisporre un sistema di reclutamento e smistamento efficiente della manodopera alternativo al caporalato, è necessaria una stretta collaborazione tra i vari soggetti coinvolti (agricoltori e braccianti, comuni e regioni, centri per l'impiego e agenzie per il lavoro, ecc.) a livello territoriale, in modo che si possa tener conto delle peculiarità (e anche delle potenzialità) delle singole aree produttive.[116] Bisognerebbe incidere sulle scelte padronali, riconquistare spazi contrattuali, attraverso la stabilizzazione della manodopera. Tutto questo può essere possibile solo con un lavoro finalizzato a ricostruire l'unità della Categoria, purtroppo attraversata da forti lacerazioni. Migranti italiani contro immigrati stranieri. Lavoratori locali contro immigrati stranieri. Stranieri contro stranieri appartenenti ad etnie diverse. Divisioni che assecondano l'interesse dell'impresa a recuperare margini di profitti sulla pelle delle persone.[117] L'organizzazione sindacale può svolgere un ruolo importante perché può spingere le aziende ad una svolta etica interna, perché la battaglia per la legalità non si combatte solo dall'esterno con le sanzioni penali, si combatte dall'interno facendo cambiare la mentalità delle imprese, facendole crescere, e svolgendo una funzione sindacale di promozione, di collaborazione, prima ancora che conflittuale.

Molto interessante, da questo punto di vista, è l'esperienza del Trentino. Si è quindi consolidato un sistema di gestione del mercato del lavoro agricolo in cui gli imprenditori locali hanno instaurato un rapporto di fiducia con un certo numero di

[116] M. MCBRITTON, *Lavoro in agricoltura e immigrazione*. Un interessante esperimento è quello del c.d. "Collocamento pubblico contro l'illegalità", gestito dal Comune di Eboli: v., sul punto, A. BOTTE, *Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo*, in Leggi, migranti e caporali, cit., 125 e ss.

[117] FLAI CGIL, *Agricoltura e lavoro migrante in Puglia*, Report 2015, p. 10

lavoratori stranieri che, entrando in Italia con una regolare autorizzazione per lavoro a tempo determinato, vengono accolti nelle imprese agricole nelle fasi della raccolta della frutta, poi fanno ritorno disciplinatamente nel loro paese, e si candidano per ritornare l'anno successivo. Il modello risulta reciprocamente vantaggioso per le diverse parti coinvolte, pur richiedendo alcune attenzioni: la concessione tempestiva delle autorizzazioni all'ingresso e la cooperazione tra istituzioni. L'istituzione di uno sportello provinciale – il CINFORMI – è stato un elemento cruciale di questa storia di successo. Le associazioni di categoria e del terzo settore in collaborazione con la Questura hanno creato un ufficio per coordinare le attività nei campi. Vengono così garantite ai braccianti retribuzioni sopra i 6 euro l'ora e si selezionano alloggi adeguati.[118]

Potrebbe, peraltro, essere utile – nell'ambito della costruzione di meccanismi controllati di incontro tra domanda e offerta di lavoro – coinvolgere anche alcuni dei cc.dd. caporali buoni, soggetti (spesso stranieri e provenienti dalle fila del bracciantato) che si segnalano per il fatto di farsi pagare dai lavoratori esclusivamente il costo del trasporto, senza alcuna forma di taglieggiamento sul salario: ciò al fine di far affiorare al livello della legalità attività logistiche e di trasporto che difficilmente potrebbero essere organizzate dalle istituzioni pubbliche o per effetto di un accordo tra le organizzazioni di categoria[119]. D'altra parte, l'idea di riportare nell'alveo della legalità l'attività degli intermediari informali – attraverso un sistema di autorizzazione, l'imposizione di determinati standard e l'effettuazione di stringenti controlli – è stata coltivata con un certo successo in altri Paesi europei, come ad esempio il Regno Unito[120].

Ciò che è davvero indispensabile, in ogni caso, è un potenziamento significativo del meccanismo dei controlli e delle ispezioni sui luoghi di lavoro. È, peraltro, questo il principale strumento idoneo – insieme all'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria – a consentire l'emersione del lavoro sommerso. Come afferma il segretario nazionale della Flai Cgil, Giovanni Mininni, nell'ultimo anno non sono mancate le azioni repressive

---

[118] S. PIOVESAN, *Immigrazione e lavoro stagionale nella provincia di Trento. Best practices per una società migliore*, Università degli studi di Bari Aldo Moro, disponibile su: http://www.uniba.it/elenco-siti-tematici/migrovillage/risultati/schede/il-caso-del-trentino

[119] A. BOTTE, *Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo*, in Leggi, migranti e caporali, cit., 127 s.

[120]Cfr. il Gangmaster (Licensing) Act del 2004 sul quale D. SCHIUMA*, Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, in Rivista di diritto agrario, A. 94, n. 1 (2015:gen-mar) , p. 87-115. Cit. p. 96 e ss.

contro caporalato e sfruttamento, ma c'è bisogno anche di un lavoro di rete sul territorio non ancora attivo. "*Ci sono state alcune decine di arresti, è vero* – racconta Mininni in un'intervista dopo la stagione estiva di sindacato di strada svoltasi nelle campagne della Capitanata - *però noi non siamo contenti perché confermano cose che abbiamo sempre denunciato e cioè che oltre al caporalato c'è lo sfruttamento. Diversi arresti sono avvenuti in imprese che non utilizzavano caporali, ma in cui era strutturato il sottosalario e la violazione dei diritti. La legge funziona, ma noi non possiamo essere contenti perché a questo si deve associare l'alternativa che lo Stato deve dare alle imprese. A Foggia non c'è stato nulla* - denuncia Mininni -, *tranne un'operazione che ha portato a due arresti. Una cosa incredibile: in questi giorni siamo andati in giro e abbiamo visto un'illegalità diffusa ed è paradossale che in questo territorio non ci sia stata nessuna operazione. Ce ne sono state tante in Sicilia, in Calabria e anche in Puglia, mentre nel foggiano, salvo un caso, ne se ne sono viste*".[121]

Il legislatore del 2016 ha scelto di intervenire, con un approccio inopportunamente limitato al solo settore primario, potenziando la c.d. Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita – con scarse adesioni[122] – dall'art. 6 d.l. 91/2014*7*. Questa prevede che un'impresa vi possa volontariamente aderire se è in possesso di tre requisiti: non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto; non esser stata destinataria, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Inoltre istituisce una "Cabina di Regia", presieduta dall'INPS nazionale, nella quale siedono quasi tutte le associazioni che rappresentano il settore. Tuttavia, la procedura complessa sta ostacolando un'adesione massiccia.

Le poche imprese iscritte risultano destinatarie di un minor carico di controlli da parte degli ispettori del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, i quali sono chiamati ad indirizzare prioritariamente la propria attività nei confronti delle imprese non appartenenti alla rete. L'impostazione è già in partenza non condivisibile, atteso che un serio contrasto al

[121] Redattore Sociale, *Caporalato, a un anno dalla legge "non è cambiato quasi nulla"*

[122] Sul sito dell'Inps, infatti, è possibile leggere l'intera lista delle aziende in possesso dei requisiti e ammesse alla rete, ma sono poco più di 2 mila, quando le aziende che operano nel settore agricolo in Italia superano di gran lunga le 100 mila.

caporalato non passa attraverso minori controlli, ma semmai – come si è visto – attraverso maggiori incentivi o sgravi fiscali e/o contributivi alle imprese in regola. Alla rete (a cui partecipano sinergicamente enti pubblici anche locali, imprese, centri per l'impiego, enti bilaterali, ecc.) sono, peraltro, attribuiti compiti potenzialmente di grande rilievo, come per esempio quello di stipulare convenzioni con soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone. Ma tali funzioni di promozione e coordinamento, per essere meglio ritagliate sulle singole realtà produttive, sarebbero meglio svolte a livello decentrato; e invece si conferma la scelta di un apparato centralizzato, a netto dominio pubblico, nella forma di una c.d. Cabina di regia.[123] "*La rete del lavoro agricolo di qualità non decolla - spiega Mininni. Non sappiamo qual è il motivo e lo stiamo chiedendo ai ministeri competenti, soprattutto al Mipaaf. La cabina di regia non fa altro che ratificare le iscrizioni delle aziende che presentano domanda, ma in realtà la legge dà alla cabina di regia molte altre funzioni. Dovrebbe cominciare a mettere a punto le convenzioni che sui territori permetterebbero alle aziende di svolgere il trasporto e con i centri per l'impiego. È la cabina di regia che deve scrivere le convenzioni, ma non ha mai iniziato*".[124]

Inoltre, proprio nella riunione dei quattro ministri del governo (Martina, Minniti, Orlando e Poletti), che si è tenuta lo scorso 18 ottobre e alla quale hanno partecipato anche le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali agricole, è stata annunciata la partenza della fase relativa all'attuazione delle sezioni territoriali della Rete. In particolare si è deciso di dare vita alla prima sezione territoriale a Foggia, proprio per le caratteristiche che questo territorio presenta per numero di lavoratori agricoli e per complessità del tessuto produttivo. Si lascia, giustamente, al territorio l'individuazione della giusta modalità con la quale operare il collocamento dei lavoratori presso le imprese agricole e con quali mezzi e modalità accompagnarli al lavoro. Se non si tiene conto di questa complessità e queste azioni vengono decise nelle chiuse stanze lontane dai territori, la sperimentazione è, quasi sicuramente, destinata a fallire.[125]

[123] A. GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, p. 79
[124] Redattore Sociale, *Caporalato, a un anno dalla legge "non è cambiato quasi nulla"*
[125] G. MININNI, Intervento Seminario 27 Ottobre 2017 su legge 199/2016

Infine, la l. 199/2016 si muove nella direzione di garantire un supporto umanitario ai lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli (art. 9), coinvolgendo diversi attori istituzionali ed organizzazioni del c.d. terzo settore (ma ancora una volta, a fondi invariati). La logica è quella della soluzione-tampone ad una situazione che si ipotizza come "perennemente emergenziale".

"*È una sconfitta per lo stato perché c'è una buona legge, lo dicono tutti i magistrati, ma è in larga parte inapplicata e chi deve farla applicare forse ormai guarda ad altro*" - conclude Mininni.

In definitiva, si può affermare che la 199/2016 è, sicuramente, una buona legge perché ha finalmente scoperto il velo sullo sfruttamento nei campi. Però, per estirpare il fenomeno del caporalato alla radice, non è quindi sufficiente una legge, per quanto avanzata, ma serve un'azione politica e culturale in grado di rilanciare tutto il comparto agricolo. Solo attraverso l'insieme di misure preventive e repressive sarà possibile porre fine una volta per tutte allo sfruttamento del lavoro, restituendo dignità ai lavoratori, all'agricoltura e all'ambiente.[126]

Di fronte a problemi che investono la trasformazione del mercato del lavoro, ma che riguardano anche la dignità della persona, le sue prospettive future, la sua collocazione sociale, le ripercussioni sulla vivacità della vita democratica, sarebbe necessario promuovere una riflessione che eviti di cadere ancora nell'errore delle analisi settoriali (economica, giuslavoristica o sociologica che siano) per guardare invece al problema nella sua complessità e nella ricchezza delle sue intersezioni, come solo la migliore politica sa fare. Ridare centralità al problema del lavoro e alle sue conflittualità e offrire rappresentanza politica al lavoro nelle sue forme "moderne" come nelle sue forme più tradizionali dovrà essere il compito fondamentale di un autentico progetto riformista e solidale. Se per una lunga fase il lavoro ha avuto la capacità di dare impulso alla politica sociale delle riforme e della solidarietà, oggi è la politica a dover restituire un ruolo e una dignità al lavoro, facendo crescere le ragioni comuni attraverso un'articolazione dei confronti sociali, un mutamento delle strutture contrattuali e un ampliamento della capacità di rappresentanza sindacale.

[126] F. CICONTE, *Una legge importante ma non sufficiente*, cit. p. 34

Così, non sarà la quantità della ricchezza di un Paese a generare la felicità, bensì il grado di eguaglianza, di coesione sociale e di civiltà.[127]

In conclusione, si ritiene di aver offerto, con sufficienza di argomenti, adeguato sostegno alla tesi che vede il caporalato come modello produttivo sporco ed arcaico, capace di ridurre a merce inflazionata il lavoro, non certamente idoneo ad offrire attuazione dei principi costituzionali che tutelano e difendono la dignità umana.

[127] R. PASTORE, *Il lavoro dignitoso. Profili costituzionali e spunti di riflessione*, in Il diritto dei lavori, Anno VIII, n. 2 luglio 2014, pp. 127-132

Bibliografia

A. ALAIMO, *Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto "aperto" e "multilivello"*, Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo "Massimo D'Antona", 60/2008

A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in *Enciclopedia Giuridica*, XI, Roma, 1989

A. CINIERO, *Processo Sabr, in Italia esiste la schiavitù*, www.sbilanciamoci.info, 18 luglio 2017.

A. CORRADO, D. PERROTTA, *Migranti che contano. Percorsi di mobilità e confinamenti nell'agricoltura del Sud Italia*, in Mondi migranti", n. 3/2012, pp. 103-128.

A. GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in La Legislazione Penale, 3 aprile 2017, pp. 4-80

A. GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato". Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, Padova University Press

A. LEOGRANDE, *Caporalato fra passato e presente*, in www.rassegna.it

A. LEOGRANDE, *Il caporalato e le nuove schiavitù*, in *Parolechiave*, 1/2016, pp. 103 e ss.

A. LEOGRANDE, *Lo sfruttamento nei campi è la regola e non l'eccezione*, in www.internazionale.it.

A. LEOGRANDE, *Uomini e caporali: Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, Mondadori Editore*, 2008

A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie Costituzionali*, Collana della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo, 21, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012

A. SCIARRONE (a cura di), *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari*, Libellula Edizioni, 2010, 167- 196

A. SCOTTO, *Between exploitation and protest: migrants and the agricultural gangmaster system in Southern Italy*, in REMHU, Brasília, Anno XXIV, n. 48, 2016, p. 79-92

A. SEN, *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia,* Mondadori, 2001

A. TURCO, *Abitare l'avvenire: configurazioni territoriali e dinamiche identitarie nell'età della globalizzazione*, Bollettino della Società Geografica Italiana, 2003, pp. 3-20.

A. ZANOBETTI, *Diritto internazionale del lavoro. Norme universali, regionali e dell'Unione Europea*, Giuffrè Editore, 2011

C. COLAPIETRO, *Art. 36*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione vol.1*, Articoli 1-54, Utet Giuridica, 2006, p. 743 e ss.

C. COLLOCA, A. CORRADO*, La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel sud Italia*, Franco Angeli, 2013

C. de MARTINO, M. LOZITO, D. SCHIUMA, *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, in *Lavoro e Diritto*, a. XXX, n. 2, primavera 2016, p. 314 e ss.

C. MASSIMIANI, *Flessicurezza e lavoro dignitoso in Europa: una convivenza possibile?, Rivista Critica di Diritto del Lavoro*, 2008, 3, pp. 833 e ss.

C. PINELLI, *The formation of a constitutional tradition in continental Europe since World* War 2, in academia.edu

C. TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, Giappichelli Editore, Torino, 2013

C. ZANGHI, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Giappichelli editore, 2002

D. BURCH, G. LAWRENCE*, Supermarket Own Brands, Supply Chains and the Transformation of the Agri-food System, in «International Journal of Sociology of Agriculture and Food»,* 2005, pp. 1-18

D. GIANNELLI, *Il delitto di caporalato. Aggiornato alla recente disciplina in materia di sfruttamento lavorativo*, Primiceri Editore, 2017

D. PERROTTA, *Ghetti, broker e imperi del cibo. La filiera agro-industriale del pomodoro nel Sud Italia*, in Cartografie sociali. Rivista di sociologia e scienze umane, I, 1, 2016, pp. 261-288.

D. PERROTTA, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura,* in *Meridiana*, 2014, 79

D. SACCHETTO, D. PERROTTA*, Les ouvriers agricoles étrangers dans l'Italie méridionale Entre "séclusion" et action collective, in "Hommes et Migrations*", 1, 2013, pp. 57-66

D. SCHIUMA, *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, in *Rivista di diritto agrario*, A. 94, n. 1 2015 , p. 87-115

E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Lezioni Volterrane, Volume II 2006, Editoriale Scientifica, Napoli.

E. CORCIONE, Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: lo sfruttamento dei braccianti nel caso Chowdury, p. 516 e ss.

E. GHERA, A. PACE (a cura di*), L' attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro,* Jovene Editore, 2009

E. PUGLIESE, *Il lavoro agricolo immigrato nel Mezzogiorno e il caso Rosarno*, in "Mondi Migranti", 3, 2012, pp. 7-28;

E. PUGLIESI, *Immigrazione e diritti violati: Indagine sulle condizioni di vita dei lavoratori immigrati in aree rurali del Sud Italia e sulle violazioni dei loro diritti umani e sociali*, 2013, Ediesse Editore.

E. RIGO (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini Giuridica, Quaderni de L'altro diritto

E. SIMONETTI, *Morire come schiavi: La storia di Paola Clemente nell'inferno del caporalato,* Imprimatur, 2016.

EURISPES, COLDIRETTI, *Il lavoro nero in agricoltura*, *V Rapporto Agromafie sui crimini agroalimentari in Italia*, Roma, 2017

F. BELVISI, *Dignità umana: una ridefinizione in senso giuridico* in *Ragion pratica*, 1/2012, p. 161 e ss.

F. DI MARZIO, *Agricoltura senza caporalato*, Donzelli Editore, Roma, 2017

F. GATTI*, Io schiavo in Puglia. Sfruttati. Sottopagati. Alloggiati in luridi tuguri. Massacrati di botte. Diario di sette giorni nell'inferno. Tra i braccianti stranieri nella provincia di Foggia,* http://espresso.repubblica.it/dossier/2006/09/01/news/io-schiavo-in-puglia-1.1306

F. OLIVIERI, *Processo "Sabr": sentenza di primo grado riconosce riduzione in schiavitù*, in www.lavorolibero.org, 29 luglio 2017.

F. VIOLA, *Dignità umana* in *Enciclopedia Filosofica*, vol.3, Milano 2006

F. VITI, *Lavoro e apprendistato in Africa Occidentale*, in (a cura di) Silvia Vignato, Soggetti al lavoro. Un'etnografia della vita attiva nel mondo globalizzato, Torino, Utet, 2010, pp. 61-89.

F. VITI, *Lavoro, tempo e dipendenza. Note provvisorie*, Dipendenza personale, lavoro e politica, Modena, Il Fiorino ("Laboratorio di Etnologia"/4), 2008, pp. 166-208

FLAI Puglia, CGIL, *Terzo Report. Agricoltura e lavoro migrante in Puglia*, 2015.
Fondazione Humus- Confederazione Italiana Agricoltori (Cia), IV Rapporto Criminalità in agricoltura, *Cittadino agricoltore in sicurezza 2011*, www.cnel.it

G. ALPA, *Dignità personale e diritti fondamentali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1, 2011, pp. 21-36.

G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, *Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali*, Volume I, IV edizione, Giuffrè , 2013

G. BONGIOVANNI, *Diritti inviolabili e libertà*, in A. BARBERA (a cura di), Le *basi filosofiche del costituzionalismo. Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*, p. 84

G. BRONZINI, *La schiavitù nel lavoro contemporaneo. Dal decent work ai diritti oltre la subordinazione*, in «Parolechiave», n. 55, 2016, pp. 50.

G. DELEONARDIS, *Relazione intervento Seminario 27 Ottobre 2017 su legge 199/2016*

G. DHARAM, "*Pedagogical Materials on Decent Work*", International Institute for Labour Studies Geneva, 2006. Disponibile su www.ilo.org

G. NIGRO, D. PERROTTA, D. SACCHETTO, Y. SAGNET, *Sulla pelle viva. Nardò: la lotta autorganizzata dei braccianti agricoli*, Derive Approdi, 2012;

G. PICO DELLA MIRANDOLA, *Discorso sulla dignità umana*, Guanda, 2003

G. RINALDI, P. SOBRERO, *La memoria che resta : vita quotidiana, mito e storia dei braccianti nel Tavoliere di Puglia*, Aramirè, Lecce, 2004

G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, a cura di G. BONACINA, L. SICHIROLLO, IV ed., 2010

H. HOFMANN, *La promessa della dignità umana*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 76, 1999

I. KANT, *La metafisica dei costumi*, Laterza, 1970

InMigrazione, *Sfruttati a tempo indeterminato. Storie di un collaudato sistema di sfruttamento lavorativo dei braccianti agricoli nell'agro pontino*, disponibile su www.inmigrazione.it

J.P. BERLAN, *Agriculture et migration,* in Revue européenne des migrations internationales, vol. 2, n°3, Décembre 1986. pp. 9-32

K. BALES, *I nuovi Schiavi. La merce umana nell'economia globale,* Feltrinelli, 2000

L. CORAZZA, *Il "nuovo" caporalato e il mercato del lavoro degli immigrati*, in *Agricoltura, Istituzioni e Mercati*, 2011, 2, p. 71-81

L. Gallino, *Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità*, editori Laterza,2007

L. LIMOCCIA, A. LEO, N. PIACENTE, *Vite bruciate di terra. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità,* Edizioni Gruppo Abele, 1997

L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e Doveri*, Giappichelli Editore, 2013

L. NOGLER, *Cosa significa che l'Italia è una Repubblica "fondata sul lavoro"?*, in *Lavoro e diritt*, 3/2009, pp. 427-440

L. PALMISANO, *Mafia Caporale*, Fandango, 2017

L. PALMISANO, Y. SAGNET, *Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento*, Fandango Libri, 2015

M. ARENA, S. CUI, *I reati sul lavoro, Sicurezza e igiene del lavoro, nuovo "reato" di caporalato, tutela e libertà del lavoratore, risarcimenti*, Giuffrè Editore, 2012

M. CIERVO, *Il pomodoro da industria in Italia. Nodi ed effetti territoriali attraverso il caso studio della Capitanata (Puglia),* Bollettino della Società Geografica Italiana, Serie XIII, vol. VI, 2013, Roma, pp. 293-329

M. D'ALESSIO*, Economia sommersa e agricoltura*, (a cura di) Osservatorio Placido Rizzotto, *Agromafie e Caporalato*, Primo rapporto, p. 70 e ss.

M. D'ALESSIO, *Il lavoro migrante per la competitività dell'agricoltura italiana*, Rivista Agricoltura Alimentazione Economia Ecologia, n. 2, 2010

M. DELL'OLIO, *Retribuzione, quantità e qualità del lavoro, qualità di vita*, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 1996

M. DI CIOMMO, *Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee*, Editori Passigli, 2010

M. G. FLICK, *La Costituzione, i diritti, la dignità delle persone*, Relazione svolta al convegno "Parole di giustizia. Nuovi diritti e diritti negati.", La Spezia, 2009

M. PALA, *Il nuovo reato d'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* in www.altalex.com, 24 settembre 2011

M.R. GHEIDO, A. CASOTTI, Le *nuove disposizioni contro il caporalato*, in *Diritto & Pratica del Lavoro*, 47-48/2016, p. 2813-2816.

MEDU, *Terraingiusta. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura*, Aprile 2015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Nota relativa al «Piano straordinario di vigilanza per l'agricoltura e l'edilizia nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia*», Roma, 2010

MONACO G., *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, op. cit. p. 4, disponibile su www.forumcostituzionale.it

MORTATI, *Il diritto al lavoro nel sistema dei principi costituzionali*, in *La disoccupazione in Italia*, Studi speciali, Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione, Vol. IV – Tomo I, Roma, 1952

MUSACCHIO, *Caporalato e tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2010, 2, p. 135 e ss.

OIL, *A fair globalisation create opportunities for all*, International Labour Organization, 2004

Osservatorio Placido Rizzotto, (a cura di) Flai Cgil, *Agromafie e Caporalato. Terzo rapporto*, Ediesse, 2016

Osservatorio Placido Rizzotto, (a cura di) Flai-Cgil, *Agromafie e Caporalato. Secondo rapporto*, Ediesse, 2014

Osservatorio Placido-Rizzotto, *Primo Rapporto Agromafie e caporalato*, Edizioni Lariser, 2012

P. ALO', *Il caporalato nella tarda modernità. La trasformazione del lavoro da diritto sociale a merce*, WIP Edizioni, 2010.

P. BECCHI, *Il principio di dignità umana*, Morcelliana, 2013, p. 131

P. BECCHI, *La dignità umana nel «Grundgesetz» e nella Costituzione italiana,* in Ragion Pratica, 2012, 38, p. 25 ss.

P. BOURDIEU, *Ragioni pratiche*. Il Mulino, 1995

P. CARETTI, G.BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, Giappichelli Editore, 2017, op. cit. p. 13

P. LAMBERTUCCI, *Determinazione giudiziale della retribuzione, minimi sindacali e condizioni territoriali,* in *Argomenti di diritto del lavoro*., n. 1/1995

P. PASSANITI, *Il diritto al lavoro come antidoto al caporalato*, in Agricoltura senza caporalato, cit. p. 43 e ss.

P. SANDULLI, *Orario di lavoro: I. Rapporto di lavoro privato* , in *Enciclopedia Giridica*, XXI, Roma

PERONE, *Retribuzione*, in *Enciclopedia Giuridica*, XL, Milano, 1989

POLITI F., *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, Giappichelli Editore, Torino, 2011

R. ANKER, I. CHEMISHEY., P. EGGER, F. MEHRAN, J. RITTER, *Measuring Decent Work with Statistical Indicators*, ILO, 2002

R. BLANPAIN, M. COLUCCI, *L'Organizzazione Internazionale del Lavoro: diritti fondamentali dei lavoratori e politiche sociali*, Jovene Editore, 2007.

R. FILHOL, *Du « caporale » au « caponero ». L'intermédiation de main-d'œuvre agricole migrante en Italie du Sud*, Mélanges de l'École française de Rome-Italie et Méditerranée modernes et contemporaine, 129-1, 2017.

R. LAGRAVINESE, N. CONIGLIO, *Responsabilità sociale in agricoltura: i Bollini Etici*, Studio Realizzato nell'ambito del Progetto FEI – 2013 – Azione 10, "Migrovillage: dal ghetto all'integrazione" (PROG105892) (Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici); Giugno 2015.

R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988, p. 327 e ss.

Relazione al Ddl 2119/2016 in www.senato.it

REPETTO G., *La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo*, in *Diritto pubblico*, Rivista fondata da Andrea Orsi Battaglini, 1/2016, pp. 247 e ss.

S. BARTOLE, P. DE SENA ,V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, CEDAM

S. CURCI, *Nero invisibile normale. Lavoro migrante e caporalato in Capitanata*, Foggia, Edizioni del Rosone, 2008.

S. LIBERTI, F. CICONTE, *Spolpati. La crisi dell'industria del pomodoro tra sfruttamento e insostenibilità*, (a cura di), Terzo rapporto della campagna #Filiera Sporca, novembre 2016.

S. PIOVESAN, *Immigrazione e lavoro stagionale nella provincia di Trento. Best practices per una società migliore*, Università degli studi di Bari Aldo Moro, disponibile su: http://www.uniba.it/elenco-siti-tematici/migrovillage/risultati/schede/il-caso-del-trentino

T. TREU, *Dignità personale e categorie del diritto del lavoro*, in M. NAPOLI (a cura di), *La dignità*, Vita e Pensiero, 2011, p. 203 e ss.

U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana* , Laterza, 2009.

V. MAIO, *I diritti fondamentali del lavoratore*, in Aa.Vv., *Fondamenti del diritto del lavoro*, Cedam, p. 121 e ss.

Y. SAGNET, Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra dell'oro rosso, Fandango, Roma, 2012

Y. SAGNET, L. PALMISANO, *Ghetto Italia,* Fandango, Roma, 2015

SITOGRAFIA:

www.altalex.com

www.europarl.europa.eu

www.flai.it

www.nocap.it

www.fuorimercato.com

www.funkytomato.it/

www.forumcostituzionale.it

www.giurcost.org

www.ilo.com

www.istat.it

www.inmigrazione.it

www.internazionale.it

www.lavorolibero.com

www.rassegna.it

www.sbilanciamoci.info

www.senato.it

FILMOGRAFIA

Sangue Verde, Documentario di Andrea Segre, 2010

The Harvest, Documentario di Andrea Paco Mariani, 2017

Kosmonauts – What Does It Mean To Be Italian? , Docufilm di Andrea e Marco Nasuto

Santi Caporali, Documentario di Giuseppe Pezzulla, 2015

Jululu, Cortometraggio di Michele Cinque, 2017

La Giornata, Cortometraggio di Pippo Mezzapesa, 2017

Ringraziamenti

A te presenza - assenza della mia vita. Ti cerco sempre, ti sento ovunque. *Grazie*.
A te mamma, il mio opposto, il mio porto sicuro, unico antidoto al veleno della vita. *Grazie*
A te Niky, vorrei che la tua mano continui ad accarezzarmi per tutta la vita. *Grazie* nonna.
A Martina, non basterebbero i mille colori del cielo per dipingere l'amore che sento per te. *Grazie.*
A Luigi, così diverso e così simile, così speciale. Ti voglio bene. *Grazie.*
A Domenico, aria fresca. Sempre uguale, sempre nuovo. *Grazie.*
Alle amiche e agli amici, colori della mia tavolozza. *Grazie.* Perché ho bisogno di ognuno di voi.

Un ringraziamento speciale a Leonardo Palmisano e Alessandro Leogrande, i vostri lavori sono stati d'ispirazione e di supporto.

A chi lavora e si affanna nei campi. A chi vive nelle baracche e dorme nei ghetti. A chi muore sotto il sole, affinchè questo breve lavoro dia voce a chi non ce l'ha.

"Perché domani sarà un giorno incerto, di nuvole e sole"
F. De Andrè